

BVGer A-6685/2017 vom 12. Mai 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-6685_2017

FR: TAF A-6685/2017 du 12 mai 2021

IT: TAF A-6685/2017 del 12 maggio 2021

Regeste

Imposta preventiva

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni emanate dall'AFC su reclamo in materia di riscossione dell'imposta preventiva - come in concreto - sono impugnabili dinanzi al Tribunale (cfr. art. 39 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva [LIP, RS 642.21], in combinato disposto con l'art. 32 LTAF). Il Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA). Su riserva dell'art. 2 cpv. 1 PA - che per inciso menziona dei principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell'ambito delle procedure in materia d'imposta preventiva - quanto precede vale altresì per la presente procedura di ricorso ([tra le tante] sentenza del TAF A-2164/2020 del 3 agosto 2020 consid. 1.1).

E. 1.2

Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione dell'AFC fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna il ricorrente al pagamento di crediti d'imposta preventiva. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per il ricorrente, quest'ultimo risulta legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA.

E. 2.1

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n. 2.149).

E. 2.2

Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, *Droit administratif*, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della

massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 3

Nel suo gravame, il ricorrente sostiene che il suo diritto di essere sentito sarebbe stato leso a più riprese. Tale doglianza va qui esaminata prioritariamente dal Tribunale.

E. 3.1.1

Il diritto di essere sentito è infatti una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; DTAF 2009/36 consid. 7). Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. art. 26 PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18 PA applicabile in ogni caso almeno per analogia dinanzi al Tribunale, malgrado la riserva dell'art. 2 cpv. 1 PA [cfr. {tra le tante} sentenza del TAF A-5446/2016 del 23 maggio 2018 consid. 2.2 con rinvii; art. 29 PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35 PA; DTF 144 I 11 consid. 5.3; 135 II 286 consid. 5.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5576/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 3.1.1 con rinvii; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1528 segg.). Il diritto di essere sentito non comporta tuttavia per le parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere le loro ragioni per scritto (cfr. DTF 140 I 68 consid. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II 425 consid. 2.1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 494; Tanquerel, op. cit., n. 1537 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.86), né quello di ottenere - di principio - l'audizione di testimoni (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii). In particolare, nelle procedure in ambito fiscale e doganale, non sussiste alcun diritto ad un'udienza pubblica ex art. 6 n. 1 CEDU (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.170).

E. 3.1.2

A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati adottati in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5576/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 3.1.3 con rinvii).

E. 3.2.1

Innanzitutto, il ricorrente solleva tutta una serie di vizi procedurali nei confronti della DAPI, che avrebbero comportato la violazione del suo diritto di essere sentito. In primo luogo, egli censura che la DAPI non gli avrebbe consentito di acquisire il materiale probatorio e testimoniale atto a corroborare le sue tesi, negando ogni richiesta di complemento probatorio, fatto per lui inaccettabile (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 4 seg., pag. 12). In particolare, la DAPI avrebbe rifiutato di assumere gli atti costitutivi e i verbali assembleari delle varie società coinvolte nella vicenda, senza indicare il motivo (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 4 seg.; replica 30 luglio 2018, pag. 5). In secondo luogo, egli ritiene che sarebbe a torto che la DAPI non avrebbe estromesso dagli atti il processo verbale d'interrogatorio dell'8 marzo 2012 del signor L. _____, svoltosi in francese e senza interprete, in totale violazione dei suoi diritti processuali. Tale evenienza sarebbe comprovata dal fatto che nei successivi interrogatori, il signor L. _____ avrebbe corretto le sue prime dichiarazioni. Peraltro, sarebbe a torto che la DAPI e poi l'autorità inferiore si sarebbero fondate sulle false dichiarazioni del signor G. _____ (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 4 seg.). Per finire, egli ritiene che la mancata indicazione nel PVF del 15 giugno 2015 dei mezzi di impugnazione violerebbe il suo diritto di essere sentito, sicché lo stesso non sarebbe ancora cresciuto in giudicato (cfr. triplica 12 dicembre 2018, pag. 6).

E. 3.2.2

A tal proposito, il Tribunale osserva come dette censure sollevate contro le misure adottate dalla DAPI sono qui chiaramente irricevibili, sicché non vi è luogo di entrare nel loro merito. Il Tribunale ricorda infatti che la decisione impugnata è fondata sull'art. 12 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Benché detta norma sia contenuta in una legge penale a causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto fiscale, applicabile in materia di imposta preventiva. La procedura giusta l'art. 12 cpv. 1 e 2 DPA concernente l'obbligo di pagamento dei crediti d'imposta non pagati a causa di una infrazione alla legislazione amministrativa è una procedura amministrativa che si distingue chiaramente dalla procedura penale (cfr. sentenze del TF 2C_492/2017 del 20 ottobre 2017 consid. 7.2; 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2; sentenza parziale e decisione incidentale del TAF A-550/2016 del 22 giugno 2017 consid. 4.5.1). Il credito fondato sull'art. 12 DPA è un credito fiscale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò premesso, l'obbligo di pagamento dei crediti d'imposta può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale avviata dalla DAPI sulla base della DPA. I processi verbali e i documenti della procedura penale possono essere ripresi dal giudice amministrativo che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto amministrativo, in particolare della PA. Ciononostante, gli eventuali vizi di procedura penale non fanno parte dell'oggetto del litigio in materia di imposta preventiva, ragion per cui il Tribunale non è competente per statuire al riguardo (cfr. per analogia [in

materia doganale e IVA] sentenze del TF 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 7.3; 2C_112/2010 del 30 settembre 2010 consid. 3; 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2 seg.; [tra le tante] sentenza del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 3.2.1; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, *Traité TVA*, 2009, n. 493, pag. 559). L'eventuale rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta nell'ambito dell'inchiesta penale amministrativa condotta dalla DAPI può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale. Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto, nonché il rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta, non v'è infatti possibilità di ricorso (cfr. art. 61 cpv. 4 DPA). Ora, in casu, tale evenienza è stata chiaramente e correttamente segnalata dalla DAPI al ricorrente nello stesso PVF del 15 giugno 2015 (cfr. atto « 15016 PVF E. _____ A. _____ G. _____ », in: « Classificatore Processo verbale finale e prese di posizione » dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore su chiavetta USB [di seguito: inc. AFC], pag. 86), così come giustamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 7 maggio 2018, pag. 2). In tale contesto, non è ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di essere sentito del ricorrente, a motivo che detto PVF non menzionerebbe i mezzi di impugnazione, dal momento che per l'appunto tale atto non è soggetto a ricorso. Di fatto, tale censura è priva di fondamento.

E. 3.2.3

Ciò puntualizzato, a titolo abbondanziale e così come giustamente sottolineato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 7 maggio 2018, pag. 2), il Tribunale rileva come le censure sollevate dal ricorrente circa la mancata assunzione di vari mezzi probatori (testimoni e documenti), il mancato contraddittorio, nonché la mancata estromissione di determinati processi verbali d'interrogatorio, siano peraltro già state evase - e meglio respinte in toto - dal Tribunale penale federale con sentenza BV.2014.49 del 30 settembre 2014 (cfr. atto n. 1 prodotto dall'autorità inferiore con risposta 7 maggio 2018), ovvero prima dell'emanazione del PVF del 15 giugno 2015. In tale contesto, si deve ritenere che al momento della notifica di detto atto, tutte le questioni pregiudiziali erano già state evase.

E. 3.3.1

Il ricorrente ritiene poi la motivazione della decisione impugnata come lacunosa, in quanto l'autorità inferiore avrebbe omesso di considerare gli elementi probatori proposti dal ricorrente, rispettivamente non avrebbe indicato in maniera esaustiva i motivi alla base della ripresa fiscale in oggetto. Più in dettaglio, l'autorità inferiore non avrebbe in particolare tenuto conto degli elementi di prova da lui prodotti a dimostrazione dell'identità dei veri azionisti e amministratori di fatto delle varie società, in primis della B. _____, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 6 segg.). Peraltro, l'autorità inferiore non avrebbe fornito alcuna sufficiente motivazione comprovante la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro, ovvero di redditi non contabilizzati dalle varie società - tra cui la B. _____ - e tanto meno ch'egli possa essere considerato in qualsiasi modo aver beneficiato di tali prestazioni (cfr. replica 30 luglio 2018, pagg. 8 e 20; triplica 12 dicembre 2018, pagg. 21 seg.).

E. 3.3.2

Sennonché, da un esame degli atti dell'incarto, nulla permette al Tribunale di ritenere la decisione impugnata come carente dal punto di vista della motivazione, l'autorità inferiore avendo esposto in maniera dettagliata e precisa i motivi e i mezzi di prova su cui essa fonda la ripresa d'imposta preventiva in oggetto (cfr. circa le esigenze in materia di motivazione

delle decisioni, [tra le tante] sentenza del TAF A-5576/2018 del 5 dicembre 2019 consid. 3.1.2 con rinvii). Anche ad avere dubbi al riguardo, dal momento che in questa sede l'autorità inferiore ha avuto modo di completare esaustivamente la motivazione alla base della decisione impugnata, prendendo compiutamente posizione pure su tutte le censure sollevate dal ricorrente - in particolar modo sulla ricostruzione del patrimonio del ricorrente contenuta nel « classificatore H._____ » - e che quest'ultimo ha potuto visionare l'integralità dell'incarto, produrre i propri mezzi di prova (perizie contabili, testimonianze giurate, ecc.) e prendere esaustivamente posizione nei suoi numerosi scritti su tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio, ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentito va considerata come ampiamente qui sanata (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). Per tale motivo non vi è ragione di approfondire ulteriormente tale questione.

E. 4

Ciò posto, prima di proseguire nell'analisi del ricorso, il Tribunale deve altresì sincerarsi dell'eventuale prescrizione dei crediti d'imposta preventiva qui in oggetto, così come peraltro sollevato dal ricorrente (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 15 seg.; replica 30 luglio 2018, pag. 17).

E. 4.1.1

La prescrizione è infatti una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. DTF 142 II 182 consid. 3.2.1; sentenza del TF 2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5 con rinvio; Michael Beusch, *Der Untergang der Steuerforderung*, 2012, pag. 278; Stephanie Eichenberger, in: Oberson/Hinny [ed.], *Commentaire droits de timbre*, 2006, n. 5 ad art. 30 LTB). Poiché la prescrizione del credito fiscale - se constatata - comporta la perenzione della pretesa dell'autorità inferiore, pure tale doglianza verrà esaminata qui di seguito dal Tribunale.

E. 4.1.2

La prescrizione dei crediti fiscali in materia di imposta preventiva è retta dall'art. 17 LIP. Per quanto riguarda fattispecie di carattere penale, determinante è invece la DPA, applicabile all'imposta preventiva virtù del rinvio dell'art. 67 cpv. 1 LIP (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 6.1.1; sentenza parziale e decisione incidentale del TAF A-550/2016 del 22 giugno 2017 consid. 4.3.1 con rinvii). Giusta l'art. 12 cpv. 4 DPA, l'obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. Riguardo alle contravvenzioni consistenti nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 DPA, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che - in base al diritto in vigore a partire dal 1° ottobre 2002 - il termine di prescrizione è di 7 anni (cfr. art. 11 cpv. 2 DPA in relazione con l'art. 333 cpv. 6 lett. b CP e l'art. 97 cpv. 1 lett. d CP; DTF 143 IV 228 consid. 4.4 con rinvii; 134 IV 328 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 4.2.2 con rinvii; Beusch/Malla, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [ed.], *Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer*, 2a ed. 2012 [di seguito: *VStG-Kommentar*], n. 51 segg. ad « Vorbemerkungen zu Art. 61-67 »). Tale è in particolare il caso in presenza di una sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61 LIP, verosimilmente realizzata allorquando una società anonima fa una prestazione valutabile in denaro facilmente riconoscibile come tale dai partecipanti, senza tuttavia dichiarare e pagare spontaneamente l'imposta preventiva. Il

termine di prescrizione di 7 anni è sospeso durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione (cfr. art. 11 cpv. 3 DPA; DTF 143 IV 228 consid. 5 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-2164/2019 del 3 agosto 2020 consid. 4.1.2 con rinvii; A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 6.1.1; sentenza parziale e decisione incidentale del TAF A-550/2016 del 22 giugno 2017 consid. 4.3.1 con rinvii; Beusch/Malla, VStG-Kommentar, n. 56 ad « Vorbemerkungen zu Art. 61-67 »).

E. 4.1.3

Conformemente all'art. 98 CP - applicabile in virtù dell'art. 2 DPA - il termine di prescrizione di 7 anni decorre dal giorno in cui l'autore ha esercitato la sua attività colpevole, detto giorno non essendo tuttavia preso in conto nel calcolo del termine (cfr. DTF143 IV 228 consid. 4.5; 134 IV 297 consid. 4.1). Allorquando una società anonima effettua una prestazione valutabile in denaro cedendo ad un azionista o ad una persona a lui vicina dei redditi non contabilizzati e ciò, in violazione della legislazione amministrativa federale, il termine di prescrizione inizia a decorrere soltanto all'indomani della data di consegna del bilancio erroneo, rispettivamente del conto erroneo - ovvero, del documento contabile nel quale non sono stati contabilizzati i ricavi ceduti agli azionisti o a persone vicine a quest'ultimi - all'AFC (« [d]ie [...] Verjährungsfrist [...] beginnt erst nach dem Termin zu laufen, an dem die unrichtige Jahresrechnung bei der ESTV eingereicht wurde [...] » in: sentenza del TF del 26 marzo 1987 consid. 5, in: ASA 56 pag. 203 segg.; cfr. DTF 143 IV 228 consid. 4.6.1-4.6.3; sentenza parziale e decisione incidentale del TAF A-550/2016 del 22 giugno 2017 consid. 4.4.2 con rinvii). In tal caso, l'attività colpevole ai sensi dell'art. 98 CP consiste nella consegna di documenti contabili irregolari alla competente autorità (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-2164/2019 del 3 agosto 2020 consid. 4.1.3; A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 6.1.2 con rinvii). Qualora invece una società abbia omesso non solo di contabilizzare la prestazione valutabile in denaro da lei effettuata, ma anche di allestire e/o di consegnare i propri rendiconti all'AFC, la decorrenza del termine di prescrizione di 7 anni va calcolata tenendo conto altresì di quanto disposto dall'art. 38 cpv. 2 LIP e soprattutto dall'art. 21 cpv. 1 dell'Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev, RS 642.211) in combinato disposto con l'art. 699 cpv. 2 CO (società anonima). Più nel dettaglio, in virtù dell'art. 21 cpv. 1 OIPrev, ogni società anonima (art. 9 cpv. 1 LIP) è tenuta a consegnare spontaneamente i propri conti annuali all'AFC, nei 30 giorni successivi alla loro approvazione. Ai sensi dell'art. 699 cpv. 2 CO, l'assemblea ordinaria - durante la quale vengono per l'appunto approvati i conti annuali - si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Sulla base di detti disposti di legge, è dunque lecito considerare che nel caso in cui una società non ottemperi al suo obbligo di consegna dei conti annuali all'AFC, il termine di prescrizione inizia a decorrere all'indomani dei sei mesi e trenta giorni dopo la fine dell'esercizio durante il quale detta società ha effettuato una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva (cfr. sentenza del TAF A-2164/2019 del 3 agosto 2020 consid. 4.1.3).

E. 4.2

In concreto, i crediti d'imposta preventiva oggetto della ripresa fiscale dell'autorità inferiore concernono il periodo fiscale 2006 in rapporto a delle prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di reddito effettuate dalla B._____ a persone ad essa vicine, ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP e dell'art. 20 cpv. 1 OIPrev. Trattandosi di fatto di una sottrazione d'imposta, risulta qui applicabile il termine di prescrizione di 7 anni (cfr. consid. 4.1.2 del presente giudizio) e non il termine di 5 anni dell'art. 17 LIP a cui fa

riferimento il ricorrente. Che il ricorrente possa o meno essere considerato quale autore di tale sottrazione d'imposta non è qui determinante, come non lo è neppure la questione s'egli possa o meno essere qualificato di persona che ha beneficiato di tali prestazioni, dal momento che in ogni caso vi sono sufficienti elementi tali da far ritenere nei confronti della B._____ la sussistenza di una sottrazione d'imposta. Detto ciò, occorre stabilire il giorno in cui l'autore ha esercitato la sua attività colpevole, il termine di prescrizione decorrendo l'indomani di tale data (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio). Ora, secondo quanto indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. detta decisione, consid. 6.2.3) e dalla DAPI nel PVF del 15 giugno 2015 (cfr. PVF, punto n. 3.1), i conti 2006 della B._____ non sono mai stati da lei inviati all'AFC. Tale circostanza non è peraltro contestata dal ricorrente (cfr. consid. 7.1.2 e 7.2 del presente giudizio). Detti conti 2006 sono tuttavia stati sequestrati dalla DAPI (cfr. atto DAPI n. 650.100.001-017). Da questi è risultato che detta società ha omesso di contabilizzare i ricavi di sua spettanza, senza dichiarare né pagare spontaneamente l'imposta preventiva. In tal caso, così come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, si deve considerare che il termine di prescrizione di 7 anni ha iniziato a decorrere all'indomani dei sei mesi e trenta giorni dopo la fine dell'esercizio durante il quale la società ha effettuato una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio). Nel caso in esame, i conti 2006 della società avrebbero dovuto essere inviati all'autorità inferiore al più tardi entro il 30 luglio 2007. Il termine di prescrizione di 7 anni è quindi iniziato a decorrere all'indomani di tale data, ovvero il 31 luglio 2007 e sarebbe giunto a scadenza il 31 luglio 2014. Sennonché, tale termine è stato validamente sospeso dall'autorità inferiore con decisione d'imposizione del 29 aprile 2014 e lo è rimasto durante la procedura di reclamo dinanzi all'AFC e quella successiva di ricorso dinanzi al Tribunale (cfr. consid. 4.1.2 del presente giudizio). Ne discende che tutti i crediti fiscali oggetto della ripresa fiscale dell'autorità inferiore non sono ancora prescritti.

E. 5.1

Ciò appurato, il Tribunale deve ora occuparsi delle censure di merito sollevate dal ricorrente. A tal fine, preliminarmente è qui doveroso precisare che la fattispecie alla base della presente procedura (A-6685/2017) è la stessa di quella alla base di altre nove procedure parallele (A-6686/2017, A-6687/2017, A-6688/2017, A-6689/2017, A-6690/2017, A-6691/2017, A-6692/2017, A-6693/2017 e A-6694/2017). Per semplicità e maggiore chiarezza, qui di seguito il Tribunale esporrà dapprima il quadro generale, riprendendo quanto indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e dalla DAPI nel PVF del 15 giugno 2015.

E. 5.2

Di fatto, tra il 1° gennaio 2006 e il 28 febbraio 2012, dieci società anonime - tutte con sede a Y._____ e radiate dal Registro di commercio a seguito del loro fallimento - si sono succedute nella gestione del postribolo denominato « C._____ » e/o dell'esercizio pubblico denominato « F._____ », entrambi ubicati a Y._____, in uno stabile di proprietà del ricorrente, così come meglio precisato: Periodo di gestione F._____ C._____ 01.01.2006-30.06.2006 M._____ B._____ 01.07.2006-31.10.2008 N._____ R._____ 01.11.2008-30.05.2009 O._____ S._____ 01.06.2009-30.06.2011 P._____ T._____ 01.07.2011-28.02.2012 Q._____ U._____ Più nel dettaglio, il « modus operandi » sarebbe stato il seguente. Di volta in volta, due società distinte si sarebbero occupate l'una della gestione del « F._____ » e

l'altra di quella delle stanze del postribolo « C. _____ ». Dopo un breve lasso di tempo, di regola circa un anno, dette attività sarebbero state tuttavia trasferite alle due successive società, nuovamente costituite a tale scopo. Quanto a loro, le vecchie società, praticamente vuote, sarebbero state lasciate languire finché, o per un creditore che avrebbe chiesto il proseguimento dell'esecuzione o per altre ragioni, il Pretore ne avrebbe decretato il fallimento per carenza di attivi. Gli spazi, il mobilio e le suppellettili sia delle camere che del bar sarebbero stati di volta in volta noleggiati alle società attive in quel momento dal ricorrente personalmente (immobile) o dalla società V. _____ (arredamento e oggettistica varia), società sempre a lui riconducibile. La contabilità ufficiale e di « facciata » sarebbe stata tenuta da un fiduciario, il signor G. _____. Ciò precisato, durante il loro periodo di attività, dette società avrebbero tuttavia omesso di contabilizzare nei propri rendiconti gli utili di loro spettanza e da esse realizzati nell'ambito di tale gestione, versandoli al ricorrente e al signor E. _____, ritenuti dall'autorità inferiore e dalla DAPI quali azionisti e amministratori di fatto delle predette società. A mente di dette autorità, vi sarebbero infatti indizi lascianti pensare che dette persone erano vicine alle società ed erano le uniche a poter aver accesso ai predetti utili e decidere del loro impiego. Così facendo, dette società avrebbero dunque effettuato delle prestazioni valutabili in denaro nella forma di « distribuzioni dissimulate di utile » ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP nonché dell'art. 20 cpv. 1 OIPrev, giustificanti una ripresa d'imposta preventiva ex art. 12 cpv. 2 DPA (cfr. decisione impugnata, pagg. 3 seg.).

E. 5.3

In tale contesto, con dieci decisioni su reclamo del 16 ottobre 2017, l'autorità inferiore ha dunque provveduto a dieci riprese d'imposta preventiva nei confronti del ricorrente. Dette decisioni sono attualmente oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale (A-6685/2017, A-6686/2017, A-6687/2017, A-6688/2017, A-6689/2017, A-6690/2017, A-6691/2017, A-6692/2017, A-6693/2017 e A-6694/2017). In parallelo, con altre dieci decisioni su reclamo del 16 ottobre 2017, l'autorità inferiore ha provveduto a delle riprese fiscali analoghe pure nei confronti del signor E. _____. Dette decisioni sono invece cresciute in giudicato, a seguito della sentenza del Tribunale federale 2C_65/2018 del 21 febbraio 2018, che ha confermato le dieci sentenze d'inammissibilità dello scrivente Tribunale del 20 dicembre 2017 (A-6532/2017, A-6556/2017, A-6558/2017, A-6559/2017, A-6560/2017, A-6563/2017, A-6564/2017, A-6565/2017, A-6566/2017). In sostanza, nel PVF del 15 giugno 2015 la DAPI ha ritenuto la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile per un importo totale pari a 12'059'059 franchi così suddiviso: 5'575'344 franchi per le cinque società che hanno gestito la « C. _____ » (cfr. citato PVF, punto n. 3.3.3) e 6'483'715 franchi per le cinque società che hanno gestito il « F. _____ » (cfr. citato PVF, punto n. 3.2.3). Detti importi sono poi stati ripresi e corretti dall'autorità inferiore, la quale nelle varie decisioni su reclamo del 16 ottobre 2017 ha ritenuto la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile per un importo totale pari a 9'970'766.65 franchi così suddiviso: 4'216'044.40 franchi per le cinque società che hanno gestito la « C. _____ » e 5'754'722.25 franchi per le cinque società che hanno gestito il « F. _____ »: « C. _____ » « F. _____ » Gestore Prestazioni valutabili in denaro Gestore Prestazioni valutabili in denaro B. _____ fr. 437'880.00 M. _____ fr. 763'224.75 R. _____ fr. 820'186.80 (di cui fr. 50'000 concernenti solo il ricorrente) N. _____ fr. 938'216.00 S. _____ fr. 553'406.90 (di cui fr. 10'000 concernenti solo il ricorrente) O. _____ fr. 1'944'294.90 T. _____ fr. 1'861'364.35 (di cui fr. 50'000 concernenti solo il ricorrente) P. _____ fr.

1'479'521.50 U._____ fr. 543'206.35 Q._____ fr. 629'465.10 TOTALE fr. 4'216'044.40 TOTALE fr. 5'754'722.25 La ripresa d'imposta preventiva totale dell'autorità inferiore - così come risultante dalle decisioni su reclamo citate poc'anzi - è dunque pari a 3'489'768.30 franchi (fr. 1'475'615.60 per la « C. _____ » e fr. 2'014'152.70 per il « F. _____ »), oltre accessori. Sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, essa è poi stata posta dall'autorità inferiore a carico del ricorrente (in ragione del 78%) e del signor E. _____ (in ragione del 22%), in qualità di beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro in oggetto, come segue: « C. _____ » Gestore Imposta preventiva Ricorrente E. _____ 78% 22% B. _____ fr. 153'258.00 fr. 119'541.25 fr. 33'716.75 R. _____ fr. 287'065.40 fr. 227'761.00 fr. 59'304.40 S. _____ fr. 193'692.45 fr. 151'850.10 fr. 41'842.35 T. _____ fr. 651'477.50 fr. 512'002.45 fr. 139'475.05 U. _____ fr. 190'122.25 fr. 148'295.35 fr. 41'826.90 TOTALE fr. 1'475'615.60 fr. 1'159'450.15 fr. 316'165.45 « F. _____ » Gestore Imposta preventiva Ricorrente E. _____ 78% 22% M. _____ fr. 267'128.65 fr. 208'360.35 fr. 58'768.30 N. _____ fr. 328'375.55 fr. 260'945.45 fr. 67'430.10 O. _____ fr. 680'503.20 fr. 530'792.50 fr. 149'710.70 P. _____ fr. 517'832.50 fr. 403'909.35 fr. 113'923.15 Q. _____ fr. 220'312.80 fr. 171'844.00 fr. 48'468.80 TOTALE fr. 2'014'152.70 fr. 1'575'851.65 fr. 438'301.05 Il ricorrente e il signor E. _____ sono peraltro stati ritenuti dall'autorità inferiore come responsabili solidali dei rispettivi importi da essi dovuti, sulla base dell'art. 12 cpv. 3 DPA. Dette riprese fiscali sono qui recisamente contestate dal ricorrente, il quale - per i dieci incarti paralleli che lo concernono - si è però limitato a contestare in maniera generale la base imponibile all'imposta preventiva, senza tuttavia indicare per quali motivi essa non sarebbe corretta. Di fatto, il ricorrente contesta infatti in dettaglio solo la sua qualità di azionista e/o di amministratore di fatto delle varie società interessate, così come la sua qualità di beneficiario delle prestazioni valutabili in oggetto. Ora, oggetto del presente giudizio è la ripresa d'imposta preventiva operata nei confronti del ricorrente in rapporto alla società B. _____ (A-6685/2017) da lui recisamente contestata, di cui il Tribunale verificherà la fondatezza.

E. 6

In tale ottica, qui di seguito verranno innanzitutto richiamati i principi applicabili alla fattispecie.

E. 6.1

La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili (cfr. art. 132 cpv. 1 Cost.; art. 1 cpv. 1 LIP). L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta (cfr. art. 1 cpv. 2 LIP).

E. 6.2

Stante l'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP, oggetto dell'imposta sono, tra l'altro, i redditi di capitali mobili da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera. Per i redditi di capitali mobili essa ammonta al 35% della prestazione imponibile (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a LIP). L'art. 20 cpv. 1 OIPrev considera reddito imponibile di azioni, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non abbia il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione (come ad esempio: dividendi, buoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.). La nozione di prestazione valutabile in denaro ai sensi dell'art. 20 OIPrev corrisponde

di principio a quella dell'art. 20 cpv. 1 lett. c della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11; cfr. DTF 143 IV 288 consid. 4.1; sentenze del TF 2C_123/2016 del 21 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2 con rinvii). In assenza di lacune sostanziali o d'irregolarità formali atte a mettere in dubbio la credibilità della contabilità del contribuente, come pure in assenza di una divergenza manifesta ed importante tra i risultati allibrati e lo stato reale di fatto, le autorità fiscali devono attenersi alla presunzione d'esattezza di cui fruisce tale contabilità (cfr. DTF 134 II 207 consid. 3.3; 106 Ib 311 consid. 3c e 3d; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2 con rinvii).

E. 6.2.1

Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 OIPrev, nella nozione di prestazione valutabile in denaro rientra altresì la cosiddetta « distribuzione dissimulata di utili » o « distribuzione occulta di utili » (« verdeckte Gewinausschüttungen »). Per costante giurisprudenza, si è di fronte ad una simile prestazione valutabile in denaro, allorquando le tre seguenti condizioni cumulative risultano adempiute (cfr. DTF 143 IV 228 consid. 4.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2; sentenze del TF 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.1; 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2.1 con rinvii): (1)La società effettua una prestazione senza ottenere un'adeguata controprestazione da parte del beneficiario, ciò che di fatto ne comporta l'impovertimento economico. Tale prestazione non ha carattere di rimborso delle quote di capitale sociale. (2)Questa prestazione è corrisposta ad un titolare di diritti di partecipazione della società, ossia ad uno degli azionisti della società (titolare diretto) o a terze persone vicine a quest'ultimo (titolare indiretto). Essa trova il proprio fondamento esclusivamente in un rapporto di partecipazione alla società stessa: una simile prestazione deve procurare al suo beneficiario un vantaggio che in analoghe circostanze non sarebbe stato accordato alle medesime condizioni ad una terza persona non partecipe alla società, per cui la prestazione risulta insolita. (3)Il carattere insolito della prestazione, in particolare la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione, deve essere riconoscibile per gli organi della società. A tal proposito, è qui doveroso precisare che nella prassi viene talvolta indicato che le condizioni cumulative da adempiere sono invero quattro. Ciò è dovuto al fatto che la seconda condizione sopracitata viene talvolta suddivisa a sua volta in due: (a) prestazione accordata ad un azionista o a una persona a lei vicina; (b) prestazione che non sarebbe stata accordata alle medesime condizioni ad un terzo (cfr. sentenze del TF 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.1; 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6214/2018 del 20 aprile 2020 consid. 2.4.2). Ciò posto, va altresì precisato che le prestazioni che la società effettua a favore dei suoi azionisti o di terze persone a lui vicine, fondate su un'altra base giuridica che il rapporto di partecipazione, ad esempio su un contratto di diritto privato che avrebbe potuto essere concluso anche con un terzo estraneo alla società, non sono invece soggetti all'imposta preventiva (cfr. DTF 144 II 427 consid. 6.1; 119 Ib 431 consid. 2b; sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2.1 con rinvii).

E. 6.2.2

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utile, valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o di una

persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di « prelevamento anticipato dell'utile » o di « sottrazione previa dell'utile » (« Gewinnvorwegnahme »), anche se in realtà non ha per oggetto la sottrazione di utili già concretamente confluiti nella società. Essa sussiste per l'appunto quando la società rinuncia interamente o parzialmente a degli introiti normalmente di sua spettanza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista o da una persona a lui vicina, rispettivamente quando quest'ultimi non forniscono una controprestazione che la società esigerebbe da un terzo indipendente (cfr. DTF 119 Ib 116 consid. 2; 113 Ib 23 consid. 2d; sentenze del TF 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.1; 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.2 con rinvii; 2C_726/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2.2 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2.2 con rinvii).

E. 6.2.3

Secondo la giurisprudenza, una terza persona vicina all'azionista ai sensi dell'art. 20 OIPrev può essere una persona fisica imparentata con l'azionista o anche una persona giuridica ch'egli controlla. La prassi considera inoltre come vicini all'azionista i soggetti con cui quest'ultimo intrattiene delle relazioni personali o commerciali che dall'insieme delle circostanze appaiono come il vero motivo della prestazione imponibile. In particolare sono da ritenere tali quelle persone alle quali l'azionista permette di fare uso della società come se fosse la loro (cfr. [tra le tante] sentenze del TF 2C_177/2016 e 2C_178/2016 del 30 gennaio 2017 consid. 4.3 con rinvii; 2C_377/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.2; 2A.342/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.2; DTAF 2011/45 consid. 4.2 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2.3 con rinvii; A-2288/2017 dell'8 maggio 2020 consid. 3.2.1 con rinvii).

E. 6.3

L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile, il quale deve eseguirla dopo averne dedotto l'imposta preventiva (cfr. art. 10 cpv. 1 in relazione con l'art. 14 cpv. 1 LIP). Il beneficiario della prestazione è quindi - tenuto conto dell'obbligazione del debitore di trasferirgli l'imposta preventiva - il destinatario dell'imposta, ovvero sia colui che sopporta il carico fiscale. Egli non ha tuttavia alcuna obbligazione procedurale da adempiere nel contesto della procedura di percezione dell'imposta preventiva; tali obblighi devono difatti essere adempiuti dal debitore della prestazione che è il soggetto fiscale (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.3 con rinvii).

E. 6.4.1

In materia di imposta preventiva, la dichiarazione e il pagamento del tributo sono rette dal principio dell'autotassazione, in applicazione del quale il contribuente ha l'obbligo di annunciarsi come tale all'AFC, senza esservi sollecitato (cfr. art. 38 cpv. 1 LIP) e deve, alla scadenza dell'imposta (cfr. art. 16 LIP), presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi e pagare in pari tempo l'imposta o compiere la notifica sostitutiva del pagamento (cfr. artt. 19 e 20 LIP; art. 38 cpv. 2 LIP). Il contribuente è quindi il solo responsabile nella compilazione esatta dei moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d'imposta e dei questionari (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. 1 LIP) nonché nel procedere con il versamento dell'imposta preventiva dovuta (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.4.1 con rinvii).

E. 6.4.2

La prova dell'esistenza di una prestazione valutabile in denaro ai sensi dell'art. 20 OIPrev - e meglio dei tre/quattro relativi elementi costitutivi (cfr. consid. 6.2.1 del presente giudizio) - incombe all'AFC. Il criterio della prestazione « giustificata dall'uso commerciale », applicato in materia di imposte dirette non è un elemento costitutivo negativo di una prestazione valutabile in denaro. L'autorità fiscale deve in particolare apportare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una prestazione valutabile in denaro senza ottenere una controprestazione adeguata. La prova diretta che il beneficiario della prestazione è un azionista o un terzo vicino alla società contribuente non è tuttavia necessaria, essendo infatti sufficiente che non sia possibile spiegare in alcun altro modo lo svolgimento dell'insolita operazione (cfr. sentenze del TF 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.1; 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.3 con rinvii). Se le prove addotte dall'AFC costituiscono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di una simile sproporzione, rispettivamente se la stessa rende verosimile la sussistenza di una prestazione valutabile in denaro, spetta allora al contribuente dimostrare il contrario. In tal caso, il contribuente può contestare il proprio assoggettamento all'imposta adducendo la controprova atta a dimostrare che il criterio dell'uso commerciale è adempiuto (cfr. DTF 138 II 57 consid. 7.1; sentenze del TF 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.2; 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.3; 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.3 con rinvii; DTAF 2011/45 consid. 4.3.2.2 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.4.2 con rinvii). La controprova è apportata, allorché la prova principale viene rovesciata. Non è tuttavia necessario che il Tribunale sia convinto dell'esattezza della contestazione (cfr. DTF 130 III 321 consid. 3.4; 120 II 393 consid. 4b; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.4.2 con rinvii). In linea di massima, il principio dell'autotassazione (cfr. art. 38 LIP; consid. 6.4.1 del presente giudizio) e l'obbligo di collaborare del contribuente (cfr. art. 39 LIP; consid. 6.4.3 del presente giudizio) non modificano la suddetta ripartizione dell'onere probatorio. Una violazione dell'obbligo di collaborare con conseguente mancanza di prove per l'autorità fiscale può però eventualmente condurre ad un'inversione dell'onere probatorio (cfr. sentenza del TAF A-6214/2018 del 20 aprile 2020 consid. 1.6.4 con rinvii).

E. 6.4.3

Giusta l'art. 39 LIP, la società contribuente deve dunque indicare coscienziosamente all'autorità fiscale tutti i fatti che possono essere importanti per l'accertamento dell'obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell'imposta; essa deve in particolare presentare, su richiesta, tutti i documenti corredati dai giustificativi e da altra documentazione (cfr. lett. b). Se è vero che l'autorità fiscale non deve sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello della direzione commerciale della società contribuente, vero è anche che quest'ultima deve tuttavia provare che le prestazioni in questione sono giustificate dall'uso commerciale. Solo in tal modo, l'autorità fiscale può sincerarsi che il motivo alla base del carattere insolito di dette prestazioni è puramente commerciale e non dovuto alle strette relazioni personali o economiche in essere tra la società e il beneficiario delle prestazioni (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2c con rinvii; sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3; 2A.342/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.4.3 con rinvii). Chi sostiene che un pagamento da esso incassato non lo concerne, deve essere in grado di provare tale allegazione producendo dei documenti giustificativi. Analogamente, chi effettua un pagamento senza che lo stesso risulti giustificato da alcun documento deve sopportare le conseguenze di una simile mancanza di prove, nel senso che deve attendersi che lo stesso

venga qualificato a livello fiscale come una prestazione valutabile in denaro soggetta ad imposta preventiva. Inoltre, può sussistere una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva, se appare ovvio che sono gli azionisti stessi della società ad essere i suoi beneficiari e se non è data un'altra spiegazione. Quando la società contribuente fa tutto quanto in suo potere per produrre tutte le prove e i documenti giustificativi richiesti dall'autorità fiscale ai sensi dell'art. 39 LIP, quest'ultima ne deve tenere conto nel proprio giudizio (cfr. sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.4.3 con rinvii).

E. 6.5.1

Allorquando l'AFC accerta l'esistenza di una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva, segnatamente nella forma di una distribuzione dissimulata di utili, la cui entità non è tuttavia chiaramente quantificabile, essa ne stabilisce l'ammontare ricorrendo alla tassazione d'ufficio. Ciò è in particolare il caso, allorquando la società contribuente non adempie ai doveri impostigli dalla legge, rispettivamente non fornisce delle indicazioni affidabili oppure fornisce solo indicazioni insufficienti o errate. Le lacune nella tenuta della contabilità della società contribuente non devono infatti né procurarle un vantaggio fiscale, né condurre ad una perdita d'imposta. Il ricorso alla tassazione d'ufficio deriva implicitamente dagli artt. 39 e 41 lett. a LIP. In tale contesto, quando esegue una tassazione d'ufficio, l'AFC deve fondarsi sul corso ordinario delle cose e sul comportamento del contribuente. La tassazione d'ufficio deve permettere all'AFC di ricostruire la fattispecie imponibile, la più verosimile alla realtà. In caso di dubbi, l'AFC non è tenuta a tenere conto della fattispecie più favorevole al contribuente (cfr. sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 5.5; 2C_502/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.5.1 con rinvii; Michael Beusch, VStG-Kommentar, n. 9 ad art. 13 LIP con rinvii). Analogamente a quanto avviene in materia IVA, l'AFC deve scegliere il metodo di stima che meglio le permette di tenere in considerazione le caratteristiche della società contribuente in questione. Quali metodi di stima, entrano in linea di conto i metodi che tendono a completare o ricostruire una contabilità mancante e quelli che si fondano sui dati basati sull'esperienza in rapporto ai risultati parziali incontestati derivanti dalla contabilità. Le parti probanti della contabilità e i documenti esistenti devono essere presi in considerazione, per quanto possibile, nella stima. Essi possono altresì servire di base di calcolo (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.5.1 con rinvii).

E. 6.5.2

Nella procedura di ricorso il contribuente può contestare l'adempimento dei presupposti per una stima, come pure la stima stessa delle cifre d'affari realizzate in quanto tali. Orbene, l'onere della prova in merito alla sussistenza dei presupposti per procedere ad una tassazione d'ufficio (primo stadio), come pure riguardo ai motivi alla base della conseguente stima (secondo stadio), incombono all'AFC. Ciò precisato, nell'esaminare la correttezza della stima effettuata dall'autorità inferiore il Tribunale amministrativo federale procede con un certo riserbo e non sostituisce il proprio potere di apprezzamento a quello di quest'ultima, se non in presenza di errori manifesti. Qualora i presupposti per una tassazione d'ufficio siano dati, la prova che le valutazioni svolte dall'AFC non sono corrette rispettivamente portano a risultati manifestamente errati spetta al contribuente (terzo stadio). In tale ottica, è necessario che il contribuente indichi chiaramente in che misura la pretesa fiscale debba essere minore di quella valutata dall'AFC, dimostrando che il risultato

della valutazione è frutto di errori rilevanti. Egli non può limitarsi a criticare in via del tutto generica le basi del calcolo, bensì deve dimostrare con dei documenti giustificativi che la stima effettuata dall'AFC è manifestamente erronea (cfr. sentenza del TF 2C_1077/2012 del 24 maggio 2014 consid. 2.5). Solo in tal caso il Tribunale sostituisce il suo potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, correggendo la tassazione (cfr. sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 5.5; 2C_502/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.5.2 con rinvii).

E. 6.6

Giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c LIP, l'imposta preventiva scade trenta giorni dopo che è sorto il credito fiscale. Per i redditi da capitale mobiliare, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile (cfr. art. 12 cpv. 1 LIP). Un interesse di mora del 5% annuo è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal cpv. 1 fino al giorno del pagamento (cfr. art. 12 cpv. 2 LIP in combinato disposto con l'art. 1 dell'ordinanza del 29 novembre 1996 del Dipartimento federale delle finanze concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva [RS 642.212]; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.6 con rinvii).

E. 6.7.1

Allorquando la sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61 LIP è stabilita con verosimiglianza, in virtù del rinvio dell'art. 67 cpv. 1 LIP, la riscossione posticipata dei crediti d'imposta preventiva è retta dall'art. 12 DPA (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.7.1 con rinvii).

E. 6.7.2

L'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa elusa. Di conseguenza, quando una società effettua una prestazione valutabile in denaro a favore dei titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone a lei vicine, senza deduzione dell'imposta preventiva sottratta (cfr. art. 20 cpv. 1 OIPrev in correlazione con l'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP), quest'ultimi sono chiamati, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, a restituire la somma di cui hanno indebitamente fruito. Accanto a dette persone beneficiarie della prestazione valutabile in denaro, tenuta al pagamento è altresì la stessa società che l'ha erogata (cfr. art. 10 cpv. 1 LIP in correlazione con l'art. 14 cpv. 1 LIP). Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale. L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale. L'art. 12 cpv. 1 DPA permette dunque di procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia punibile. In virtù dell'art. 12 cpv. 3 DPA, la persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il cpv. 2, della somma da pagare o da restituire (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.7.2 con rinvii).

E. 7

Stabiliti i principi applicabili, per poter verificare la fondatezza della ripresa d'imposta preventiva in oggetto, il Tribunale deve in primo luogo determinare se per il periodo fiscale dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 l'autorità inferiore poteva ritenere nei confronti della B. _____, la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro soggette all'imposta preventiva ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 1 OIPrev, in particolare fondandosi sugli elementi di prova raccolti dalla DAPI, così come da lei poi ripresi puntualmente nella decisione impugnata. Più concretamente, per il Tribunale si tratterà dunque (1) di verificare se nel caso della B. _____ le tre (quattro) condizioni cumulative alla base della sussistenza di una prestazione valutabile in denaro risultano qui adempiute (cfr. consid. 7.1 del presente giudizio). In caso affermativo, (2) il Tribunale dovrà poi stabilire se vi siano i presupposti per una tassazione d'ufficio (cfr. consid. 7.2 del presente giudizio), dal momento che l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - ha ricorso alla ricostruzione delle cifre d'affari non contabilizzate dalla B. _____ per stabilire l'entità delle prestazioni valutabili in denaro, ovvero la base imponibile all'imposta preventiva. In caso affermativo, (3) il Tribunale dovrà poi verificare se la ricostruzione dell'ammontare delle prestazioni valutabili in denaro erogate dalla B. _____ è corretta o meno (cfr. consid. 7.3 del presente giudizio). In correlazione con quest'ultimo punto, (4) il Tribunale dovrà infine verificare l'attribuzione delle prestazioni valutabili in denaro ai relativi beneficiari operata dall'autorità inferiore (cfr. consid. 7.4 del presente giudizio).

E. 7.1

Ciò premesso, il Tribunale deve innanzitutto verificare se nel caso della società B. _____ l'autorità inferiore poteva ritenere la sussistenza di prestazioni effettuate senza ottenere un'adeguata controprestazione nella forma di distribuzioni dissimulate di utile ai suoi azionisti (cfr. in merito all'onere probatorio a carico dell'autorità fiscale, consid. 6.4.2 del presente giudizio). Come detto, si tratta qui di esaminare l'adempimento dei presupposti alla base di una prestazione valutabile in denaro (cfr. in merito ai presupposti, consid. 6.2.1 del presente giudizio).

E. 7.1.1.1

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore - sulla base delle risultante dell'inchiesta penale amministrativa della DAPI, così come riassunta nel PVF del 15 giugno 2015 - ha ritenuto nei confronti della B. _____ la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro nella forma di « distribuzioni dissimulate di utile » ai due presunti azionisti e amministratori di fatto, ovvero il ricorrente e il signor E. _____. Nel periodo fiscale dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 la società avrebbe infatti rinunciato a loro favore ad una parte degli utili di sua spettanza, da lei conseguiti mediante l'attività di affittacamere del postribolo « C. _____ », omettendo di contabilizzarla nei propri rendiconti (cfr. decisione impugnata, consid. 3.1.1).

E. 7.1.1.2

Più nel dettaglio, l'autorità inferiore ha innanzitutto constatato che le società coinvolte nella gestione della « C. _____ » e del « F. _____ » - tra cui anche la B. _____ - avrebbero disposto solo di una contabilità di « facciata » stilata dal signor G. _____, utilizzata ufficialmente e riportante solo una parte dei ricavi d'esercizio. In alcuni casi non sarebbero neppure stati ritrovati i relativi giustificativi. Confrontando i documenti sequestrati con la contabilità delle varie società, nonché prendendo in considerazione le varie testimonianze, l'autorità inferiore - così come la DAPI prima di lei - ha dunque rilevato la sussistenza di

cifre d'affari non contabilizzate dalle varie società interessate (cfr. decisione impugnata, consid. 3.1.1). Essa ha poi ritenuto che si trattava palesemente di vantaggi e di prestazioni che non sarebbero mai stati accordati ad un terzo esterno alla società, senza controprestazione corrispondente e senza essere contabilizzati. Ciò non avrebbe alcuna giustificazione economica e troverebbe la sua motivazione solo e unicamente sulla base dello stretto legame tra queste persone e la società (cfr. decisione impugnata, consid. 3.2.1). Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto la mancata contabilizzazione dei ricavi della società come talmente insolita che difficilmente avrebbe potuto passare inosservata ai suoi organi (cfr. decisione impugnata, consid. 3.3). Ora, l'autorità inferiore ha ritenuto che i beneficiari delle predette prestazioni valutabili in denaro non potevano che essere il qui ricorrente e il signor E._____. Essa ha infatti ritenuto che secondo le deposizioni dei gerenti e degli impiegati del « F._____ » e della « C._____ » la DAPI sarebbe riuscita a percorrere a ritroso il cammino degli utili della B._____ e delle altre società coinvolte, constatando uno specifico « modus operandi ». Più concretamente, per ognuna delle società coinvolte, il gerente di turno avrebbe portato quotidianamente gli incassi e le liste giornaliere con i giustificativi del « F._____ » presso l'ufficio del ricorrente e del signor E._____, da loro indicati quali persone di riferimento per le attività della « C._____ ». Nessuno, a parte il signor E._____ e il ricorrente, sarebbe stato presente al momento della suddivisione degli utili e della decisione del loro impiego. Sarebbero stati altresì costoro a scegliere i giustificativi che avrebbero poi consegnato al signor G._____ affinché li registrasse nella contabilità ufficiale delle società. Già per questo motivo, l'autorità inferiore - come la DAPI prima di lei - ha dunque considerato il ricorrente e il signor E._____ quali beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro effettuate dalla B._____. Visto poi il ruolo predominante e a tratti addirittura esclusivo rivestito dai due succitati nella gestione delle società, essa ha poi ritenuto gli stessi pure quali loro azionisti. Essa ha ritenuto che il fatto che le società avrebbero effettuato nei loro confronti innumerevoli prestazioni senza adeguata controprestazione non potrebbe infatti essere spiegato che con il loro legame di partecipazione (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.2.2). Per qualificare il ricorrente di azionista e beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro, l'autorità inferiore - e prima di lei la DAPI - si è fondata in particolare su quanto risultante dalle prove testimoniali (cfr. consid. 7.1.1.3 del presente giudizio) e dalla ricostruzione del patrimonio del ricorrente (cfr. consid. 7.1.1.4 del presente giudizio).

E. 7.1.1.3

Più concretamente, l'autorità inferiore - e prima di lei la DAPI - si è fondata sulle prime deposizioni dell'8 marzo 2012 rilasciate dai signori G._____, D._____ e L._____, tutte concordanti tra di loro, dalle quali sarebbe risultato quanto segue (cfr. processi verbali d'interrogatorio [di seguito: PVI], in: Classificatore Interrogatori, di cui all'inc. AFC). L'8 marzo 2012, il signor G._____ ha dichiarato di aver ricevuto mandato di allestire la contabilità della B._____ dal ricorrente e il signor E._____ e che il suo compito era di registrare la documentazione di tutte le società a loro riconducibili (cfr. PVI G._____ dell'8 marzo 2012, pagg. 4 seg., 9 e 15). Il 20 marzo 2013, egli ha poi indicato, confermando pertanto quanto dichiarato da alcuni gerenti/responsabili delle attività della « C._____ », che al termine del turno serale i contanti venivano depositati in cassaforte in una busta con le relative pezze contabili e che la mattina seguente tale busta veniva portata in fiduciaria nell'ufficio del ricorrente e del signor E._____. Il signor G._____ trovava poi nella sua cassetta le fatture pagate e i giustificativi da inserire in contabilità. In tale occasione, egli ha altresì dichiarato che il ricorrente prendeva una parte delle azioni al

portatore per garantirsi l'affitto delle società (cfr. PVI G. _____ del 20 marzo 2013, pagg. 3 seg. e 9). Il 27 giugno 2013, egli ha poi confermato che 78 azioni al portatore erano detenute dal ricorrente per garantirsi l'affitto, mentre le restanti 22 azioni al portatore dal signor E. _____ per garantirsi lo stipendio (cfr. PVI G. _____ del 27 giugno 2013, pagg. 3-4). L'8 marzo 2012, il signor D. _____ - amministratore unico di alcune società che gestivano la « C. _____ », tra cui la B. _____, ma che di fatto si occupava solo della manutenzione dello stabile - ha dichiarato che l'incasso veniva depositato nella cassaforte del bar e che non sapeva cosa succedeva con i soldi successivamente ma che li prendevano il ricorrente e il signor E. _____ (cfr. PVI D. _____ dell'8 marzo 2012, pag. 3). L'8 marzo 2012, il signor L. _____ - amministratore unico di alcune società che gestivano la « C. _____ », tra cui la B. _____, ma che di fatto era il gerente/responsabile di tali attività - ha dichiarato che gli incassi venivano portati nell'ufficio del signor G. _____ e consegnati a lui o al ricorrente o al signor E. _____. Questi eseguivano poi tutta la parte amministrativa e cambiavano diverse società, circa ogni anno, anno e mezzo. Egli ha pure dichiarato di avere dei dubbi sull'irregolarità del loro modo di agire e per tale motivo ha tenuto i documenti anche se il signor E. _____ e il ricorrente gli chiedevano continuamente di distruggerli. Per finire il signor L. _____ ha pure indicato di presumere che il signor E. _____ e il ricorrente fossero gli azionisti principali di tutte le società. Erano loro che comandavano e decidevano per le società e che chiedevano di ricevere tutti gli incassi del giorno precedente, mentre il signor G. _____ era soltanto il contabile. Per finire egli ha indicato che la busta del bar e della residenza veniva consegnata al signor E. _____ o al ricorrente, questi la aprivano e davano al signor G. _____ solo i giustificativi di cassa e spese generali. A suo avviso inoltre, la persona che aveva più poteri era comunque il ricorrente, proprietario dell'immobile (cfr. PVI L. _____ dell'8 marzo 2012, pagg. 3-5).

E. 7.1.1.4

Ad ulteriore comprova della tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato l'azionista - o perlomeno una persona vicina - e avrebbe beneficiato degli introiti delle società legati alle attività della « C. _____ » e del « F. _____ », l'autorità inferiore ha poi ritenuto che vi sarebbe altresì l'analisi della sua situazione patrimoniale, così come risultante dalla ricostruzione del suo patrimonio effettuata dalla DAPI per gli anni 2003-2011 contenuta nel « classificatore H. _____ ». Più nel dettaglio, sulla base della documentazione sequestrata nell'ambito dell'inchiesta penale amministrativa, la DAPI sarebbe riuscita a stabilire che il saldo dei redditi non dichiarati dal ricorrente al fisco, dal 2003 al 2011, ammonterebbe a 3'906'635.59 franchi. Tenuto conto delle osservazioni del ricorrente, la DAPI ha poi corretto la propria ricostruzione stabilendo il saldo dei redditi non dichiarati a 4'629'167 franchi. In tali circostanze, l'autorità inferiore ha ritenuto come lampante il fatto che il ricorrente dovesse avere una fonte di entrate sconosciuta, dalla quale percepiva almeno mezzo milione di franchi all'anno. Tale evenienza non essendo stata sufficientemente giustificata dal ricorrente, essa ha dunque ritenuto che egli avrebbe indubbiamente beneficiato di ingenti entrate provenienti dall'altra fonte, ovvero dalle attività legate al bar e al postribolo (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.2.3).

E. 7.1.2

A tal proposito, il Tribunale osserva come l'analisi della DAPI che precede, così come ripresa dall'autorità inferiore risulti verosimilmente corretta. All'epoca della decisione impugnata, tutti gli elementi a disposizione dell'autorità inferiore erano infatti tali che essa

potrebbe ritenere la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile erogate dalla B. _____ - così come dalle altre società interessate - ai suoi azionisti. In effetti, nel caso della società B. _____ la sussistenza di una contabilità lacunosa/assente risulta chiaramente dal PVF del 15 giugno 2015, ove « il scriteriato metodo di gestione » delle società è stato rilevato in dettaglio, precisando per ogni società coinvolta se i conti annuali sono stati presentati all'autorità fiscale oppure se essi sono stati ritrovati presso il domicilio della società pur non essendo stati presentati all'autorità fiscale, rispettivamente se gli stessi non sono stati allestiti del tutto (cfr. PVF, punto n. 3.1). In tale contesto, che la B. _____ non abbia contabilizzato parte dei ricavi di sua spettanza risulta qui verosimile. Peraltro, che le società interessate abbiano tenuto una contabilità lacunosa è un fatto non contestato dal ricorrente (cfr. consid. 4.2 e 7.2 del presente giudizio), sicché non vi è motivo di mettere in dubbio tale evenienza. La mancata contabilizzazione dei ricavi è così insolita, che non poteva essere ignorata dagli organi della società. Nella misura in cui il modus operandi descritto dall'autorità inferiore trova riscontro negli atti, il Tribunale ritiene poi che detta autorità poteva inoltre presumere che i beneficiari delle cifre d'affari conseguite e non contabilizzate dalle varie società - e dunque la B. _____ - non potevano che essere i loro azionisti, ovvero il signor E. _____ e il qui ricorrente.

E. 7.1.3

Ciò sancito, per quanto concerne più specificamente la qualità di beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro del ricorrente e del signor E. _____, si impongono le seguenti precisazioni.

E. 7.1.3.1

Al riguardo, il Tribunale ricorda innanzitutto che la prova diretta che il beneficiario della prestazione valutabile in denaro è un azionista o un terzo vicino alla società contribuente non è necessaria, essendo infatti sufficiente che non sia possibile spiegare in alcun altro modo lo svolgimento dell'insolita operazione. In tale senso, basta che vi siano sufficienti indizi che una determinata prestazione è stata erogata ad un azionista o ad una terza persona (cfr. consid. 6.4.2 del presente giudizio). Dal punto di vista dell'art. 12 cpv. 2 DPA, per l'imposizione al pagamento dell'imposta preventiva elusa, è poi sufficiente che la persona assoggettata possa essere ritenuta come colei che ha beneficiato delle prestazioni valutabili in denaro (cfr. consid. 6.7.2 del presente giudizio).

E. 7.1.3.2

Ora, a mente del Tribunale, l'autorità inferiore aveva sufficienti indizi per ritenere il ricorrente e il signor E. _____ quali beneficiari delle prestazioni erogate dalla B. _____, nonché delle altre società interessate. Più nel dettaglio, a prescindere dalla questione a sapere se il ricorrente e il signor E. _____ possano o meno essere qualificati di azionisti delle varie società interessate, così come ritenuto dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che in ogni caso vi siano sufficienti elementi per considerarli quali persone vicine. In effetti, il Tribunale non può fare a meno di rilevare la particolare posizione da essi assunta nell'ambito della gestione della « C. _____ » e del « F. _____ », così come risultante dal PVF del 15 giugno 2015. Se da un lato, il signor E. _____ si occupava della gestione del personale, gestiva le liquidità e preparava le pezze contabili (cfr. PVF, punti n. 4.4.3 - 4.4.4), il ricorrente era indubbiamente il proprietario dello stabile dato in locazione alle varie società che si sono susseguite nella gestione della « C. _____ » e del « F. _____ » (cfr. PVF, punto n. 4.4.7). A ciò si aggiunge il fatto che era il ricorrente a fornire alle nuove

società una parte dei beni necessari per l'esercizio di queste due attività, tramite la società V._____ a lui riconducibile. Il ricorrente non solo redigeva i contratti di locazione - stabilendo autonomamente l'affitto - e (quando redatti) di noleggio delle suppellettili delle società, ma sostanzialmente decideva quale società potesse svolgere l'attività d'affittacamere e di bar nei suoi locali. Per la DAPI, chi firmava i contratti di locazione a nome delle società, erano degli uomini di paglia (cfr. PVF, punti n. 4.4.7 e n. 4.5).

E. 7.1.3.3

Dal PVF del 15 giugno 2015 - a cui si rinviano le parti per i dettagli - risulta poi chiaramente che il signor E._____ e il ricorrente intrattenevano dei rapporti inusuali con le varie società (cfr. PVF, punto n. 4.5). A titolo esemplificativo, il Tribunale trova particolarmente strano il sistema di deposito a garanzia degli affitti messo in opera per le varie società, ove lo stesso non veniva versato o versato solo in parte. Se il ricorrente avesse agito solo in qualità di proprietario, non si spiega allora per quale motivo egli avrebbe dovuto rinunciare alla garanzia e/o parte di essa, rispettivamente procedere lui stesso al suo versamento in alcuni casi (cfr. PVF, punti n. 4.5.2 - 4.5.7). Anche l'influenza del ricorrente nella gestione dell'inventario delle suppellettili del « F._____ » e della « C._____ », tramite la società V._____, appare alquanto strana (cfr. PVF, punti n. 4.5.1, n. 4.5.8 - 4.5.9). Si noti ad esempio come al passaggio dell'inventario da una società all'altra, la società venditrice interessata abbia registrato delle perdite consistenti, generando invece per il ricorrente in maniera indiretta degli utili (cfr. PVF, punto n. 4.5.8). Alquanto bizzarro risulta altresì il fatto che erano le stesse società che si sono susseguite nell'occupazione dei locali ad aver effettuato, a loro spese, degli importanti lavori di ristrutturazione degli stabili e non il ricorrente, in qualità di proprietario (cfr. PVF, punto n. 4.5.18). Ora, tenuto conto del periodo relativamente breve di gestione delle varie società, non si spiega per quale motivo le stesse avrebbero dovuto investire in tali lavori in qualità di locatarie. Per spiegare ciò, il ricorrente ha semplicemente indicato che se avesse finanziato lui i lavori, avrebbe dovuto aumentare l'affitto. Tale spiegazione non è però qui plausibile. Non si spiega poi come sia possibile che le varie società che hanno gestito il « F._____ » e la « C._____ » abbiano continuato ininterrottamente detta gestione, senza un solo giorno di interruzione; malgrado vi fossero dei cambiamenti improvvisi di gestione a seguito del fallimento delle società, i loro collaboratori continuavano ad avere accesso ai locali. Ciò appare alquanto strano se si pensa che formalmente ogni cambio di gestione - qualora il ricorrente fosse stato semplice proprietario - avrebbe dovuto comportare un tempo di adattamento, lo stesso dovendo segnatamente discutere con le nuove società dei nuovi contratti di locazione e della fornitura delle suppellettili (cfr. PVF, punto n. 4.5.16).

E. 7.1.3.4

A ciò si aggiunge quanto risultante dalla ricostruzione patrimoniale del ricorrente effettuata dalla DAPI e contenuta nel « classificatore H._____ », poi ripresa dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. A tal proposito, al fine di evitare ripetizioni, si rinviano le parti al consid. 10 del presente giudizio, ove detta ricostruzione verrà analizzata in maniera approfondita dal Tribunale, tenuto conto delle puntuali censure del ricorrente sollevate in questa sede. Per quanto qui necessario, il Tribunale si limita a precisare che in base a detta ricostruzione patrimoniale, l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - ha potuto appurare che durante i periodi fiscali 2003-2011 il ricorrente avrebbe percepito redditi di fonte ignota e non giustificabili in altro modo se non con un nesso con le distribuzioni dissimulate di utile erogate dalle società che si sono susseguite nella gestione del « F._____ » e della «

C._____ ». Dinanzi all'autorità inferiore, chiamato ad esprimersi al riguardo, il ricorrente si era limitato a contestare alcuni punti della ricostruzione del suo patrimonio contenuta nel « classificatore H._____ », poi ripresi dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.2.3). Detto elemento - in aggiunta a quanto già risultante dagli altri elementi (cfr. consid. 7.1.3.1-7.1.3.3 del presente giudizio) - annovera dunque ulteriormente la tesi secondo cui il ricorrente può essere considerato come il beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro qui litigiose. Ciò rilevato, va qui già sin d'ora sottolineato che questa ricostruzione patrimoniale del ricorrente contenuta nel « classificatore H._____ » non è un elemento alla base del calcolo delle prestazioni valutabili in denaro in oggetto. Come verrà esposto successivamente (consid. 7.3.1 del presente giudizio), quest'ultime sono infatti state determinate dall'autorità inferiore sulla base di altri elementi.

E. 7.1.3.5

In definitiva, alla luce degli elementi che precedono, visto il ruolo assunto dal ricorrente, non vi è chi non veda come lo stesso possa essere qui ritenuto quale persona vicina alle società interessate, che si sono susseguite nella gestione « F._____ » e la « C._____ ». Che il ricorrente sia o meno (stato) azionista o amministratore unico di fatto, nulla cambia al fatto che tutti gli elementi dell'incarto non permettono di escludere a priori un suo coinvolgimento nella vicenda e di ritenere che lo stesso non abbia percepito - oltre ai canoni di locazione - alcunché dalle varie società interessate.

E. 7.2

Appurata la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro, il Tribunale deve ora esaminare se in concreto vi sono i presupposti per una tassazione d'ufficio (cfr. consid. 6.5 del presente giudizio), dal momento che l'autorità inferiore - e prima di lei la DAPI - ha ricorso alla ricostruzione delle cifre d'affari non contabilizzate dalla B._____ per stabilire l'entità delle prestazioni valutabili in denaro, ovvero la base imponibile all'imposta preventiva. Al riguardo, Tribunale osserva come nel caso della società B._____ la sussistenza una contabilità lacunosa/assente risulti chiaramente dall'incarto in generale, ma più specificamente dagli elementi seguenti: dal PVF del 15 giugno 2015, ove « il scriteriato metodo di gestione » delle società è stato rilevato in dettaglio, precisando per ogni società coinvolta se i conti annuali sono stati presentati all'autorità fiscale oppure se essi sono stati ritrovati presso il domicilio della società pur non essendo stati presentati all'autorità fiscale, rispettivamente se gli stessi non sono stati allestiti del tutto (cfr. PVF, punto n. 3.1). Risulta altresì che pure il ricorrente, il signor E._____ e il signor G._____ all'epoca in cui è stato stilato il predetto PVF (nel 2015), non avevano ancora presentato tutte le loro dichiarazioni fiscali personali (il ricorrente e il signor E._____ dal 2010, il signor G._____ dal 2013; cfr. PVF, punto n. 1.1). Peraltro, che le società interessate abbiano tenuto una contabilità lacunosa è un fatto non contestato dal ricorrente (cfr. consid. 4.2 e 7.1.2 del presente giudizio), sicché non vi è motivo di mettere in dubbio tale evenienza. In tali circostanze, vista altresì la mancata collaborazione da parte delle persone coinvolte nella vicenda e/o nella gestione delle predette società, nonché visto il sospetto di reati finanziari in materia d'imposte dirette nonché d'imposta preventiva, si deve ritenere che è a giusto titolo che la DAPI e poi l'autorità inferiore hanno ricorso ad una stima - ovvero una tassazione d'ufficio - per ricostruire le cifre d'affari della B._____ (cfr. consid. 6.5.1 del presente giudizio).

E. 7.3

Ciò stabilito, il Tribunale deve ora verificare se la ricostruzione da parte dell'autorità inferiore dell'ammontare delle prestazioni valutabili in denaro erogate dalla B. _____ è plausibile, adeguata e corretta. In tale contesto, si precisa che il Tribunale non si discosta dalla stima dell'autorità inferiore, se non in presenza di errori manifesti (cfr. consid. 6.5.2 del presente giudizio).

E. 7.3.1

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore si è essenzialmente fondata sulla ricostruzione della DAPI riassunta nel PVF del 15 giugno 2015. Ora, per stabilire le cifre d'affari delle varie società coinvolte nella gestione della « C. _____ », la DAPI ha essenzialmente proceduto come segue. Per il periodo dal 2006 al 30 giugno 2011, essa ha in primo luogo determinato la cifra d'affari realizzata da dette società sulla base della documentazione sequestrata, nonché di quanto emerso dall'inchiesta. Da detta stima, essa ha poi dedotto la cifra d'affari contabilizzata ufficialmente dalle varie società e i costi comprovati dai giustificativi, ottenendo così la distribuzione dissimulata di utile a cui aggiungere le distribuzioni attribuibili ad ogni singolo azionista. Per il periodo a partire dal luglio 2011, la distribuzione dissimulata di utile è stata calcolata deducendo ai presunti ricavi realizzati dalla società, i relativi costi (cfr. PVF, punto n. 3.3.3; decisione impugnata, consid. 3.1.1). Nel caso specifico della B. _____, la DAPI si è fondata sui documenti sequestrati presso il responsabile dell'esercizio pubblico « F. _____ », il signor L. _____, nei quali sarebbero stati indicati i ricavi mensili e giornalieri di ogni camera, rispettivamente il numero di camere ed il prezzo pagato dalle ragazze. Non avendo ritrovato la scheda mensile di aprile 2006, bensì unicamente le schede giornaliere di quel mese, la DAPI ha quindi sommato gli importi giornalieri per giungere alla cifra d'affari di aprile 2006 di 112'660 franchi. A questa cifra la DAPI ha poi aggiunto l'importo di 654'150 franchi risultante dalle schede mensili dei mesi restanti di gennaio, marzo, maggio e giugno 2006. La DAPI è quindi giunta ad una cifra d'affari complessiva per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006 pari a 766'810 franchi (cfr. circa i dettagli alla base della ricostruzione delle cifre d'affari non contabilizzate, PVF, punto n. 3.3, pagg. 25 - 32; decisione impugnata, consid. 3.1.1). Confermando detta ricostruzione della DAPI, l'autorità inferiore ha poi sottolineato di aver ritenuto nella sua precedente decisione 29 aprile 2014 una cifra d'affari totale più bassa di 840 franchi, ovvero pari a 765'970 franchi. Nella decisione impugnata, essa ha pertanto deciso di prendere in considerazione la cifra d'affari totale di 765'970 franchi più favorevole al ricorrente. Da detta cifra d'affari, essa ha poi dedotto i ricavi già contabilizzati dalla B. _____ di 328'090 franchi. Così facendo, i ricavi non contabilizzati dalla B. _____ nel proprio esercizio 2006 ammonterebbero in totale a 437'880 franchi (cfr. decisione impugnata, consid. 3.1.1): Ricavi 01.01.2006-30.06.2006 fr. 765'970.00 ./ ricavi contabilizzati fr. 328'090.00 Totale ricavi non contabilizzati fr. 437'880.00 L'autorità inferiore ha dunque ritenuto che durante il periodo fiscale dal 1° gennaio 2006 al 31 luglio 2006 la B. _____ avrebbe erogato ai propri azionisti delle prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile per un importo totale pari a 437'880 franchi (cfr. decisione impugnata, consid. 3.1.3).

E. 7.3.2

Visti gli atti dell'incarto - in particolar modo il PVF del 15 giugno 2015 e i relativi allegati - quanto ritenuto dall'autorità inferiore e dalla DAPI appare non solo plausibile, ma del tutto convincente, sicché il Tribunale non può che confermare le loro conclusioni. La

ricostruzione delle cifre d'affari della DAPI ripersa dall'autorità inferiore - così come appena esposta poc'anzi (cfr. consid. 7.3.1 del presente giudizio) - appare infatti qui convincente, la stessa fondandosi sui documenti giustificativi a disposizione, le testimonianze delle varie persone ivi impiegate, nonché la contabilità esistente. All'epoca della decisione impugnata, tutti gli elementi a disposizione dell'autorità inferiore erano tali ch'essa poteva partire dal presupposto ch'effettivamente la B._____ non aveva contabilizzato nei propri rendiconti i ricavi provenienti dalla locazione delle stanze nella « C._____ » alle prostitute, detto elemento non essendo di per sé stato contestato dettagliatamente dal ricorrente a quel preciso momento. A suo tempo, il ricorrente si era infatti limitato a contestare in maniera generica l'esistenza dei ricavi non contabilizzati nonché il calcolo alla sua base. Per tale motivo, l'autorità inferiore aveva ritenuto la mancata contabilizzazione dei suddetti ricavi da parte della B._____ come un fatto accertato. Dinanzi al Tribunale, è poi solo nell'ambito della sua replica 30 luglio 2018 e degli scritti successivi che il ricorrente contesta la sussistenza stessa di ricavi non contabilizzati dalle varie società, ivi compresa la società B._____, nonché l'esistenza stessa di prestazioni valutabili in denaro. Sennonché, come già sottolineato dal Tribunale (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio), anche in questo caso si tratta di mere contestazioni di natura generale, non sostanziate da elementi probatori tali da mettere in dubbio la correttezza della ricostruzione delle cifre d'affari della DAPI, poi ripresa dall'autorità inferiore. In tale frangente, in assenza altresì di errori manifesti, il Tribunale non intravede alcun valido motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo e procedere ad un esame più approfondito della predetta ricostruzione delle prestazioni valutabili in denaro erogate dalla B._____, rispettivamente per discostarsene (cfr. consid. 6.5.2 del presente giudizio). Si deve pertanto concludere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - ha ritenuto la sussistenza di cifre d'affari conseguite e non contabilizzate dalla B._____ nel periodo fiscale dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, per un importo pari a 437'880 franchi.

E. 7.4

Da ultimo, il Tribunale deve ora verificare l'attribuzione delle prestazioni valutabili in denaro ai relativi beneficiari operata dall'autorità inferiore. Più concretamente, si tratta di stabilire se l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - poteva attribuire al ricorrente il 78% delle prestazioni valutabili in denaro in oggetto e il restante 22% al signor E._____.

E. 7.4.1.1

Al riguardo, nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha indicato di non essere stata in grado di determinare esattamente quanto avrebbero incassato il ricorrente e il signor E._____, da lei ritenuti beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro in oggetto, nella loro qualità di azionisti dalle B._____ e delle altre società interessate. Per tale motivo, essa indica di essersi fondata su una ricostruzione dell'azionariato per stabilire in che misura ciascuno di essi avrebbe beneficiato dell'indebito profitto, ossia dei ricavi non contabilizzati dalle varie società interessate, così come determinata dalla DAPI durante la sua inchiesta, basandosi sulle azioni ritrovate e le dichiarazioni dei testi. A mente dell'autorità inferiore, questa sarebbe infatti l'indicazione più probante per determinare in che misura il ricorrente sia assoggettato al pagamento posticipato dell'imposta preventiva ex art. 12 cpv. 2 DPA (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3).

E. 7.4.1.2

Più concretamente, tenuto conto del medesimo « modus operandi » adottato dalle varie società anonime che si sono succedute nella gestione del « F._____ » e della « C._____ » tra il 2005 e il 2012, la DAPI ha attribuito una quota del 22% al signor E._____ e una quota del 78% al ricorrente, per tutte le società coinvolte e dunque anche la B._____.

Questo dato si baserebbe in particolare sulle seguenti constatazioni. In data 8 marzo 2012 e 13 aprile 2012, la DAPI avrebbe constatato l'esistenza di 22 azioni detenute dal signor E._____ per le società P._____, T._____, S._____, O._____ (azioni sequestrate a casa sua) e B._____ (azioni ritrovate in una cassetta di sicurezza di sua appartenenza (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3). L'8 marzo 2012 e il 20 marzo 2013 il signor G._____ avrebbe dichiarato di essere solo l'amministratore unico di paglia di varie società, tra cui W._____, AA._____, forse B._____, R._____, S._____, BB._____, M._____, N._____ e O._____. Egli avrebbe allestito la contabilità e compilato le dichiarazioni fiscali di tali società a seguito di mandati conferitegli dal ricorrente e il signor E._____, nonché registrato la contabilità in base ai giustificativi portatigli di regola dal signor E._____. Il signor G._____ ha pure dichiarato che il ricorrente avrebbe preso una parte delle azioni al portatore per garantirsi l'affitto delle società mentre il signor E._____ l'altra parte per garantirsi lo stipendio. In tali occasioni e soprattutto il 27 giugno 2013, il signor G._____ avrebbe altresì dichiarato che per ogni società coinvolta, 22 azioni sarebbero state detenute dal signor E._____ a titolo di garanzia dello stipendio, mentre le restanti 78 azioni dal ricorrente a titolo di garanzia del pagamento dell'affitto. Qualcuna sarebbe stata presa da lui e qualcuna conservata nell'incarto della società presso la fiduciaria. Dopo l'avvio dell'inchiesta, il signor CC._____ avrebbe ritirato le azioni. Egli ha pure indicato che « comunque le azioni era di A._____ », salvo poi correggersi che non sapeva se le azioni erano del ricorrente, ma che comunque erano da lui detenute a garanzia dell'affitto. Il signor G._____ ha pure precisato che il ruolo del signor CC._____ sarebbe stato solo quello di costituire le società e di occuparsi di consulenza e gestione esterna. Tale ripartizione avrebbe trovato poi conferma nelle analisi patrimoniali del signor E._____ e del ricorrente svolte dalla DAPI in rapporto ai redditi da loro conseguiti (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3). In tale contesto, l'autorità inferiore ha poi sottolineato che dall'inchiesta condotta dalla DAPI relativa alle attività della « C._____ », sarebbe emerso che le azioni delle varie società coinvolte - tra cui la B._____ - detenute dal signor CC._____ non avrebbero mai realmente appartenuto a quest'ultimo, bensì al ricorrente e al signor E._____. Di fatto, il signor CC._____ avrebbe funto unicamente da presta nome a beneficio del ricorrente e del signor E._____ che non desideravano essere ricollegati alle loro società. Egli, dietro compenso, avrebbe costituito delle società (all'epoca 30-40 società), delle quali spesso sarebbe risultato essere l'amministratore unico o azionista di facciata. Tuttavia, il signor CC._____ non avrebbe avuto nessun vero ruolo nella gestione della società, né tantomeno nella decisione dell'impiego degli utili correnti. Tale evenienza sarebbe stata confermata dal signor G._____ (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3). Visto quanto precede, tenuto conto altresì della ricostruzione del patrimonio del ricorrente di cui al « classificatore H._____ » confermando la plausibilità di detta proporzione, l'autorità inferiore ha dunque deciso di prendere in considerazione la proporzione 78%-22% e di attribuire al ricorrente il 78% delle prestazioni valutabili in denaro e la parte restante 22% al signor E._____ (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3).

E. 7.4.2.1

In proposito, il Tribunale è di avviso che gli elementi evocati dall'autorità inferiore (cfr. consid. 7.4.1 del presente giudizio) per ripartire le prestazioni valutabili in denaro tra il ricorrente e il signor E. _____, in base alla proporzione 78%-22% risultante dalla ricostruzione della composizione dell'azionariato delle varie società interessate, siano plausibili e sensati. In assenza di altri elementi, il Tribunale è infatti di avviso che l'autorità inferiore - e la DAPI prima di lei - era legittimata a fondarsi sull'ipotetica composizione dell'azionariato delle varie società, per stabilire in che proporzione il ricorrente e il signor E. _____ abbiano percepito dette prestazioni. Più nel dettaglio, il Tribunale osserva come dall'incarto risulti che il capitale azionario delle varie società era suddiviso in azioni al portatore. In tale contesto, appare ovvio come l'identificazione degli azionisti risulti alquanto difficoltosa, se non addirittura impossibile, dette azioni - per definizione - non essendo nominali. Ora come visto (cfr. consid. 7.4.1 del presente giudizio), per la ricostruzione, la DAPI si è basata sul ritrovamento di 22 azioni di varie società presso l'abitazione del signor E. _____ e in una cassetta di sicurezza, nonché sulle dichiarazioni del signor G. _____ secondo cui il signor E. _____ avrebbe detenuto dette 22 azioni a titolo di garanzia dello stipendio e il ricorrente le restanti 78 azioni a titolo di garanzia dell'affitto. Tenuto conto del ruolo di « uomo di paglia » dei vari amministratori unici, nonché della posizione particolare del ricorrente e del signor E. _____ nella gestione del « F. _____ » e della « C. _____ », il Tribunale è di avviso che, in assenza di altri elementi circa il numero esatto di azioni detenute dalle persone interessate, la DAPI e l'autorità inferiore potevano partire dal presupposto ch'effettivamente il 22% era detenuto dal signor E. _____ e il restante 78% dal ricorrente (cfr. PVF, punti n. 4.4.10 e n. 4.7). Ebbene, al di là della questione a sapere se il ricorrente poteva o meno essere considerato quale azionista della B. _____ e delle altre società, non si può negare che tutti gli elementi dell'incarto potevano fare comunque presumere che il ricorrente e il E. _____ fossero persone vicine alle varie società (cfr. consid. 7.1 del presente giudizio). Come detto (cfr. consid. 6.4.2 del presente giudizio), ciò è sufficiente per ritenere gli stessi come beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro in oggetto. Che l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - si sia fondata su tale ripartizione per determinare in che misura avrebbero beneficiato delle prestazioni valutabili in denaro non è di per sé scioccante. In questa prima fase del suo esame, il Tribunale giunge dunque alla conclusione che l'autorità inferiore poteva partire dal presupposto che il signor E. _____ e il ricorrente fossero i beneficiari delle prestazioni non contabilizzate dalle varie società, nella proporzione 22% / 78%.

E. 7.5

In definitiva, visto quanto precede, il Tribunale è di avviso che sia a giusto titolo che l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - ha ritenuto nel caso della B. _____ la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile al ricorrente, in ragione del 78%, soggette all'imposta preventiva ai sensi l'art. 4 cpv. 1 lett. b LIP in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 1 OIPrev.

E. 8

Ciò constatato, si tratta ora per il Tribunale di esaminare in dettaglio se sulla base di tutte le censure e gli elementi probatori presentati dal ricorrente in questa sede, lo stesso è riuscito a produrre la controprova inficiante l'analisi dell'autorità inferiore e della DAPI (cfr. consid. 6.4.2 del presente giudizio). Al riguardo, è qui doveroso ribadire che benché le riprese fiscali siano qui recisamente contestate dal ricorrente, lo stesso - per i dieci incarti paralleli che lo concernono - si è tuttavia limitato a censurare la base imponibile all'imposta

preventiva nonché la sua ricostruzione, solo in maniera generale, ovvero senza indicare per quali motivi essa non sarebbe corretta (cfr. consid. 5.3 e 7.3.2 del presente giudizio). Certo, il ricorrente contesta in dettaglio i calcoli contabili proposti dall'amministrazione fiscale segnatamente nel « classificatore H. _____ ». Tuttavia, come lo si vedrà nell'ambito dell'esame di dette censure (cfr. consid. 10.1.1 e 10.1.3 del presente giudizio), questa perizia non è stata direttamente utilizzata per determinare la base imponibile, ovvero la base imponibile nel contesto della tassazione d'ufficio. Questi elementi del « classificatore H. _____ » sono serviti anzitutto a rendere plausibile l'imposizione e a dimostrare che il ricorrente deve aver beneficiato delle prestazioni da parte delle varie società coinvolte - tra cui la B. _____. Di fatto, il ricorrente contesta dettagliatamente solo la sua qualità di azionista occulto e/o di organo di fatto della B. _____ e delle altre nove società che si sono susseguite nella gestione della « C. _____ » e del « F. _____ », negando di aver percepito gli asseriti ricavi che dette società avrebbero omesso di contabilizzare. Egli non avrebbe mai occupato e/o ricoperto, direttamente o indirettamente, alcun ruolo in seno a dette società. In tali circostanze, per il Tribunale si tratta dunque di verificare unicamente se il ricorrente è riuscito a dimostrare di non poter essere considerato in alcun modo quale persona vicina o azionista della B. _____, rispettivamente quale beneficiario delle prestazioni imponibili da lei erogate. In estrema sintesi, a comprova della sua posizione, in sede ricorsuale il ricorrente ha sottolineato che le dichiarazioni dei vari imputati, testimoni e persone informate sui fatti agli atti, nonché le dichiarazioni giurate da lui prodotte con ricorso dei signori L. _____ e K. _____ (cfr. doc. H), come pure la sentenza della Corte di appello e di revisione penale ticinese del 29 novembre 2012 (cfr. doc. D), il contratto fiduciario/ di cessione delle azioni della M. _____ (cfr. doc. F prodotto con replica nell'inc. A-6691/2017) e il contratto fiduciario/di cessione delle azioni della B. _____ (cfr. doc. E), smentirebbero quanto ritenuto dalla DAPI e dall'autorità inferiore, poggiatosi su una parte delle dichiarazioni dei signori G. _____ e L. _____, di cui contesta la valenza probatoria. Gli azionisti diretti e indiretti della B. _____ sarebbe altre persone. Di fatto, dette autorità avrebbero mal interpretato le testimonianze agli atti. Dagli anni 2000, il ricorrente avrebbe gestito unicamente gli immobili detenuti dalle sue società, incassando i proventi delle locazioni degli stabili e occupandosi altresì della loro compravendita. In particolare, dalle varie società qui interessate nell'attività di gestione della « C. _____ » e del « F. _____ » egli avrebbe ricevuto unicamente prestazioni a carattere puramente commerciale, e meglio il corrispettivo per la locazione dello stabile di sua proprietà, ove aveva luogo detta attività (affitto/pigione). Tale evenienza troverebbe conferma altresì in due diverse perizie fiscali: il parere J. _____ (cfr. doc. I prodotto con replica nell'inc. A-6686/2017) e la perizia I. _____ (cfr. doc. L prodotto con replica nell'inc. A-6686/2017). Più concretamente, a mente del ricorrente, il parere J. _____ inficerebbe la ricostruzione degli investimenti immobiliari effettuata dalla DAPI nel cosiddetto « Rapporto A. _____ », secondo cui il ricorrente avrebbe investito almeno 3'500'000 franchi in immobili di sua spettanza, dimostrando che gli averi presenti sui suoi conti deriverebbero unicamente dalla locazione degli immobili di sua proprietà, nonché dalla sua attività di compravendita immobiliare (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pag. 6 segg.). Quanto a lei, la perizia I. _____ smentirebbe invece la ricostruzione patrimoniale del ricorrente effettuata dalla DAPI nel cosiddetto « classificatore H. _____ » (cfr. replica 30 luglio 2018, pagg. 8 segg.). Ad ulteriore comprova di quanto precede, il ricorrente ha postulato a più riprese l'allestimento da parte del Tribunale di una perizia fiscale e l'audizione di vari testi ([nomi testi], ecc.; cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 19 segg.;

replica 30 luglio 2018, pag. 16; scritto 16 agosto 2018; triplica 12 dicembre 2018, pag. 25). In tale contesto, per il Tribunale si tratta concretamente di esaminare se il ricorrente è riuscito ad inficiare le prove testimoniali (cfr. consid. 9 del presente giudizio) e le perizie contabili (cfr. consid. 10 del presente giudizio) su cui l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - si è fondata.

E. 9

In merito alle censure sollevate dal ricorrente in rapporto alle prove testimoniali, qui riprese in dettaglio, il Tribunale osserva quanto segue.

E. 9.1

Innanzitutto, circa le censure relative alla validità di determinate dichiarazioni di teste - in particolar modo quelle del signor L. _____ dell'8 marzo 2012 e tutte quelle del signor G. _____, che avrebbe rilasciato delle false dichiarazioni - nonché del PVF del 15 giugno 2015 il Tribunale ribadisce come tali censure siano qui irricevibili (cfr. per i dettagli, consid. 3.2.2 del presente giudizio), sicché non vi è luogo di entrare in merito al riguardo. Ciò sancito, il Tribunale non può però fare a meno di osservare come il ricorrente non sia coerente e lineare nella sua argomentazione: se da un lato egli contesta la validità delle dichiarazioni del signor G. _____, sottolineando che quest'ultimo sarebbe inaffidabile poiché avrebbe mentito a più riprese, d'altro lato si appoggia anch'esso alle sue dichiarazioni per quanto a lui favorevoli. Analogo discorso vale per il PVF, da lui richiamato a sostegno della sua tesi, ma nel contempo contestato su altri punti. Ora, l'argomentazione frammentaria e a tratti contraddittoria del ricorrente, non giova a quest'ultimo, poiché rende poco credibili le sue asserzioni, oltre a complicare la comprensione della sua argomentazione.

E. 9.2

Riguardo invece alla censura secondo cui l'autorità inferiore avrebbe erroneamente apprezzato e interpretato le dichiarazioni dei vari testi, il Tribunale osserva quanto segue.

E. 9.2.1

Di fatto, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, nessuno dei testi avrebbe mai asserito ch'egli fosse azionista delle società interessate e tantomeno ch'egli avrebbe incassato i ricavi di dette società. Egli indica poi che dai verbali d'interrogatorio dei signori CC. _____, G. _____, EE. _____ e L. _____, nonché in particolar modo dalla sentenza della Corte di appello e di revisione penale ticinese del 29 novembre 2012 e dai documenti da esso prodotti, risulterebbe invero che gli azionisti diretti e indiretti sarebbero state altre persone. A suo avviso, sarebbe in ogni caso a torto che l'autorità inferiore si sarebbe fondata unicamente sulle prime dichiarazioni rilasciate nel 2012 dai vari testi, senza tenere conto di quelle successive che avrebbero rettificato e precisato le prime, provando che il ricorrente non può essere considerato in alcun modo quale azionista e organo di fatto delle varie società, rispettivamente quale beneficiario dei ricavi conseguiti dalle varie società (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 4-5; replica 30 luglio 2018, pagg. 5-8; triplica 12 dicembre 2018, pagg. 2, 6 e 23 seg.).

E. 9.2.2

In proposito, il Tribunale osserva come l'autorità inferiore si sia effettivamente fondata sulle prime dichiarazioni rilasciate l'8 marzo 2012 da una serie di persone coinvolte nella vicenda e tutte collegate in qualche modo alle società interessate, tutte concordanti tra di loro (cfr.

decisione impugnata, consid. 6.3.2.3). Dette prime dichiarazioni - tenuto conto delle altre risultanze dell'incarto - hanno permesso di ritenere la sussistenza di indizi lascianti pensare ch'effettivamente il ricorrente e il signor E._____ erano coloro che gestivano le due attività di affittacamere e di bar per il tramite delle società: il ricorrente lo stabile ove aveva luogo la prostituzione e l'adescamento dei clienti, il signor E._____ il personale attivo in detto stabile. Alcuni di loro, hanno peraltro indicato di presumere che gli azionisti fossero il ricorrente e il signor E._____ (cfr. PVI L._____ dell'8 marzo 2012, pag. 3; PVI DD._____ dell'8 marzo 2012, pagg. 4 e 6; PVI G._____ dell'8 marzo 2012, pag. 4), rispettivamente ch'essi incassavano i ricavi (cfr. PVI D._____ dell'8 marzo 2012, pag. 3). Un teste, ha persino indicato di ritenere il ricorrente quale persona di riferimento (cfr. PVI CC._____ dell'8 febbraio 2013, pag. 3). Ora, le dichiarazioni dei testi che hanno portato l'autorità inferiore a ritenere il ricorrente quale beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro e azionista - rispettivamente persona vicina - alle varie società sono da lei state esposte in maniera trasparente nella sua decisione impugnata. Esse sono peraltro state riprese dal Tribunale al consid. 7.1.1.3 del presente giudizio, a cui si rimandano le parti per i dettagli. Ciò posto, s'effettivamente, come già accennato dal Tribunale (cfr. consid. 7.1.3 del presente giudizio), non vi è agli atti alcuna prova diretta che il ricorrente fosse azionista delle predette società, ciò non esclude tuttavia che - sulla base degli elementi a sua disposizione - l'autorità inferiore potesse qualificarlo perlomeno di persona vicina e di beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro. Può darsi che formalmente gli azionisti e amministratori di fatto fossero altre persone, tuttavia ciò non esclude che il beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro possa essere invero una persona vicina alle società. Ad esempio, nel caso della B._____, l'autorità inferiore aveva motivo di ritenere che il signor CC._____, detentore delle azioni di detta società, fosse un « prestanome » (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3; consid. 7.4.1.2 del presente giudizio), ciò a prescindere da quanto risultante dal doc. E prodotto dal ricorrente nell'inc. A-6685/2017 - la cui attendibilità non è però chiara, vista l'assenza delle firme dei diretti interessati - circa i possessori delle azioni al portatore. Analogo discorso vale per quanto concerne il doc. F prodotto con replica dal ricorrente nell'inc. A-6691/2017, sulla base del quale quest'ultimo ritiene che le azioni della M._____ sarebbero relegabili ai signori G._____ e E._____. In tale contesto, che la sentenza della Corte di appello e di revisione penale ticinese del 29 novembre 2012 citata dal ricorrente (cfr. doc. D del ricorrente) designi o meno quali azionisti o organi di fatto delle società che hanno gestito la « C._____ » e il « F._____ » i signori D._____, L._____ e G._____, non inficia la validità dell'analisi della DAPI e dell'autorità inferiore nell'ambito dell'imposta preventiva. Da un lato, come indicato dall'autorità inferiore, detta decisione è il frutto di un'indagine penale meno approfondita e non avente nulla a che fare con le riprese fiscali in oggetto e dunque con l'imposta preventiva, la stessa essendo diretta verso il signor L._____. D'altra parte, lo si ricorda ancora, nell'ambito delle prestazioni valutabili in denaro in materia d'imposta preventiva, il beneficiario può essere non solo un amministratore di fatto o un azionista di fatto, ma anche una persona vicina (cfr. consid. 6.2.3 del presente giudizio). Che le conclusioni della DAPI e l'autorità inferiore non collimino con quelle della Corte cantonale non ha dunque nulla di sorprendente.

E. 9.2.3

Ciò sancito, da un'analisi delle dichiarazioni dei testi successive alle prime, il Tribunale osserva come alcuni di essi abbiano improvvisamente cambiato versione, rispettivamente corretto e smentito le loro prime dichiarazioni a favore del ricorrente, ad esempio indicando

di non sapere chi fossero gli azionisti, rispettivamente che non potevano affermare con certezza che il ricorrente fosse azionista di dette società. A titolo esemplificativo, si cita il caso del signor L._____ che in un primo momento ha dichiarato di presumere che erano il signor E._____ e il ricorrente gli azionisti della B._____ e delle altre società (cfr. PVI L._____ dell'8 marzo 2012, pagg. 3 e 5): « [...] Avevo dei dubbi, non sono sorpreso, proprio per questo motivo ho tenuto i documenti. E anche il fatto che loro (preciso E._____ K._____ e A._____) mi chiedevano continuamente di distruggere i documenti. Loro (preciso E._____ K._____ e A._____, presumo sono i due azionisti principali delle società (di tutte le società), ma non ne ho le prove) sono sempre stati al corrente che io ero in possesso dei documenti. Erano E._____ e A._____ che comandavano e decidevano per le società. Preciso che non so se vi fossero altri azionisti. Io presumo fossero loro gli azionisti perché parlavo sempre con loro. Le decisioni di assumere o licenziare personale erano prese da E._____ e A._____ [...] A._____ gli ha chiesto se i documenti relativi alle varie società fossero stati eliminati ed era preoccupato per questo [...]. Non sa se esiste contabilità doppia o in nero. Faceva tutto G._____ [...] Presumo E._____ e A._____, così pure per le altre società, perché erano loro che decidevano e davano gli ordini. Decidevano anche gli stipendi. Ci sono due camerieri che erano lì da una vita e possono confermare quando sto dicendo ([...]) [...] ». Successivamente, il signor L._____ ha poi riconsiderato tale affermazione a favore del ricorrente (cfr. PVI L._____ del 21 febbraio 2013, pagg. 2 e 4): « [...] Non so chi fossero gli azionisti. Ho parlato con G._____ e E._____ perché non vi erano mai riunioni e volevo capire cosa capitava, mi dissero gli azionisti non volevano e pertanto diedi le mie dimissioni perché non sapevo cosa succedeva nelle società per le quali ero Amministratore [...] Mi ricordo che portavo le buste contenenti i soldi a E._____ nell'ufficio di G._____. Se E._____ non era in ufficio io consegnavo questa busta a G._____. La busta era sigillata. Non capitava mai che in ufficio ci fosse solo A._____. Non ho mai dato buste relative all'incasso a A._____. Per contro ho consegnato buste di corrispondenza a A._____ o buste non contenenti soldi provenienti da G._____. G._____ sapeva che A._____ era spesso allo stabile C._____ e quindi era più probabile che lo incontrassi io per consegnargli i documenti [...] ». Ciò, si è pure verificato nel caso del signor CC._____ che in un primo tempo ha indicato, per sentito dire, che gli azionisti fossero il ricorrente e il signor E._____ (cfr. PVI CC._____ dell'8 marzo 2012, pagg. 4, 6 e 8; PVI CC._____ del 27 giugno 2013, pag. 4), per poi indicare a distanza di ben due anni di escludere che le azioni da lui ritrovate appartenessero al ricorrente e al signor E._____ (cfr. PVI CC._____ del 14 novembre 2014, pagg. 2 seg.) Sennonché, a mente del Tribunale, non si può escludere che queste successive dichiarazioni - come quelle degli altri testi - siano state potenzialmente « inquinate » in qualche modo dal contatto intercorso tra le varie persone coinvolte, vista la loro vicinanza al ricorrente e al signor E._____. Del resto, detto rischio di collisione è già stato sollevato dall'autorità inferiore dinanzi al Tribunale penale federale, il quale si era all'epoca chinato sulle censure sollevate dal ricorrente in merito alla valenza probatoria delle testimonianze e alle richieste di complementi istruttori da lui sollevati (cfr. decisione del TPF BV.2014.49 del 30 settembre 2014 consid. 3.2): « [...] gran parte delle persone interrogate [...] si sono rilevate dei "prestanomi" con problemi personali o finanziari, tanto da essere facilmente influenzabili e spinti ad effettuare dichiarazioni inveritiere, come emerso dal confronto delle dichiarazioni rese in presenza e in assenza del [ricorrente] [...] ». In tale frangente, che l'autorità inferiore si sia fondata in primis sulle prime dichiarazioni dell'8 marzo 2012 non ha nulla di

sorprendente e appare qui giustificato. Il Tribunale ritiene dunque che sia a giusta ragione che l'autorità inferiore e la DAPI non hanno sempre tenuto conto delle successive dichiarazioni laddove in completa contraddizione con le prime.

E. 9.3

Per quanto attiene poi alle dichiarazioni giurate dei signori L. _____ e K. _____ prodotte in sede ricorsuale dal ricorrente (cfr. doc. H del ricorrente), il Tribunale non può che constatare come le stesse siano qui prive di valenza probatoria. Oltre al fatto che si tratta di dichiarazioni potenzialmente « inquinate » dal legame di vicinanza con il ricorrente, non vi è infatti chi non veda come le stesse rilasciate a ben più di 5 anni di distanza dalle prime, possano difficilmente essere prese in considerazione. Peraltro, le stesse avrebbero potuto essere già rilasciate al momento dei primi interrogatori avvenuti nel 2012. Che i due testi precisino ora delle circostanze di fatto a favore del ricorrente, non gli è qui di alcun soccorso.

E. 9.4

Quanto alle richieste di audizione di ulteriori testimoni a comprova del fatto ch'egli non sarebbe azionista delle società, rispettivamente ch'egli non avrebbe percepito le prestazioni valutabili in denaro (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 19 segg.; replica 30 luglio 2018, pag. 16; scritto 16 agosto 2018; triplica 12 dicembre 2018, pag. 25), il Tribunale non ritiene che vi siano gli estremi per assumere detti ulteriori mezzi probatori. Non si vede infatti come le persone citate dal ricorrente potrebbero apportare nuovi elementi probatori a suo favore, a distanza di ben oltre 8 anni dall'apertura dell'inchiesta penale amministrativa. Detti testi avrebbero semmai dovuto essere sentiti nell'ambito dell'inchiesta penale amministrativa dinanzi alla DAPI. Non si tratta infatti di nuovi mezzi probatori scoperti successivamente dal ricorrente, bensì di potenziali testi a lui già ben noti. In ogni caso, quand'anche detti testi dovessero deporre a favore del ricorrente, difficilmente potrebbero apparire credibili. Come ben sottolineato dall'autorità inferiore dinanzi Tribunale penale federale (cfr. consid. 9.2.3 del presente giudizio), il rischio concreto di collisione è alto. Per tale motivo, anche applicando l'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. circa l'apprezzamento anticipato delle prove, [tra le tante] sentenza del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4 con rinvii), la richiesta del ricorrente va qui respinta.

E. 9.5

Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che il ricorrente non è stato in grado di inficiare la validità delle prove testimoniali e degli elementi presi in considerazione dalla DAPI e dall'autorità inferiore per ritenerlo quale persona vicina alla B. _____ e alle altre società. Su questo punto, il ricorso del ricorrente va pertanto respinto.

E. 10

Per quanto attiene poi alle censure sollevate dal ricorrente circa la validità delle perizie contabili contenute nel « rapporto A. _____ » e nel « classificatore H. _____ », il Tribunale osserva quanto segue.

E. 10.1.1

Preliminarmente, il Tribunale ricorda - come già indicato al consid. 5.3 del presente giudizio - che la base imponibile all'imposta preventiva totale in rapporto alle prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile da parte delle varie società che si sono susseguite nella gestione del postribolo e del bar annesso ammonta a

9'970'766.65 franchi, di cui 437'880 franchi concernenti la B._____. Ciò premesso è qui doveroso sottolineare nuovamente (cfr. consid. 7.3.2 del presente giudizio), come la ricostruzione delle prestazioni valutabili in denaro effettuata dalla DAPI e poi ripresa e corretta dall'autorità inferiore per fissare la base imponibile all'imposta preventiva non sia stata puntualmente contestata dal ricorrente. Il ricorrente si è infatti limitato a censurare l'esistenza delle prestazioni valutabili in denaro, nonché la validità del loro calcolo in maniera del tutto generica, senza tuttavia indicare i motivi per cui la ritiene errata e/o quali cifre della ricostruzione sarebbero sbagliate e sulla base di che elementi. Non vi è dunque alcun motivo di rimettere in discussione il calcolo della base imponibile all'imposta preventiva sicché tale elemento va considerato qui come accertato. Ora - come già indicato al consid. 7.3.1 del presente giudizio a cui si rinviano le parti per i dettagli - la ricostruzione della base imponibile all'imposta preventiva in oggetto (ammontare delle prestazioni valutabili in denaro erogate dalle varie società) si fonda su vari puntuali elementi probatori, tra cui testimonianze, la contabilità delle varie società, così come i documenti contabili e i giustificativi ritrovati durante l'inchiesta penale amministrativa della DAPI, ecc. In tale contesto, va qui precisato che detta ricostruzione delle prestazioni valutabili in denaro non si fonda invece sulle due perizie contabili della DAPI contenute nel « rapporto A._____ » e nel « classificatore H._____ », riguardanti la ricostruzione del patrimonio del ricorrente e qui da lui contestate recisamente. Queste due perizie hanno infatti scopi ben diversi, nella misura in cui mirano unicamente a stabilire se durante gli anni in esame il ricorrente ha avuto fonti di reddito non dichiarate e non giustificate: la prima dal punto di vista dell'imposta federale diretta (cfr. consid. 10.1.2 del presente giudizio), la seconda dal punto di vista dell'imposta preventiva (cfr. consid. 10.1.3 del presente giudizio).

E. 10.1.2

Per quanto concerne il « rapporto A._____ », il Tribunale rileva come lo stesso non sia pertinente per la presente causa. Detto rapporto è infatti stato redatto dalla DAPI nell'ambito dell'inchiesta speciale ex art. 190 segg. LIFD e concerne la ricostruzione degli investimenti immobiliari del ricorrente. Poiché i valori ivi contenuti sono approssimativi, gli stessi non sono però stati presi in considerazione nel PVF del 15 giugno 2015 della DAPI in materia d'imposta preventiva, né, del resto, dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. Per tale motivo, l'autorità inferiore non è entrata nel merito del parere J._____ tendente a smontare la ricostruzione contenuta nel « rapporto A._____ », che peraltro non fa parte dell'incarto, proprio perché non è stato preso in considerazione dall'autorità inferiore (cfr. risposta 7 maggio 2018, pagg. 3 seg.; duplica 24 ottobre 2018, pag. 11). In tale contesto, il Tribunale non intravede alcun motivo per entrare in materia del suddetto « rapporto A._____ », qui irrilevante ai fini del giudizio. Conseguentemente, non vi è neppure luogo di analizzare il parere J._____ prodotto dal ricorrente.

E. 10.1.3

Per quanto attiene invece al « classificatore H._____ », il Tribunale osserva quanto segue. Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha preso in considerazione la ricostruzione del patrimonio personale del ricorrente effettuata dalla DAPI nell'ambito dell'imposta preventiva contenuta nel « classificatore H._____ » (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.2.3). Come precisato dall'autorità inferiore (cfr. quadruplica 29 gennaio 2019, pag. 2; scritto 28 maggio 2019), lo scopo di detta ricostruzione era unicamente quello di verificare se durante i periodi fiscali 2003-2011 il ricorrente ha avuto fonti di reddito non dichiarate, rispettivamente non giustificabili con la sua attività di

locazione e/o vendita di immobili o in altro modo. Detto in altri termini, l'intento di detta ricostruzione non era quello di determinare i redditi non dichiarati dal ricorrente, bensì unicamente di rendere plausibili le conclusioni dell'autorità inferiore secondo cui egli durante i periodi fiscali 2003-2011 avrebbe percepito delle entrate non giustificabili in altro modo se non con il suo rapporto di vicinanza alle società che hanno gestito il postribolo e il bar. Come detto (cfr. consid. 10.1.1 del presente giudizio), la ricostruzione contenuta nel « classificatore H._____ » non serve a determinare la base imponibile all'imposta preventiva, ovvero l'ammontare delle prestazioni valutabili in denaro imputabili alle varie società interessate. Di fatto, le prestazioni valutabili in denaro sono infatti già state determinate mediante un'altra stima effettuata dalla DAPI e poi ripresa dall'autorità inferiore. Ciò precisato, secondo l'autorità inferiore, l'analisi contenuta nel « classificatore H._____ » avrebbe dimostrato che il ricorrente non disponeva di sufficienti entrate per finanziare i costi legati al suo stile di vita, i propri investimenti e le spese relative alla sua famiglia. Ciò renderebbe dunque ancor più plausibile ch'egli ha percepito delle entrate dalle varie società, così come risultante dagli altri elementi probatori agli atti, secondo cui vi sono già indizi lascianti pensare che il ricorrente - vista la sua posizione privilegiata di proprietario dello stabile, ove hanno avuto luogo le due predette attività - era una persona vicina alle varie società coinvolte (cfr. al riguardo, consid. 7.1.1.4 e 7.1.3.4 del presente giudizio). Ora, dal momento che si tratta pur sempre di una stima, che mira unicamente a rendere plausibile che il ricorrente ha percepito delle distribuzioni dissimulate di utile, il Tribunale non ritiene indispensabile che le cifre contenute nel « classificatore H._____ » siano totalmente corrette e prive di errori. Ciò non ha infatti alcuna influenza diretta sulla base imponibile all'imposta preventiva, determinata da un'altra ricostruzione (cfr. al riguardo, consid. 7.3.1 del presente giudizio). Solo e soltanto se da un esame di detta ricostruzione patrimoniale, il Tribunale dovesse giungere alla conclusione che la stessa è totalmente errata, a tal punto da far ritenere che non vi sono fonti di reddito del ricorrente non giustificate con la sua attività immobiliare, ciò avrebbe un impatto sulla presente causa, ma solo per la qualità di beneficiario del ricorrente. In tal caso infatti, il Tribunale dovrebbe valutare diversamente la qualità di beneficiario del ricorrente delle prestazioni valutabili in denaro. In tale frangente, è dunque sufficiente che la ricostruzione patrimoniale risulti plausibile nonché priva di errori manifesti e lasci trasparire che il ricorrente ha avuto delle entrate di dubbia provenienza.

E. 10.1.4

Ciò rilevato, il Tribunale osserva come di per sé il ricorrente abbia già avuto modo di contestare a suo tempo la ricostruzione contenuta nel « classificatore H._____ », producendo le varie notifiche di errore, debitamente prese in considerazione dalla DAPI e dall'autorità inferiore (cfr. notifiche di errore 160.100.001-121 contenute nel « Classificatore Proprietà doc trasmessi DAPI [Notifiche d'errore] » dell'inc. AFC). All'epoca, il ricorrente non era però riuscito a giustificare la sua mancanza di liquidità di 4'629'167 franchi. Ora dinanzi al Tribunale, fondandosi sulla perizia I._____ prodotta con replica 30 luglio 2018, il ricorrente cerca un'altra volta di dimostrare che tale ammanco non sussisterebbe, contestando la ricostruzione delle liquidità contenuta nel « classificatore H._____ ». Sennonché, non si vede per quale motivo il ricorrente non abbia prodotto detta perizia già dinanzi alle precedenti autorità, nel momento in cui gli è stata data la possibilità di contestare la predetta ricostruzione. Sia come sia, dal momento che l'autorità inferiore nella sua duplica 24 ottobre 2018 e quadruplica 29 gennaio 2019 ha a sua volta preso posizione in dettaglio sui vari elementi sollevati dal ricorrente nella perizia I._____ ,

poi da lui ripresi anche nella sua triplica 12 dicembre 2018, il Tribunale ritiene che - per economia di procedura - la questione possa essere esaminata in questa sede.

E. 10.2

Qui di seguito, il Tribunale cercherà di riassumere e discutere gli elementi litigiosi della ricostruzione del patrimonio effettuata dalla DAPI, riprendendo le censure del ricorrente e le prese di posizione dell'autorità inferiore in maniera sintetizzata e per quanto necessario a verificare l'eventuale presenza di errori manifesti nella predetta ricostruzione. In estrema sintesi, l'analisi contabile contenuta nella perizia I. _____ si focalizza unicamente sull'analisi delle registrazioni contabili effettuate dalla DAPI sul conto n. 1000 « liquidità da controllare » nel « classificatore H. _____ » e su 87 operazioni contabili evidenziate dal ricorrente, nel periodo 2003-2011. Secondo la perizia, l'ammanco parziale ipotetico di liquidità imputabile al ricorrente non supererebbe invero l'importo di 1'050'000 franchi. A fronte delle risultanze di cui agli allegati AA, AB e AC acclusi alla perizia, risulterebbe infatti un maggior afflusso di liquidità pari a 3'588'024.13 franchi. Rispetto alle risultanze della DAPI, l'ammanco sarebbe dunque di 1'044'441.46 franchi, a cui andrebbe tuttavia aggiunta la stima della liquidità da incassi affitti e spese accessorie a contanti di circa 1'358'075.41 franchi. Da ciò deriverebbe che negli anni inchiestati il ricorrente non avrebbe dunque generato alcun ammanco di liquidità, bensì una liquidità positiva di 313'633.95 franchi (cfr. perizia I. _____; parimenti replica 30 luglio 2018, pagg. 3 seg.). Ciò posto, per facilitare l'analisi della perizia I. _____, il Tribunale seguirà lo schema proposto dall'autorità inferiore nella sua duplice 24 ottobre 2018 e successivamente adottato anche dal ricorrente, suddividendo i vari elementi nelle tre categorie seguenti: - Redditi della sostanza immobiliare - afflussi di liquidità per circa 782'100 franchi (cfr. consid. 10.3 del presente giudizio). - Spese di corrente a contanti di 576'000 franchi (cfr. consid. 10.4 del presente giudizio). - Maggior afflusso di liquidità di 3'588'024 franchi (cfr. consid. 10.5 del presente giudizio). In detta analisi, laddove necessario, il Tribunale farà riferimento ai giustificativi alla base del « classificatore H. _____ » indicando il riferimento preciso al classificatore che li contiene: « cfr. classificatore ... ». Per il resto, il Tribunale preciserà il documento giustificativo alla base della perizia I. _____ e gli eventuali ulteriori giustificativi prodotto dalle parti.

E. 10.3

Redditi della sostanza immobiliare - afflussi di liquidità per circa 782'100 franchi.

E. 10.3.1

Nella perizia I. _____, viene indicato che i redditi della sostanza immobiliare accertati e/o dichiarati si discosterebbero da quelli recepiti contabilmente nel conto n. 6001 del « classificatore H. _____ ». Per gli anni 2008-2011, la perizia stima ulteriori afflussi di liquidità per circa 782'100 franchi, come dettagliato nella tabella seguente: Redditi immobili Dichiarati / accertati Recepiti in conto n. 6001 (DAPI) Liquidità non considerata in conto n. 1000 2008 fr. 548'068.00 fr. 451'595.00 fr. 94'473.00 2009 fr. 796'931.00 fr. 640'236.24 fr. 156'694.76 2010 fr. 884'000.00 fr. 578'403.00 fr. 305'597.00 2011 fr. 859'095.00 fr. 635'784.35 fr. 223'310.65 Totale redditi fr. 782'075.41 Nella sua replica 30 luglio 2018, il ricorrente sostiene in sostanza che si tratterebbe di redditi da sostanza immobiliare da lui incassati a contanti, risultanti peraltro dalle decisioni di tassazione e dalle sue dichiarazioni fiscali, che il « classificatore H. _____ » non avrebbe preso in considerazione a torto. Più concretamente, si tratterebbe degli affitti incassati a contanti dal

signor K. _____, che il ricorrente avrebbe poi riversato sui suoi conti (cfr. citata replica, pagg. 8-10).

E. 10.3.2

A tal proposito, nella sua duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore ha precisato quanto segue in merito ai dati presi in considerazione dalla DAPI nella ricostruzione contenuta nel « classificatore H. _____ » e quelli invece figuranti nella perizia I. _____ (cfr. citata duplica, pagg. 3-5). Circa la colonna « Dichiarati/accertati » contenuta nella perizia I. _____, l'autorità inferiore indica che per gli anni 2008-2009 il ricorrente ha dichiarato i seguenti importi nelle proprie dichiarazioni fiscali: Anno/redditi immobili Dichiarati Riferimento atto DAPI 2008 fr. 363'328.00 500.005.009 2009 fr. 493'981.00 500.006.009 Ora, detti importi sono stati poi modificati dalla DAPI, sulla base di quanto registrato contabilmente dalle società che hanno gestito il « F. _____ » e la « C. _____ ». In tale contesto, nella misura in cui i dati della perizia I. _____ si discostano con quelli del classificatore H. _____, l'autorità inferiore ha dunque ritenuto che per quanto riguarda gli anni 2008-2009, il ricorrente ammetterebbe di aver commesso una sottrazione d'imposta non dichiarando una parte degli affitti percepiti a contanti. Per gli anni 2010-2011, il ricorrente non ha invece presentato le proprie dichiarazioni fiscali. Per tale motivo, la DAPI ha provveduto ad una ricostruzione degli affitti incassi dal ricorrente. Più concretamente, nel 2010 la DAPI ha riscontrato affitti per 578'403 franchi. Oltre agli affitti degli altri stabili del ricorrente, questo importo contiene 48'000 franchi pagato dalla società P. _____ e 108'800 franchi pagato da T. _____ per la locazione del « F. _____ » e della « C. _____ ». Secondo la contabilità di queste società, gli affitti pagati sarebbero stati 54'000 franchi per P. _____ e 108'000 franchi per T. _____. Nella contabilità di dette società, vi sarebbero inoltre contabilizzati come debitore 18'000 franchi per P. _____ e 72'000 franchi per T. _____. Tuttavia nessun elemento sarebbe dato in merito al pagamento di questi importi, né nei conti delle società, né nei conti del ricorrente. Nel 2011, la DAPI ha invece riscontrato affitti per 635'784.35 franchi. I seguenti importi provverebbero dall'immobile dove vi era il postribolo: 62'000 franchi pagati da T. _____ per la locazione del « F. _____ »; 55'500 franchi pagati da U. _____ per la locazione del « F. _____ »; 36'000 franchi pagati da P. _____ per la locazione della « C. _____ »; 27'500 franchi pagati da Q. _____ per la locazione della « C. _____ ». Nelle contabilità di dette società si troverebbero i seguenti importi: 56'000 franchi registrato contabilmente da T. _____. 24'000 franchi registrato contabilmente da P. _____. Mentre Q. _____ e U. _____ non avrebbero redatto le loro contabilità. Essa fa poi notare che i contratti di locazione di T. _____ (cfr. atto DAPI n. 680.500.048) e di P. _____ (cfr. atto DAPI n. 630.500.040) indicherebbero affitti mensili minori di quelli indicati sopra. In tali circostanze, l'autorità inferiore sostiene dunque che l'importo di 782'100 franchi indicato nella perizia I. _____ quale ulteriore afflusso di liquidità, quali affitti versamenti a contanti dalle società che gestivano il « F. _____ » e la « C. _____ » non sarebbe effettivamente consegnato al ricorrente. Essa ha comunque proposto di tenere conto di circa 254'000 franchi come affitti registrati contabilmente negli anni 2008-2009 dalle società che gestivano il bar e il postribolo e non dichiarati dal ricorrente. Essa ha poi ribadito che gli affitti considerati dalla DAPI corrisponderebbero a quanto indicato nella contabilità delle società, mentre quelli fatti valere dal ricorrente sarebbero superiori pure rispetto a quanto indicato nei contratti di locazione sequestrati. Essi assumerebbero dunque la caratteristica di prestazione valutabile in denaro, piuttosto che quella di costo quale affitto. Non apparirebbe infatti credibile che il ricorrente abbia convinto i conduttori a firmare un contratto scritto con affitti determinati,

mentre in corso d'opera abbia convinto queste persone a versare affitti estremamente più elevati ed in parte a contanti. Da notare che il ricorrente nel settembre 2011 avrebbe inviato dei richiami per raccomandata a T._____ e a P._____ per presunti affitti non pagati (cfr. classificatore 1040).

E. 10.3.3

Al riguardo, nella sua triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente indica di non ritenere credibile la DAPI in merito agli affitti accertati. Egli indica che l'autorità cantonale delle contribuzioni avrebbe accertato per gli anni 2008-2009 affitti pari a 1'344'999 franchi, mentre secondo il « classificatore H._____ » essi ammonterebbero a 1'091'831.24 franchi. Il ricorrente ritiene dunque che non sarebbe serio considerare ch'egli non avrebbe incassato gli affitti, come constatato dall'autorità cantonale delle contribuzioni. Egli sottolinea poi di non aver commesso alcuna sottrazione d'imposta. Per quanto attiene agli anni 2010-2011, il ricorrente sostiene che la DAPI non ha tenuto conto delle sue dichiarazioni fiscali. Nel 2011 sarebbero stati accertati redditi immobiliari pari a 643'595 franchi. Ora esso indica che, per un errore contabile nel corso degli anni 2008-2011 sarebbero stati dichiarati introiti più bassi, ma anche in tal caso bisognerebbe ammettere gli affitti ricevuti a contanti, come risultante dalle ricevute di incasso prodotto con la replica. Egli precisa poi che i dati contrattuali (fr. 15'500 mensile) si discosterebbe dai dati riferiti dal signor K._____ (oltre fr. 25'000), in quanto questi contratti non includerebbero in primo luogo i parcheggi posti sul retro dello stabile (35 parcheggi utilizzati dal postribolo), come dichiarato da quest'ultimo. Lo stesso discorso varrebbe per i due negozi posti sul lato strada cantonale al piano terreno. In tutti i casi sopra, sarebbero stati conclusi dei contratti verbali di locazione, da qui il maggior introito documentato da parte del ricorrente (cfr. citata triplica, pagg. 4-5 e 7-8).

E. 10.3.4

Nella sua quadruplica 29 gennaio 2019, l'autorità inferiore ha precisato che il PVF è stato redatto il 15 giugno 2015, allorquando il ricorrente non aveva ancora presentato le sue dichiarazioni fiscali 2010-2011. Dette dichiarazioni sono state presentate dal ricorrente il 7 luglio 2016, ossia quanto l'inchiesta della DAPI era già terminata. A quel momento, la ricostruzione della DAPI era già ben nota al ricorrente. Per quanto concerne gli affitti percepiti dal ricorrente nel periodo 2008-2011 e l'asserzione secondo cui per un errore contabile egli avrebbe dichiarato introiti più bassi e che il dato contrattuale si discosterebbe da quanto dichiarato da K._____, in quanto detti contratti non includevano dei parcheggi e dei negozi, per i quali sarebbero stati conclusi contratti orali, l'autorità inferiore sottolinea che la fotografia di cui al doc. J acclusa alla triplica è probabilmente stata scatta recentemente e non corrisponderebbe al periodo dell'inchiesta. All'epoca dei fatti, in tali locali vi erano infatti alcuni attrezzi da palestra e un macchinario per sauna. Ma in ogni caso non vi era un contratto di locazione scritto (cfr. citata quadruplica, pag. 2).

E. 10.3.5

In tale contesto, il Tribunale osserva quanto segue. Da un esame della ricostruzione della DAPI contenuta nel « classificatore H._____ », risulta che i dati complessivi presi in considerazione e registrati sul conto n. 6001 a titolo di redditi da sostanza immobiliare - e meglio di ricavi da affitto - sono i seguenti per gli anni 2008-2011: Redditi da affitto Recepiti in conto n. 6001 2008 fr. 451'595.00 2009 fr. 640'236.24 2010 fr. 578'403.00 2011 fr. 635'784.35 Come indicato dall'autorità inferiore, per giungere a tali cifre, la DAPI ha

tenuto conto per gli anni 2008-2009 delle dichiarazioni fiscali del ricorrente, nonché di quanto contabilizzato dalle varie società nei propri rendiconti. Mentre per gli anni 2010-2011, la DAPI ha dovuto procedere ad una ricostruzione più complessa, fondata su quanto risultante dai vari contratti di locazione e quanto contabilizzato dalle società interessate, dal momento che il ricorrente non ha prodotto le proprie dichiarazioni fiscali. Tale modo di procedere risulta corretto. Dal PVF del 15 giugno 2015 risulta chiaramente che al momento della ricostruzione del patrimonio del ricorrente di cui al « classificatore H. _____ », esso non aveva ancora presentato le proprie dichiarazioni fiscali per gli anni 2010-2011 (cfr. PVF, punto n. 1.1.1.2). In tale contesto, non si può rimproverare alla DAPI di aver ricorso ad una tassazione d'ufficio ed avere stimato gli affitti percepiti dal ricorrente per gli anni 2010-2011. Spettava infatti a lui collaborare e produrre per tempo i documenti necessari a stabilire detti affitti dinanzi alla DAPI. Non avendolo fatto, lo stesso non può esigere che la DAPI prenda ora conto di questi dati. Ciò posto, alla stregua dell'autorità inferiore, il Tribunale non può fare a meno di rilevare che il ricorrente indica di aver percepito degli affitti maggiori rispetto a quanto pattuito nei contratti di locazione con le varie società che hanno gestito il postribolo e il bar (cfr. p. es. classificatore DF066). Ciò appare alquanto inusuale. Non si vede infatti per quale motivo una società dovrebbe versare degli affitti maggiori di quanto pattuito per iscritto, dichiarando poi nei propri rendiconti degli importi più bassi. Ciò non può trovare spiegazione che nel rapporto di vicinanza tra il ricorrente e le varie società. Di fatto, vi è motivo di ritenere che se effettivamente il ricorrente ha percepito affitti maggiori di quanto dichiarato dalle società, allora lo stesso ha percepito delle distribuzioni dissimulate di utile. Anche ad ammettere ch'egli abbia concluso dei contratti orali, non vi è prova alcuna dell'esatto importo da lui percepito come affitto. In assenza di giustificativi, tale dato non può essere considerato per inficiare la ricostruzione della DAPI. Ora, il fatto che l'autorità inferiore abbia comunque deciso di riconoscere un importo supplementare di 254'000 franchi quali affitti registrati contabilmente per gli anni 2008-2009 dalle società che gestivano il bar e il postribolo, ma non dichiarati dal ricorrente (cfr. consid. 10.3.2 del presente giudizio), non significa che la stessa abbia riconosciuto di aver commesso un errore. Di fatto, si tratta di un correttivo per tenere conto delle osservazioni del ricorrente, niente di più. Su questo punto, il Tribunale non intravede dunque alcun motivo per discostarsi dalla ricostruzione contenuta nel « classificatore H. _____ », così come ripresa dall'autorità inferiore nella decisione impugnata.

E. 10.4

Spese di corrente a contanti di 576'000 franchi.

E. 10.4.1

Nella perizia I. _____ viene indicato che nel periodo incluso tra gli anni 2008-2011 il ricorrente avrebbe incassato a contanti dagli inquilini le spese accessorie inerenti al bar e al postribolo. Nel PVI del 27 giugno 2003, il signor K. _____ dichiara di aver consegnato mensilmente al ricorrente 5'000 franchi per il bar e 7'000 franchi per il postribolo, sicché gli incassi ammonterebbero a complessivi 576'000 franchi: Incassi a contanti di spese elettricità F. _____ C. _____ Liquidità non considerate in conto n. 1000 2008 fr. 60'000.00 fr. 84'000.00 fr. 144'000.00 2009 fr. 60'000.00 fr. 84'000.00 fr. 144'000.00 2010 fr. 60'000.00 fr. 84'000.00 fr. 144'000.00 2011 fr. 60'000.00 fr. 84'000.00 fr. 144'000.00 Totale incassi acconti spese fr. 240'000.00 fr. 336'000.00 fr. 576'000.00 Nella sua replica 30 luglio 2018, il ricorrente ribadisce che gli incassi delle spese di elettricità per il bar e il postribolo

sarebbero pari a circa 576'000 franchi conformemente alle dichiarazioni rilasciate dal signor K._____ (cfr. citata replica, pag. 9).

E. 10.4.2

A tal proposito, nella sua duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore ha indicato che il signor K._____ ha effettivamente dichiarato di aver consegnato mensilmente in contanti al ricorrente a titolo di spese di corrente elettrica i seguenti importi: 5'000 franchi per il bar e 7'000 franchi per il postribolo. Tuttavia, nei rendiconti delle società interessate sarebbero date le seguenti evidenze in merito ai conti energia: Società che gestivano il « F._____ » Anno Società Durata attività Importo Riferimento atto DAPI 2008 O._____

E. 10.4.3

Nella sua triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente sottolinea che la DAPI ritiene come inattendibili le dichiarazioni del signor K._____, senza tuttavia spiegare per quale ragione egli non gli avrebbe potuto anticipare le spese dell'energia. Il ricorrente produce le fatture intimate alle società per le spese di elettricità e le ricevute d'incasso di cui al doc. Y, a conferma di quanto dichiarato dal signor K._____. Egli corregge poi quanto indicato nella perizia I._____, precisando che invero il signor K._____ avrebbe dichiarato che l'importo di 5'000 franchi sarebbe riferito alle spese elettriche del bar e il postribolo, mentre i 7'000 franchi alle spese di nafta, acqua, assicurazioni e rifiuti. Le dichiarazioni del signor K._____ sarebbero dunque veritiere (cfr. citata triplica, pagg. 5 e 9).

E. 10.4.4

Al riguardo, il Tribunale osserva quanto segue. Le spiegazioni fornite dall'autorità inferiore circa i motivi che hanno spinto la DAPI a non prendere in considerazione le dichiarazioni del signor K._____ per ricostruire i costi di elettricità sostenuti dalle varie società che si sono susseguite nella gestione del postribolo e del bar, sono qui sensate e plausibili. La differenza tra quanto dichiarato - laddove sussistono delle registrazioni contabili - nei rendiconti a titolo di costi di elettricità dalle varie società interessate, così come indicato dall'autorità inferiore (cfr. consid. 10.4.2 del presente giudizio) e quanto dichiarato dal signor K._____ nel PVI del 27 giugno 2013 (cfr. atto DAPI n. 314.100.019-024) è sproporzionata. Come tale appare poco credibile. Quand'anche dette società avessero versato al ricorrente degli acconti superiori a titolo di spese di elettricità rispetto alle spese reali, da qualche parte a fine anno dovrebbe figurare una sorta di conguaglio. Più precisamente, se le spese reali sono inferiori agli acconti, il ricorrente avrebbe dovuto rimborsare il saldo alle varie società. Nel caso contrario, come giustamente indicato dall'autorità inferiore, si dovrebbe considerare che il ricorrente ha ricevuto delle prestazioni valutabili in denaro, lo stesso avendo percepito indebitamente degli importi non di sua spettanza. Ora, con la triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente ha prodotto delle fatture e richieste di acconto quale doc. Y. Da un loro esame risultano i dati seguenti: Fatture: Energia elettrica - appartamenti - part. [...] RFD di Y._____ Periodo Società Dicitura Importo mensile Importo totale 01.07.2006-31.12.2007 R._____ Consumo energia elettrica + vani comuni sopra citati fr. 1'700 fr. 30'600 01.01.2008-30.06.2008 R._____ Consumo energia elettrica + vani comuni sopra citati fr. 1'700 fr. 10'200 01.07.2008-31.12.2008 R._____ Consumo energia elettrica + vani comuni sopra citati fr. 1'700 fr. 10'200 01.01.2009-30.04.2009 S._____ Consumo energia elettrica + vani comuni sopra citati fr. 1'700 fr. 6'800 01.05.2009-30.06.2009 S._____ Consumo energia elettrica + vani comuni sopra citati fr. 1'700 fr. 3'400 01.01.2010-31.12.2010 T._____

Consumo energia elettrica fr. 2'200 fr. 26'400 01.07.2011-31.12.2011 U. _____ Consumo energia elettrica + vani comuni sopra citati fr. 3'000 fr. 18'000 01.01.2012-30.06.2012 U. _____ Consumo energia elettrica + vani comuni sopra citati fr. 3'000 fr. 18'000 Fatture/ricevute: consumo energia elettrica - F. _____ - part. [...] di Y. _____ Periodo Società Dicitura Importo mensile Importo totale 01.01.2008-30.06.2008 O. _____ Consumo energia elettrica F. _____ a Y. _____ fr. 1'000 fr. 6'000 01.07.2008-31.12.2008 O. _____ Consumo energia elettrica F. _____ a Y. _____ fr. 1'000 fr. 6'000 01.01.2009-30.06.2009 O. _____ Consumo energia elettrica F. _____ a Y. _____ fr. 1'000 fr. 6'000 01.01.2010-31.12.2010 P. _____ Consumo energia elettrica fr. 2'000 fr. 24'000 01.07.2011-31.12.2011 Q. _____ Consumo energia elettrica F. _____ a Y. _____ fr. 2'000 fr. 12'000 01.01.2012-30.06.2012 Q. _____ Consumo energia elettrica F. _____ a Y. _____ fr. 2'000 fr. 12'000 Orbene, anche a prendere in considerazione queste fatture, appare chiaro che le allegazioni del signor K. _____ non trovano qui conferma. Ciò posto, non vi è prova alcuna che dette fatture di cui al doc. Y siano state effettivamente mandate alle varie società. Peraltro - come indicato dall'autorità inferiore (cfr. consid. 10.4.2 del presente giudizio) - non si spiega ancora per quale motivo dette società abbiano registrato nei propri conti determinati costi per il consumo di energia elettrica più bassi di quanto sarebbe loro stato fatturato dal ricorrente. Ciò non ha alcun senso. La tesi secondo cui le dichiarazioni del signor K. _____ andrebbero interpretate nel senso che gli importi indicati comprendono non solo le spese per il consumo di elettricità, ma anche altre spese, non trovano poi alcun riscontro agli atti. Per tali motivi, anche su questo punto, il Tribunale non intravede pertanto alcun valido motivo per discostarsi dalla ricostruzione della DAPI contenuta nel « Classificatore H. _____ », così come ripresa dall'autorità inferiore nella decisione impugnata.

E. 10.5

Maggior afflusso di liquidità di 3'588'024 franchi. Nella perizia I. _____, viene stimato un ammanco complessivo ed effettivo di liquidità per i periodi fiscali 2003-2011 pari a 3'588'024.13 franchi, sulla base della tabella seguente: Differenze (maggior afflusso di liquidità) Classificatore H. _____ Raccomandata Totale 2003 fr. 1'190'612.95 fr. 200'400.00 fr. 1'391'012.95 2004 fr. 305'206.00 fr. 100'200.00 fr. 405'406.00 2005 fr. 93'466.75 fr. 100'200.00 fr. 193'666.75 2006 fr. 74'594.85 fr. 100'200.00 fr. 174'794.85 2007 fr. 173'927.90 fr. 100'200.00 fr. 274'127.90 2008 fr. 82'812.88 fr. 100'200.00 fr. 186'552.88 2009 fr. 243'412.35 fr. 100'200.00 fr. 343'612.35 2010 fr. 296'847.75 fr. 100'200.00 fr. 397'047.75 2011 fr. 121'602.70 fr. 100'200.00 fr. 221'802.70 Totale maggior afflusso di liquidità fr. 2'582'284.13 fr. 1'005'540.00 fr. 3'588'024.13 Secondo detta perizia e quanto indicato pure dal ricorrente nella replica 30 luglio 2018, si tratterebbe di maggiori entrate di liquidità sul conto n. 1000, non considerate nel « classificatore H. _____ », così come risultanti dagli allegati AA, AB e AC acclusi alla predetta perizia (cfr. citata replica, pagg. 10 segg.). Al riguardo, nella sua duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore si è pronunciata sull'importo di 3'588'024 franchi, suddividendolo in due: - presunti fondi ricevuti dal suocero: 1'005'540 franchi + 200'000 franchi (cfr. consid. 10.5.1 del presente giudizio); - maggior afflusso di liquidità di 2'582'484.13 franchi (cfr. consid. 10.5.2 del presente giudizio). Per praticità, il Tribunale continuerà la sua analisi seguendo lo schema proposto dall'autorità inferiore e adottato anche dal ricorrente.

E. 10.5.1

Presunti fondi ricevuti dal suocero di 1'005'540 franchi e 200'000 franchi.

E. 10.5.1.1

Nella duplice 24 ottobre 2018, per quanto attiene ai presunti fondi di 1'005'540 franchi e di 200'000 franchi per il capitale azionario delle società FF._____ e GG._____, che il ricorrente avrebbe ricevuto da suo suocero, il signor HH._____, l'autorità inferiore ha indicato quanto segue. Nella perizia I._____, il ricorrente fa valere di aver ricevuto da suo suocero un importo di 200'000 franchi sulla base di due contratti fiduciari (cfr. docc. 5 e 6 allegati alla perizia I._____). Egli fa altresì valere di aver ricevuto dal suocero 1'005'540 franchi periodicamente dal 2002 al 2011 con pagamenti di 100'200 annui (l'importo pagato nel 2008 sarebbe leggermente più alto). Quali pezze giustificative, il ricorrente cita i due contratti fiduciari, a cui aveva accennato durante un PVI, nonché delle ricevute allegate alla dichiarazione del suocero (cfr. citata duplice, pag. 6). Ora, l'autorità inferiore ha indicato di ritenere le dichiarazioni del ricorrente come non veritiere per i seguenti motivi. Innanzitutto, essa sottolinea che se il signor HH._____ o le di lui società, avessero effettivamente versato alla famiglia del ricorrente un importo di 1'205'540 franchi, questo importo avrebbe dovuto essere dichiarato dal ricorrente quale debito o quale donazione, ciò che invece non è avvenuto. L'autorità inferiore spiega poi che la ricostruzione della contabilità del ricorrente gli è stata presentata dalla DAPI nel 2014. All'epoca, detta ricostruzione era stata analizzata dai consulenti fiscali del ricorrente, ma quest'ultimo non avrebbe mai fatto riferimento né ai due contratti fiduciari, né ai presunti versamenti ricevuti dal suocero. Di fatto, la questione dei prestiti e dei versamenti sarebbe dunque apparsa per la prima volta nel corso del 2016 e a seguito del cambiamento del rappresentante legale del ricorrente. Per quanto attiene ai due contratti fiduciari, l'autorità inferiore indica poi che il ricorrente sarebbe stato interrogato più volte al riguardo, in particolar modo sull'attività svolta dalla società GG._____, società che aveva locato i locali nei quali sono stati ritrovati i documenti relativi alle società che gestivano il « F._____ » e la « C._____ ». Nel corso dell'inchiesta svolta dalla DAPI, il ricorrente sarebbe stato interrogato più volte circa l'identità degli azionisti della GG._____, ma egli non avrebbe mai indicato il suocero. Il 20 marzo 2014, il ricorrente è stato interrogato circa l'attività svolta dalla GG._____ e dalla FF._____. A quel momento, esso ha indicato che dette società non esercitavano attività. Alla richiesta di determinarsi sull'identità degli azionisti, egli ha risposto che avrebbe fornito i dati entro 30 giorni, ma ciò non è avvenuto. In tale contesto, l'autorità inferiore ritiene che se i fondi fossero davvero stati versati dal suocero, i patrocinatori del ricorrente non avrebbero sicuramente tardato a presentare i relativi documenti. A ciò si aggiunge il fatto che le azioni al portatore delle due società GG._____ e FF._____ sarebbero state ritrovate in luoghi in cui poteva avere accesso solo il ricorrente. Dall'analisi dell'attività risultante dalla contabilità delle società, l'autorità inferiore ha poi indicato che la stessa non sarebbe certamente convergente ai contratti di mandato prodotti dal ricorrente. Per la società GG._____, l'attività sarebbe servita a concedere al ricorrente un prestito (verosimilmente per giustificare l'afflusso di fondi) e a stipulare nel 2010 il contratto di locazione dei locali dove il signor E._____ e il ricorrente lavoravano e dove sono stati ritrovati documenti relativi alla gestione del « F._____ » e della « C._____ ». Per la società FF._____, l'attività sarebbe servita invece a concedere un prestito al ricorrente (verosimilmente per giustificare l'afflusso di fondi). Da ultimo, l'autorità inferiore indica che il ricorrente, nelle proprie dichiarazioni fiscali dal 2003 al 2009, avrebbe dichiarato alcuni prestiti ricevuti dalle società FF._____ e GG._____, come pure gli interessi pagati su tali prestiti. Oggi invece, secondo la stima dell'ammacco della perizia I._____, anche detti importi regolarmente dichiarati dal ricorrente e accettati in deduzione dei suoi averi/redditi vengono

da lui messi in discussione (cfr. citata duplica, pagg. 6-7).

E. 10.5.1.2

Al riguardo, nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente sottolinea che invero la perizia I._____ non metterebbe in discussione i prestiti dichiarati e ricevuti dalle due società FF._____ e GG._____. A suo avviso, quanto asserito dall'autorità inferiore non troverebbe alcun riscontro documentale. Egli non nega di aver dichiarato di aver ricevuto 1'005'540 franchi dal 2002 al 2011 con pagamenti annui di 100'200 franchi. Ai docc. 15 e 21 allegati alla perizia I._____, non si fa alcun riferimento a detti importi. Egli ha indicato poi che il doc. 21 contiene la dichiarazione di suo suocero, ove viene precisato che le vacanze venivano trascorse dal ricorrente e sua moglie gratuitamente presso quest'ultimo in Z._____, ove il costo della vita è molto basso come dimostrato dal doc. W. A mente del ricorrente, la cifra indicata dall'autorità inferiore sarebbe da correlare piuttosto alla tesi infondata che vorrebbe far credere ch'egli abbia speso circa un milione di franchi durante le sue vacanze, ciò che non è vero. Il ricorrente precisa poi che l'aiuto finanziario del suocero sarebbe da considerare quale donazione in favore della figlia, di cui ne ha beneficiato anche lui. Il fatto che detti importi non siano stati indicati quali donazioni nelle dichiarazioni fiscali non avrebbe alcuna implicazione, visto il legame diretto di parentela. La tesi che gli stessi non sarebbero stati dichiarati quali debiti sarebbe aberrante. Il ricorrente sostiene poi che il prestito di 200'000 franchi ricevuto dalle società FF._____ e GG._____ andrebbe confermato. I due contratti fiduciari, dimostrerebbero chiaramente che il ricorrente non è azionista di dette due società. In ogni caso, il ricorrente ritiene che l'autorità inferiore avrebbe adottato « due pesi, due misure » nel riconoscerlo quale azionista occulto delle due predette società e invece escludere che il signor G._____ possa essere azionista di fatto delle varie società implicate nella vicenda (cfr. citata triplica, pag. 9-10).

E. 10.5.1.3

A tal proposito, il Tribunale osserva innanzitutto quanto segue. Per quanto concerne, l'importo di 1'005'540 franchi relativo ai presunti fondi che il suocero avrebbe versato al ricorrente, a cui quest'ultimo e l'autorità inferiore fanno qui riferimento, il Tribunale prende atto che si tratta di un dato preso in considerazione dalla DAPI in data 7 settembre 2015 - e meglio, con scritto 7 settembre 2015 (cfr. « 07.09.15 Presa di posizione DAPI Notifiche d'errore » contenuta nel « Classificatore Proprietà doc trasmessi DAPI [Notifiche d'errore] » dell'inc. AFC [atto DAPI n. 152.100.675]; designato quale raccomandata nella perizia I._____ e nel relativo allegato AB) - quale correttivo alla ricostruzione del patrimonio contenuta nel « classificatore H._____ », tenuto conto delle notifiche di errore inoltrate dal ricorrente (cfr. per i dettagli, Notifiche d'errore 160.100.001-121 contenute nel « Classificatore Proprietà doc trasmessi DAPI [Notifiche d'errore] » dell'inc. AFC). Più dettagliatamente, da un esame degli atti dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore, il Tribunale constata che, con scritto 27 novembre 2014 (cfr. atto DAPI n. 160.100.024 [in: Notifiche d'errore 160.100.022]), il ricorrente aveva all'epoca segnalato alla DAPI vari errori da lui riscontrati nel « classificatore H._____ ». In tale contesto, esso aveva in particolare prodotto una sua dichiarazione scritta del 12 novembre 2014 (cfr. atto DAPI n. 160.100.025 [in: Notifiche d'errore 160.100.022]), nell'ambito della quale egli aveva dettagliato le spese mensili familiari da lui sostenute e stimate a complessivi 10'550 franchi mensili, ovvero 100'200 franchi annui. Tenuto conto di queste spese familiari mensili di 10'550 franchi, nello scritto 7 settembre 2015 la DAPI ha considerato tale dato come comportante un aumento dell'ammanto di liquidità imputabile al ricorrente, per un importo

pari a 100'200 franchi annui, per gli anni 2002-2011. Per questo motivo, essa ha corretto la ricostruzione del patrimonio, aumentando l'ammanco di liquidità, precisando quanto segue: « [...] [i] costi indicati dal contribuente (tranne i costi per assicurazioni) non erano stati inseriti in contabilità in mancanza di giustificativi [...] ». Per quanto concerne l'anno 2008, la DAPI ha altresì considerato in aumento dell'ammanco di liquidità un importo pari a 3'540 franchi per le spese della signora II._____, moglie del ricorrente, precisando quanto segue: « [...] [r]ipresa secondo differenza riscontrata nel dossier DF023 già comunicato in dettaglio 160.100.089 [...] ». Da quanto precede, risultano i seguenti importi considerati dalla DAPI in aumento delle liquidità imputabili al ricorrente, così come peraltro riprese nell'allegato AB alla perizia I._____, per l'importo totale di 1'005'540 franchi: Scritto 7 settembre 2015 della DAPI anno descrizione dare avere 2002 spese mensili familiari (fr. 10'550) fr. 100'200.00 2003 spese mensili familiari (fr. 10'550) fr. 100'200.00 2004 spese mensili familiari (fr. 10'550) fr. 100'200.00 2005 spese mensili familiari (fr. 10'550) fr. 100'200.00 2006 spese mensili familiari (fr. 10'550) fr. 100'200.00 2007 spese mensili familiari (fr. 10'550) fr. 100'200.00 2008 spese mensili familiari (fr. 10'550) fr. 100'200.00 fr. 3'540.00 2009 spese mensili familiari (fr. 10'550) fr. 100'200.00 2010 spese mensili familiari (fr. 10'550) fr. 100'200.00 2011 spese mensili familiari (fr. 10'550) fr. 100'200.00 Totale fr. 1'005'540.00 Ora come visto (cfr. consid. 10.5.1.2 del presente giudizio), nella perizia I._____ e nei suoi allegati, il ricorrente contesta che si tratti di spese familiari non giustificate che andrebbero ad aumentare l'ammanco di liquidità a lui imputabile.

Nell'allegato AB alla perizia I._____, viene indicato che si tratterebbe di « [...] spese non giustificabili: vacanze estive c/o casa suocero e spese di formazione per il figlio sostenute dal suocero [...] », così come risultante dai docc. 15 e 21. Da un esame del doc. 15, risulta che si tratta di un estratto del PVI del 20 marzo 2014 (cfr. atto DAPI n. 300.100.020), nell'ambito del quale il ricorrente ha dichiarato che suo suocero avrebbe sostenuto i costi di formazione di suo figlio fino alla fine del 2012. Il doc. 21 contiene invece due dichiarazioni scritte del suocero, nonché alcune ricevute di pagamento. Nella prima dichiarazione, datata 11 dicembre 2017, il suocero sostiene che il ricorrente, sua moglie e il figlio avrebbero passato regolarmente sino al 2014 le loro vacanze estive nella sua casa in Z._____. Nella seconda dichiarazione, datata 12 dicembre 2017, il suocero sostiene di aver pagato dal 1° settembre 2009 al 2012, tramite la sua società denominata JJ._____, i costi delle accademie di tennis del nipote. Da un esame delle ricevute risulta ch'effettivamente la società JJ._____ ha versato diverse somme all'accademia denominata « KK._____ » tra il 2010 e il 2012. In tale contesto, che, sulla base di quanto precede, l'autorità inferiore abbia ritenuto che si trattava di spese familiari non giustificate dal ricorrente appare plausibile. Non vi è infatti chi non veda come, sulla base della perizia I._____ e dei rinvii dell'allegato AB ai docc. 15 e 21, l'autorità inferiore poteva desumere che il ricorrente intendesse giustificare detti importi sostenendo che era il suocero ad avere coperto tali costi. Ora, non va dimenticato che è lo stesso ricorrente ad aver dichiarato dinanzi alla DAPI, mediante scritto 12 novembre 2014 (cfr. già citato atto DAPI n. 160.100.025), di dover sostenere mensilmente dei costi familiari dell'importo di 10'550 franchi. Sia come sia, quand'anche si dovesse seguire il ricorrente, secondo cui il suocero non ha sostenuto in alcun modo i predetti costi, si dovrebbe comunque ritenere che gli stessi non sono giustificati, così come ritenuto dalla DAPI nello scritto 7 settembre 2015 (cfr. già citato atto DAPI n. 152.100.675). Anche su questo punto, il Tribunale non intravede dunque un valido motivo per discostarsi dalla ricostruzione contenuta nel « classificatore H._____ » e i relativi correttivi contenuti nello scritto 7 settembre 2015, così come ripresa dall'autorità

inferiore nella decisione impugnata.

E. 10.5.1.4

Per quanto attiene ai rimanenti 200'000 franchi che il ricorrente avrebbe ricevuto quale prestito dalle due società GG._____ e FF._____, sulla base di un contratto fiduciario, il Tribunale osserva quanto segue. La giurisprudenza del Tribunale federale in materia di operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto fiduciario, è alquanto chiara. In maniera generale, secondo il corso ordinario delle cose, un'operazione effettuata in proprio nome è reputata essere stata conclusa per conto di chi agisce. Eccezionalmente è possibile derogare a detta regola se sussiste un rapporto fiduciario, la cui prova è a carico del contribuente che intende prevalersene, essendo un elemento a diminuzione della sua imposizione.

L'affermazione secondo cui un rapporto giuridico concluso in suo nome è stato fatto per conto di un terzo può essere presa in conto solo nel caso in cui il contribuente riesca a provare in maniera irrefutabile il rapporto fiduciario (cfr. sentenze del TF 2C_382/2017 del 13 dicembre 2018 consid. 5.6.1 con rinvii; 2C_148/2016 del 25 agosto 2017 consid. 8.1; sentenza del TAF A-2286/2017 dell'8 maggio 2020 consid. 3.3.1 con rinvii). In tale contesto, il « Promemoria: Rapporto fiduciario » S-02.107 dell'ottobre 1967 dell'AFC precisa che un rapporto fiduciario viene fiscalmente riconosciuto se le condizioni seguenti sono adempiute: è stato concluso un contratto fiduciario scritto, che descrive i beni oggetto del mandato fiduciario, prevede che il fiduciario non corre alcun rischio e fissa la commissione percepita dal fiduciario (cfr. succitato promemoria, <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/verrechnungssteuer/verrechnungssteuer/fachinformationen/merkblaetter.html>, consultato il 29.01.2021). Secondo la giurisprudenza, dette condizioni non devono essere imperativamente adempiute, ma una prova ineccepibile - che di principio non può essere apportata mediante testimonianza - del rapporto fiduciario è in ogni caso necessaria (cfr. sentenza del TF 2C_148/2016 del 25 agosto 2017 consid. 8.1; sentenza del TAF A-2286/2017 dell'8 maggio 2020 consid. 3.3.1 con rinvii). La prova dell'esistenza di un tale rapporto può essere fornita in primis producendo il contratto fiduciario scritto. L'assenza di un contratto fiduciario scritto non è però, di per sé, necessariamente determinante, a condizione tuttavia che altri elementi provino chiaramente che la persona ha agito per conto di un terzo (cfr. sentenze del TF 2C_382/2017 del 13 dicembre 2018 consid. 5.6.1 con rinvii; 2C_148/2016 del 25 agosto 2017 consid. 8.1). Laddove - come nel caso in disamina - sono in gioco relazioni giuridiche internazionali, tale prova deve fondarsi su esigenze rigorose, in quanto dette relazioni sfuggono in larga misura al controllo delle autorità fiscali svizzere (cfr. sentenze del TF 2C_382/2017 del 13 dicembre 2018 consid. 5.6.1 con rinvii; 2C_148/2016 del 25 agosto 2017 consid. 8.1; sentenza del TAF A-2286/2017 dell'8 maggio 2020 consid. 3.3.1 con rinvii). Inoltre, un rapporto fiduciario formalmente provato non deve essere preso in considerazione sul piano fiscale, qualora il mandato fiduciario in questione non si fondi su un serio motivo economico o laddove la costruzione giuridica appaia insolita alla luce dello scopo economico perseguito. Ciò è segnatamente il caso dei rapporti fiduciari conclusi esclusivamente o principalmente in vista di eludere le imposte svizzere o straniere (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 3b; sentenza del TAF A-2286/2017 dell'8 maggio 2020 consid. 3.3.2 con rinvii). Nel caso concreto, sulla base dei due contratti fiduciari scritti di cui ai docc. 5 e 6 acclusi alla perizia I._____, il ricorrente fa valere che le due società GG._____ e FF._____ sarebbero riconducibili a suo suocero, domiciliato all'estero. Di fatto, il ricorrente avrebbe dunque agito in nome e per conto del suocero, sicché i soldi ricevuti da dette società, sarebbero pertanto qualificabili di prestiti e in nessun caso riconducibili a lui. Ora, però - come fa notare l'autorità inferiore (cfr. consid. 10.5.1.1 del

presente giudizio) - appare alquanto strano che dinanzi alla DAPI il ricorrente non abbia mai rivelato che dietro alle due società GG._____ e FF._____ vi fosse suo suocero, allorquando era già in possesso dei due contratti fiduciari, entrambi datati 7 gennaio 2003 e dunque precedenti all'avvio dell'inchiesta penale amministrativa della DAPI. Da un esame dei vari PVI, risulta che in data 20 marzo 2014 il ricorrente ha indicato che dette due società non esercitavano alcuna attività. Alla domanda chi fossero gli azionisti di dette società, il ricorrente ha indicato che avrebbe dato risposta entro 30 giorni (cfr. PVI A._____ del 20 marzo 2014, pag. 6). Sennonché, una tale risposta non è mai stata fornita dal ricorrente prima della notifica del PVF del 15 giugno 2015. Se davvero il suocero fosse stata la persona riconducibile a dette due società, non si vede per quale motivo il ricorrente non avrebbe dovuto rivelare tale informazione al momento dei vari interrogatori della DAPI. Tale comportamento appare alquanto strano. Dal momento che il fiduciante è il suocero del ricorrente ed è domiciliato all'estero, si è in presenza di una relazione internazionale, il cui controllo sfugge alle autorità svizzere, sicché non vi è modo di verificare ulteriormente detto contratto fiduciario. A ciò si aggiunge il fatto che, come risultante dal Registro di commercio, il ricorrente è poi diventato amministratore unico delle due società in questione: dal 18 giugno 2009 della GG._____, dal 14 giugno 2010 della FF._____. Ora, viste le incongruenze risultanti dagli atti, sussistono dubbi circa l'attendibilità del contratto fiduciario e il suo reale scopo economico. In tali circostanze, il Tribunale è di avviso che, vista l'assenza di una prova ineccepibile circa il rapporto fiduciario, l'autorità inferiore era ed è tutt'ora legittimata a non prendere in considerazione i due contratti fiduciari in questione, imputando i 200'000 franchi - così come pure gli altri importi riconducibili alle società GG._____ e FF._____ - al qui ricorrente. In tale frangente, anche su questo punto, il Tribunale non intravede dunque alcun valido motivo per discostarsi dalla ricostruzione del patrimonio di cui al « classificatore H._____ », così come ripresa dall'autorità inferiore.

E. 10.5.2

Maggior afflusso di liquidità di 2'582'484.13 franchi. Preliminarmente, il Tribunale precisa che il maggior afflusso di liquidità di 2'582'484.13 franchi a cui fa riferimento il ricorrente nella perizia I._____ deriva dalle proposte di modifica di ben 87 operazioni della ricostruzione contenuta nel classificatore H._____, così come dettagliato nell'allegato AA. Per facilitare, l'esame delle censure sollevate dal ricorrente, qui di seguito il Tribunale ha riportato in una tabella gli importi riguardanti le 87 operazioni contenuti nel classificatore H._____ e nella perizia I._____. Nella misura in cui l'autorità inferiore ha raggruppato in tre gruppi, mediante l'ausilio di tre colori, le predette 87 operazioni (di fatto, da lei suddivise in 85 posizioni), struttura poi ripresa anche dal ricorrente, il Tribunale per praticità riprenderà di principio gli stessi colori e lo stesso schema. Nr. Data Classificatore H._____ Perizia I._____ dare avere dare avere

1	01.01.2003	fr. 276'584.50	2	01.01.2003	fr. 130'000.00	3	02.01.2003	fr. 90'000.00	4	02.01.2003	fr. 90'000.00
5	31.01.2003	fr. 85'000.00	6	05.02.2003	fr. 100'000.00	7	07.02.2003	fr. 100'000.00	8	13.02.2003	fr. 35'000.00
9	20.02.2003	fr. 60'450.00	10	25.02.2003	fr. 70'600.00	11	04.03.2003	fr. 1'000.00			

E. 10.5.2.1

Operazioni evidenziale in celeste (operazioni n. 17, 22, 27, 36, 47, 58, 70, 75 e 85 per un importo di circa fr. 636'000). Nella perizia I._____, le operazioni n. 17, 22, 27, 36, 47, 58, 70, 75 e 85 vengono designate quali « prelievi a contanti » effettuati dal ricorrente negli

anni 2003-2011, con l'indicazione « usciti dalla banca ed entrati nella cassa ». Secondo detta perizia si tratterebbe dunque di liquidità a disposizione del ricorrente (cfr. perizia I. _____, Allegato AA; doc. 1a allegato alla perizia). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che nel caso delle operazioni n. 17, 22, 27, 36, 47, 58, 70, 75 e 85 (designata per errore quale operazione n. 84) per un importo totale di 636'000 franchi si tratterebbe di prelievi di fondi a contanti dai conti bancari del ricorrente che sono stati registrati in diminuzione dell'eccedenza di cassa. L'autorità inferiore precisa, che la registrazione contabile diminuisce l'eccedenza di cassa poiché il ricorrente avrà verosimilmente utilizzato questi fondi per pagare le sue diverse spese. Per tale motivo, essa indica che, malgrado quanto sostenuto nella perizia I. _____, la liquidità creata tramite i prelievi a contanti sarebbe già stata considerata nella ricostruzione della DAPI di cui al « classificatore H. _____ » (cfr. citata duplice, pag. 7). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente indica che, in primo luogo sarebbe da notare che la stessa autorità inferiore si limita a presumere che l'importo di 636'000 franchi (prelievi a contanti) di cui alle operazioni n. 17, 22, 27, 36, 47, 58, 70, 75 e 85 sarebbe stato utilizzato per pagare le sue diverse spese. Ma non pretende di dimostrarlo. Del resto i prelievi registrati dalla DAPI non troverebbero riscontro neppure con i dati registrati negli estratti bancari disponibili. Peraltro mancherebbero diversi estratti conto, per cui verrebbe difficile verificare tutte le operazioni. Sotto questo profilo l'autorità inferiore si sarebbe sempre mostrata poco collaborativa nel fornire la documentazione richiesta. Tuttavia, i prelievi riepilogati nel doc. 1a allegato alla perizia I. _____ risulterebbero chiaramente superiori a quelli contabilizzati dalla DAPI. Ad esempio: per l'anno 2004 sul conto LL. _____ n. [...], i prelievi risultanti dal doc. 1a ammonterebbero a 11'384.05 franchi, mentre quelli risultanti dalla contabilità DAPI ammonterebbero solo a 3'900 franchi, laddove 1'000 franchi sarebbero considerati come giroconto. Di fatto, lo stesso giorno sarebbe stato effettuato un versamento di pari importo a credito di un altro conto LL. _____ (cfr. citata triplice, pagg. 10 seg.). Per quanto riguarda dette operazioni, il Tribunale prende atto che i prelievi a contanti sarebbero già stati considerati nella ricostruzione della DAPI contenuta nel « classificatore H. _____ ». Ciò premesso, il Tribunale osserva come il semplice fatto che il ricorrente abbia prelevato determinati importi dai propri conti nel corso degli anni 2003-2011 - come da lui dettagliato nel doc. 1a accluso alla perizia I. _____ - a lui solo non sia un elemento permettente di giustificare le liquidità in suo possesso. Nulla agli atti permette infatti di determinare la provenienza di questi importi presenti sui suoi conti bancari e dunque di ritenere che gli stessi siano stati generati dalla sua attività immobiliare, rispettivamente di escludere che gli stessi siano stati versati dalle società che hanno gestito il postribolo e il bar a titolo di distribuzione dissimulata di utile. Ciò posto, il Tribunale rileva poi che da un esame del doc. 1a risulta l'indicazione secondo cui si tratterebbe di « Prelievi da vari conti per dispendio familiare_bancomat, contanti sportello, pagamenti acquisti carte di credito_dal 2002 al 2012 ». In tale frangente, che l'autorità inferiore abbia ritenuto che detti prelievi in contanti sarebbero stati utilizzati dal ricorrente per pagare le sue spese non ha nulla di sorprendente. Non si vede infatti come il ricorrente possa negare di aver utilizzato detto denaro a copertura delle proprie spese sostenendo che l'autorità inferiore non avrebbe provato tale evenienza, allorché lui stesso si fonda su detto doc. 1a, ove è chiaramente indicato che si tratta di prelievi in contanti per il dispendio familiare. Ciò appare alquanto contraddittorio. Neppure la censura del ricorrente secondo cui l'autorità inferiore si sarebbe dimostrata poco collaborativa nel fornirgli i documenti necessari a verificare le registrazioni ritenute dalla DAPI, gli è qui di soccorso. Dagli atti risulta infatti che già dinanzi all'autorità

inferiore e alla DAPI il ricorrente ha avuto accesso a tutta la documentazione alla base della predetta ricostruzione, nonché la possibilità di esprimersi al riguardo. Anche ad avere dubbi, dal momento che dinanzi al Tribunale il ricorrente ha potuto visionare tutti gli atti, a seguito del quale non ha ritenuto necessario presentare osservazioni, si deve ritenere detta censura come sanata (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). Sia come sia, il Tribunale è comunque di avviso che sia a giusta ragione che l'autorità inferiore non ha tenuto conto di queste maggiori liquidità, non essendovi alcuna prova circa la loro provenienza. In definitiva, la censura del ricorrente non permette dunque di rimettere in discussione la ricostruzione contenuta nel « classificatore H. _____ », così come ripresa dall'autorità inferiore nella decisione impugnata.

E. 10.5.2.2

Operazioni evidenziate in marroncino (operazioni n. [4, 5, 6, 7: non incluse nell'importo di 238'000 franchi in quanto versamento di capitale azionario], 11, 20, 21, 26, 35, 52, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 [operazione aggiunta dal Tribunale] e 84 per un importo di circa fr. 238'000 [fr. 251'000 con operazione n. 83]). Nella perizia I. _____, per le operazioni n. 4, 5, 6, 7, 11, 20, 21, 26, 35, 52, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 e 84 contestate dal ricorrente, viene indicato che quest'ultimo non è azionista delle società GG. _____ e FF. _____, così come risultante dai contratti fiduciari datati 7 gennaio 2003 di cui ai docc. 5 e 6 acclusi alla perizia. Per tale motivo, sarebbe a torto che la DAPI gli avrebbe imputati al ricorrente (cfr. perizia I. _____, allegato AA; docc. 5 e 6 acclusi alla predetta perizia). Nella duplica 24 ottobre 2018, per quanto concerne le operazioni n. 4, 5, 6, 7, 11, 20, 21, 26, 35, 52, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 e 84, l'autorità inferiore spiega che si tratta tutte di operazioni concernenti il rapporto tra il ricorrente e le due società GG. _____ e FF. _____. Ciò premesso, essa precisa che una buona parte delle operazioni con la società GG. _____ e la società FF. _____ corrisponderebbero sia ai loro rendiconti, che alle dichiarazioni fiscali del ricorrente. Gli elementi forniti nella perizia I. _____ non permetterebbero di discostarsi da quanto considerato dalla DAPI, proprio perché il ricorrente avrebbe dichiarato tali operazioni nelle proprie dichiarazioni fiscali personali ed esse troverebbero riscontro nella contabilità delle due società, tra l'altro presentate alle varie autorità fiscali. L'autorità inferiore rileva che, secondo il ricorrente, esso non sarebbe azionista di dette due società e non le avrebbe dunque finanziate. Il ricorrente ad esempio presenta il contratto di mutuo concluso con la MM. _____ (cfr. doc. 2 del ricorrente), dove la società gli ha prestato 130'000 franchi. Allegati al contratto vi sono due ricevute di pagamento datate 20 febbraio 2003 dalle quali si evince che FF. _____ e GG. _____ rimborsano parzialmente il prestito del ricorrente alla MM. _____. L'autorità inferiore si chiede dunque per quale motivo queste società, che il ricorrente non ritiene di sua proprietà, rimborsano il prestito personale a lui elargito. Inoltre, nella contabilità della FF. _____ e GG. _____ del 2003 questi importi non risulterebbero. L'autorità inferiore ritiene dunque che il conto debitore delle due società, quindi i versamenti d'interessi e prelevamenti registrati nelle rispettive contabilità, come tutte le altre operazioni, sarebbero riconducibili al ricorrente. L'autorità inferiore ha poi considerato le operazioni n. 4, 5, 6 e 7 di complessivi 385'000 franchi quali versamenti di capitale azionario in favore della società FF. _____ e della società GG. _____ (cfr. citata duplica, pag. 7). Nella triplica 12 dicembre 2018, per quanto concerne le operazioni n. 4, 5, 6, 7, 11, 20, 21, 26, 35, 52, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 e 84 il ricorrente ha indicato quanto segue. Le operazioni n. 4, 5, 6 e 7 (gennaio-febbraio 2003) di complessivi 385'000

franchi, sarebbero state a torto computate dalla DAPI come versamenti di capitale azionario in favore delle società FF._____ e GG._____. Agli atti non vi sarebbe alcuna prova di detta tesi. La DAPI in data 2 gennaio 2003 ha recepito contabilmente le seguenti operazioni (cfr. citata triplica, pag. 11 seg.): 1000/2132 di 85'000 franchi: prestito a contanti erogato dalla GG._____ al ricorrente, effettivamente da lui dichiarato nella dichiarazione fiscale 2003. Tale operazione non è stata evidenziata nel rapporto I._____; 1031/1000 di 85'000 franchi: si tratterebbe del rimborso a contanti di un prestito che la GG._____ avrebbe erogato al ricorrente e che quest'ultimo avrebbe rimborsato. In realtà, l'afflusso di liquidità derivante dal finanziamento di detta società da lui percepito sarebbe già recepito contabilmente nella precedente operazione. Non sarebbero avvenuti rimborsi da parte del ricorrente, come appunto risulterebbe dalla dichiarazione fiscale 2003B. Per cui egli mantiene le risultanze della perizia I._____, ribadendo che non potrebbe essere verificata un'uscita di liquidità per 85'000 franchi. Per le operazioni n. 5 e 6 del 31 gennaio 2003 e del 5 marzo 2003 di complessivi 200'000 franchi, il ricorrente ribadisce che non si tratterebbe di un aumento di capitale delle società FF._____ e GG._____. Egli avrebbe agito a titolo fiduciario, in virtù di un contratto di gestione fiduciario presente agli atti. Le azioni di queste società sarebbero state e sarebbero ancora del suocero del ricorrente che le avrebbe detenute fiduciariamente. La tesi dell'autorità inferiore sarebbe dunque priva di fondamento. Ad ogni modo, la DAPI sosterebbe di avere ritrovato nella contabilità delle società la conferma dell'avvenuto accredito del suddetto importo. Gli esperti contabili I._____, non avendo accesso ai dati contabili e ai giustificativi delle società riferite, non avrebbero avuto modo di verificare. Ad ogni buon conto, sarebbe facile desumere che il sottoscrittore delle azioni (che non è il ricorrente) abbia bonificato la somma a favore di un conto bancario bloccato ed intestato alla società. In mancanza di documenti contabili atti a comprovare il contrario, il ricorrente mantiene la sua posizione, sostenendo che non si sarebbe verificata un'uscita di liquidità a contanti dalle sue casse per complessivi 200'000 franchi (cfr. citata triplica, pag. 12). Per l'operazione n. 7 del 7 febbraio 2003 di 100'000 franchi a contanti, il ricorrente indica che non vi sarebbero prove attestanti ch'egli abbia prelevato detto importo. In ogni caso, ribadisce di non essere mai stato azionista della società GG._____ (cfr. citata triplica, pag. 12). Per le operazioni n. 11, 20, 21, 26, 35, 52, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 e 84, avvenute tra il 2003 e il 2011, per un totale di 238'000 franchi, il ricorrente ribadisce che i contratti fiduciari agli atti (cfr. docc. 5 e 6 allegati alla perizia I._____), dimostrano ch'egli non era azionista, sicché tali operazioni non sarebbero a lui riconducibili (cfr. citata triplica, pag. 13). In merito alle operazioni n. 4, 5, 6, 7, 11, 20, 21, 26, 35, 52, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83 e 84, tutte in rapporto alle due società GG._____ e FF._____, il Tribunale rinvia le parti a quanto già sancito al consid. 10.5.1.4 del presente giudizio. Per quanto qui necessario, si ribadisce che quanto ritenuto dall'autorità inferiore appare qui verosimile e sostenibile. Gli elementi dell'incarto lasciano infatti presupporre che il ricorrente abbia di fatto utilizzato le due società GG._____ e FF._____ - di cui è peraltro diventato l'amministratore unico - per effettuare alcune operazioni finanziarie a suo favore. Come visto, vi sono ragioni sufficienti per ritenere i due contratti fiduciari - secondo cui il ricorrente avrebbe agito in qualità di fiduciario per conto del suocero - allegati quali docc. 5 e 6 alla perizia I._____, come non credibili. In tale frangente, che la DAPI abbia imputato le operazioni connesse a dette due società al ricorrente e non a suo suocero non ha nulla di sorprendente, anzi appare qui sostenibile e plausibile. Su questo punto, la ricostruzione di cui al « classificatore H._____ », così come ripresa dall'autorità inferiore, va dunque

confermata.

E. 10.5.2.3

Operazioni evidenziate in verde (operazione V._____ n. 66, altre operazioni n. 12, 14, 16, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 82 e 86 per un importo di circa fr. 101'406 [recte fr. 106'806]). Nella perizia I._____, le operazioni n. 12, 14, 16, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 66, 82 e 86 vengono designate quali « versamenti a contanti di affitti incassati » dal ricorrente, aumentanti le liquidità a sua disposizione con l'indicazione che ciò risulterebbe dalle sue dichiarazioni fiscali (cfr. perizia I._____, Allegato AA). Nella duplice 24 ottobre 2018, per le operazioni n. 12, 14, 16, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 66, 82 e 86, l'autorità inferiore ha ritenuto quanto segue. Essa indica che, secondo quanto indicato dal ricorrente, quando l'affitto veniva pagato, con la compilazione di una polizza di versamento postale e la consegna dei contanti in posta, il conduttore consegnava il cedolino postale al proprietario dell'immobile. Ritenuto che i cedolini postali, in originale, sono stati sequestrati presso il ricorrente (cfr. p. es. doc. 3 allegato alla duplice [cedolini affitto]), apparirebbe più verosimile che il ricorrente pagasse personalmente gli affitti. A titolo di esempio, l'autorità inferiore evidenzia il caso della società V._____, dove da un lato vi sarebbe un afflusso di 12'000 franchi sui conti del ricorrente e dall'altro, tale importo verrebbe indicato quale reddito d'affitto nella sua dichiarazione fiscale, allorché nessun costo/esborso di tale importo figurerebbe nei conti della società (cfr. operazione n. 66 [V._____]; cfr. citata duplice, pagg. 7 seg.). Nella triplice 12 dicembre 2018, per le operazioni n. 12, 14, 16, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 82 e 86 il ricorrente indica che l'autorità inferiore vorrebbe fare credere ch'esso avrebbe personalmente pagato le pigioni di locazione ai propri inquilini, mediante dei bollettini di versamento postale. Ciò sarebbe completamente falso e destituito di ogni fondamento. La verità sarebbe che il ricorrente, incontestabilmente nelle vesti di locatore, avrebbe ricevuto brevi manu le pigioni dagli inquilini. Dopo di ché, lo stesso si sarebbe recato presso l'ufficio postale e li avrebbe riversati sul suo conto corrente bancario. Il ricorrente, dunque, non avrebbe mai pagato le pigioni agli inquilini. Anche in tal caso l'autorità inferiore abbozzerebbe una tesi aberrante priva di riscontri pratici ed oggettivi. Gli afflussi di liquidità coinvolgerebbero i conti bancari, mentre avrebbero un impatto pressoché nullo per quanto attiene la sua liquidità (cfr. citata triplice, pag. 13). Per l'operazione n. 66, il ricorrente indica che la società V._____ non avrebbe gestito il postribolo (né il bar, né la residenza), per cui detta operazione non avrebbe alcun rilievo, e non potrebbe essere inserita in diminuzione di ricavo (in negativo) come erroneamente fatto dalla DAPI. Anche in tal caso, l'affitto sarebbe da lui stato incassato a contanti, nonostante l'operazione non troverebbe riscontro nella contabilità della società. Il fatto che il contabile della V._____ abbia ommesso di dichiarare il credito, non potrebbe in alcun modo convalidare la tesi infondata dell'autorità inferiore (cfr. citata triplice, pag. 13). Per quanto concerne le operazioni n. 12, 14, 16, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 66, 82 e 86, il Tribunale osserva quanto segue. Da un esame dei vari classificatori concernenti queste operazioni (cfr. classificatori DF086 [2003], FID128 [2006], 1009 [2007], 1014 [2008], DF053 [2010-2012], 1023), il Tribunale ha potuto constatare l'esistenza di vari bollettini di versamento inerenti al pagamento di vari affitti (in particolar modo concernenti la società NN._____), così come debitamente indicati con un numero di riferimento dalla DAPI nel « classificatore H._____ ». Detti bollettini di versamento, sono altresì stati talvolta segnalati dalla DAPI nei vari classificatori mediante

l'apposizione di post-it rosa che riprende il numero di riferimento riportato nel « classificatore H._____ ». Ciò premesso, per ognuna delle predette operazioni - eccetto per le operazioni n. 55 e 82, ove il versamento è stato fatto a contanti - sussiste un bollettino di versamento, sul quale è indicato quale destinatario del versamento il ricorrente e un conto presso la LL._____; il ricorrente risulta essere colui che ha effettuato tale versamento sul proprio conto. Ora, l'autorità inferiore indica di aver ritrovato e sequestrato detti cedolini postali presso il ricorrente. In tale contesto, che l'autorità inferiore abbia ritenuto più verosimile la versione secondo cui il ricorrente pagasse personalmente gli affitti è qui sostenibile. Non si comprende infatti per quale motivo il ricorrente non abbia ad esempio fatto delle ricevute di pagamento per recepire il versamento in contanti degli affitti da parte dei conduttori. Trattandosi di una tassazione d'ufficio, si deve ritenere che la DAPI e l'autorità inferiore potevano ragionevolmente ritenere che si trattava di affitti versati dallo stesso ricorrente, in assenza della prova contraria. Riguardo in particolare all'operazione n. 66, il Tribunale non può che allinearsi con l'autorità inferiore. Anche qui, l'affitto di 12'000 franchi è stato versato il 3 ottobre 2009 dallo stesso ricorrente mediante bollettino di versamento (cfr. classificatore DF053 [2010-2012]). Di fatto, la società V._____ è una società riconducibile al ricorrente. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, detta società ha a che fare con il postribolo, dal momento che la stessa ha fornito il mobilio a noleggio alle varie società che si sono susseguite nella sua gestione, tra cui ad esempio la B._____ (cfr. classificatore DF085) e la S._____ (designata quale S._____; cfr. classificatore FID159 [2009]). Il fatto che nella contabilità della società V._____ (cfr. classificatore FID153 [contabilità 2002-2009]) non figurino alcunché in rapporto al versamento di 12'000 franchi a titolo di affitto al ricorrente, costituisce un indizio a favore della tesi dell'autorità inferiore. Come detto, si tratta di una tassazione d'ufficio, sicché in assenza di ulteriori giustificativi, era lecito ritenere che si trattava di un affitto versato dal ricorrente a sé stesso. Anche su questo punto, la ricostruzione contenuta nel « classificatore H._____ », così come ripresa dall'autorità inferiore, va dunque confermata.

E. 10.5.2.4

Puntuale censura alle operazioni n. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17a, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 32, 45, 48, 56, 59, 61, 72 e 73. Operazione n. 1 Nella perizia I._____, viene fatto valere un saldo iniziale della liquidità secondo i prelevamenti effettuati dal ricorrente nel 2002, pari a 276'584.50 franchi, così come risultante dai docc. 1a e 1b (cfr. perizia I._____, allegato AA; docc. 1a e 1b allegati alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica semplicemente che nella dichiarazione fiscale 2003A il ricorrente non avrebbe dichiarato questo importo (cfr. citata duplice, pag. 8; doc. 4 allegato alla duplice). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente contesta le deduzioni dell'autorità inferiore, riconfermandosi nella perizia I._____. Egli precisa che la contabilità del « classificatore H._____ » presenterebbe una ricostruzione sommaria dei saldi iniziali al 1° gennaio 2003 che sarebbe potuta avvenire sulla base delle informazioni contenute in documenti, ricevute o estratti bancari sequestrati. Tuttavia il conto n. 1000 « liquidità da controllare » non presenta nessun saldo iniziale. Il ricorrente precisa dunque che l'importo di 276'584.50 franchi rappresenterebbe il saldo iniziale della liquidità da lui posseduta in data 1° gennaio 2003, che sarebbe stata consumata nel corso del 2003; proprio per tale ragione non risulterebbe nella dichiarazione fiscale del 2003B. L'errore della DAPI che non tiene conto di questo importo sarebbe grossolano (cfr. citata triplice, pag. 14). Per quanto concerne l'operazione n. 1, come l'autorità inferiore, il Tribunale rileva come questo importo non sia di fatto stato dichiarato nella dichiarazione fiscale 2003A e neppure nella

dichiarazione fiscale 2003B citata dal ricorrente (cfr. citate dichiarazioni, in: classificatore FID 135). Ciò premesso, il Tribunale rileva che nel doc. 1a accluso alla perizia I._____, vengono citati tre conti bancari: i conti n. [...] e n. [...] presso la LL._____, il conto n. [...] presso la OO._____. Ora agli atti, per il 2002 sono presenti solo gli estratti bancari della LL._____, ma non quelli della OO._____. Di fatto, il Tribunale non ha infatti ritrovato negli atti prodotti dall'autorità inferiore il classificatore 2002 per dette banche. Gli unici estratti bancari presenti agli atti per il 2002, sono quelli prodotti come doc. 1b accluso alla perizia I._____: conti correnti n. [...] e n. [...] (conto affitti - part. [...] Y._____) presso la LL._____, intestati al ricorrente, concernenti prelievi di 60'000 franchi (4 febbraio 2002), 62'000 franchi (9 dicembre 2002) e 70'000 franchi (23 dicembre 2003), per un totale di 192'000 franchi. Detto importo è stato indicato nel doc. 1a quale dispendio familiare del ricorrente. Per il conto n. [...] una parte degli estratti bancari 2002 è altresì presente nel classificatore FID135. Mancano dunque gli estratti della OO._____ indicata nel doc. 1a. Ciò sancito, il Tribunale osserva come dinanzi all'autorità inferiore - come risulta dal doc. 1b - il 15 ottobre 2015 il ricorrente abbia fatto valere che il dispendio familiare per il 2003/saldo iniziale 2003 era di 192'000 franchi (cfr. atto DAPI n. 160.100.177 [in: Notifiche d'errore 160.100.121]; parimenti consid. 10.5.1.3 del presente giudizio). Ora in questa sede, il ricorrente fa però valere un dispendio maggiore di 276'584.50 franchi, citando un altro conto bancario che aveva ommesso di indicare dinanzi all'autorità inferiore. In tale contesto, si deve ritenere che quanto indicato nella perizia I._____ nonché sostenuto dal ricorrente non è coerente e non può essere qui preso in considerazione. Ciò posto, a prescindere da quanto precede, nulla agli atti permette comunque di ritenere che all'inizio del 2003 il ricorrente fosse ancora in possesso delle liquidità da lui prelevate sui vari conti nel 2002. Può darsi ch'egli li abbia spesi nel 2003, piuttosto che nel 2002. Tuttavia senza una prova di ciò, si deve ritenere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore non ne ha tenuto conto. Operazione n. 2 Nella perizia I._____, viene fatto valere un importo di 130'000 franchi quale liquidità in entrata non considerata dalle autorità fiscali nel 2002, in relazione alla società MM._____ (cfr. perizia I._____, Allegato AA; doc. 2 allegato alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che si tratterebbe di un contratto del 18 dicembre 2002 tra la società MM._____ e il ricorrente per un importo di 130'000 franchi. Nella dichiarazione fiscale 2002 del ricorrente risulterebbe il numerario di 5'000 franchi (cfr. doc. 4 allegato alla duplica). Apparirebbe quindi evidente come questo importo non sarebbe più stato in possesso del ricorrente a fine 2002 (cfr. citata duplica, pag. 8). Nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente precisa che non ci sarebbero prove confermanti l'esistenza di un prestito dalla società MM._____. Non ci sarebbe mai stato il versamento di questa somma in favore del ricorrente. Inoltre l'importo di 130'000 franchi non sarebbe riportato nella dichiarazione fiscale 2003A (cfr. citata triplica, pag. 14). Per quanto concerne l'operazione n. 2, da un esame del doc. 2 allegato alla perizia I._____, il Tribunale rileva che si tratta chiaramente di un contratto di mutuo datato 18 dicembre 2002, con il quale la società MM._____ ha concesso al ricorrente un prestito dell'importo totale di 130'000 franchi, versato in contanti. Secondo la cessione di credito e la ricevuta di pagamento agli atti (acclusi al doc. 2 allegato alla perizia I._____), sembrerebbe che il 20 febbraio 2003 e il 25 febbraio 2003 la MM._____ abbia ricevuto 60'450 franchi dalla FF._____, rispettivamente 70'600 franchi dalla GG._____, a tacitazione del debito del ricorrente (le due società sono subentrate al ricorrente). Ora, però, il debito contratto dal ricorrente mediante il ricevimento del prestito non figura nella dichiarazione fiscale 2002 (cfr. detta dichiarazione, in:

classificatore FID134). Detto prestito non figura neppure nelle dichiarazioni fiscali 2003A e 2003B (cfr. dette dichiarazioni, in: classificatore FID135). Tale evenienza appare alquanto strana. Ciò posto, come indicato dall'autorità inferiore, nella dichiarazione 2003A risulta solo un numerario di 5'000 franchi, ciò che lascia pensare che l'importo ricevuto in prestito dal ricorrente non era più in suo possesso a fine 2002 (cfr. detta dichiarazione, in: classificatore FID135, parimenti doc. 4 allegato alla duplica). Agli atti non vi è peraltro alcuna prova permettente di ritenere che il ricorrente fosse ancora in possesso di tale importo ad inizio anno 2003. Per tale motivo, alla stregua dell'autorità inferiore, il Tribunale non intravede alcun valido motivo per ritenere l'importo di 130'000 franchi come liquidità disponibile per il ricorrente ad inizio 2003. Appare poi alquanto strano che il ricorrente contesti di aver ricevuto i 130'000 franchi, facendo valere nel contempo tale importo quale liquidità in entrata in data 1° gennaio 2003. In definitiva, il Tribunale ritiene che è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha tenuto conto di tale importo, alla luce della ricostruzione della DAPI contenuta nel « classificatore H. _____ ». Operazione n. 3 Nella perizia I. _____, viene indicato che si tratterebbe di un debito e non di un prestito, che il ricorrente non sarebbe azionista di FF. _____ e che si tratterebbe di maggior liquidità di 90'000 franchi in capo al ricorrente contro debito verso FF. _____ (di proprietà del suocero; cfr. perizia I. _____, Allegato AA; doc. 3 allegato alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplica 22 agosto 2018, l'autorità inferiore indica che nel contratto di mutuo stipulato tra FF. _____ e il ricorrente, datato 17 dicembre 2002, verrebbe indicato che il mutuatario conferma di aver ricevuto il prestito di 90'000 franchi. Esso sarebbe stato debitamente registrato nella contabilità al conto n. 2103.1 (debito nei confronti di FF. _____). In data 12 dicembre 2003, il ricorrente avrebbe pagato gli interessi e un ammortamento sul debito per un totale di 4'835 franchi (cfr. doc. 5, conteggio interessi). La fattispecie in oggetto non avrebbe ripercussione sulla liquidità se non per il pagamento di 4'835 franchi. Saldo al 31 dicembre 2003 secondo contabilità FF. _____ conto n. 1140 di 88'000 franchi. Sempre secondo la contabilità di FF. _____ in data 20 gennaio 2003 sarebbe stato effettuato un versamento dal correntista (registrazione cassa a correntista) per 90'000 franchi, il conto correntista per contro aumenterebbe di 100'000 franchi; questa posizione sarebbe stata registrata dalla DAPI al conto 1102 Finanziamento FF. _____. Pertanto: il prestito concesso al ricorrente da FF. _____ sarebbe stato effettuato nel 2002 (conto n. 2103.1), il prestito azionista dello stesso importo sarebbe stato effettuato nel 2003 (conto n. 1140). Queste operazioni non solo risulterebbero dalla contabilità di FF. _____, bensì anche dalle dichiarazioni fiscali del ricorrente; ad esempio nella dichiarazione fiscale 2003 del ricorrente risulterebbero la dichiarazione del prestito nei confronti di FF. _____ di 90'000 franchi e la deduzione degli interessi di 4'835 franchi (cfr. citata duplica, pag. 8). Nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente conferma quanto indicato nella perizia I. _____. Le registrazioni contabili di cui al « classificatore H. _____ » evidenzerebbero i seguenti movimenti contabili, che sembrerebbero riconducibili ad un'unica operazione (cfr. citata triplica, pagg. 14 seg.): 2 gennaio 2003 bilancio 8100 / debito FF. _____ 2103.1 90'000 franchi (bilancio d'apertura). Da ciò si desumerebbe che l'afflusso di liquidità di inizio anno 2003 non verrebbe recepito. La DAPI avrebbe considerato solo il debito verso la società FF. _____. Il debito nei confronti della società sarebbe stato dichiarato dal ricorrente nel 2003. 2 gennaio 2003 finanziamento FF. _____ 1102/1000 liquidità 90'000 franchi. Nella dichiarazione 2003 del ricorrente non vi sarebbe alcuna evidenza del credito. Riguardo all'operazione n. 3 riconducibile alla società FF. _____, il Tribunale rinvia le parti a quanto già sancito al consid. 10.5.1.4 del presente

giudizio. In tale contesto, si ribadisce che agli atti vi sono indizi che lasciano pensare che il conto debitore della FF._____, quindi i versamenti d'interesse e prelevamenti registrati nelle rispettive contabilità, come tutte le altre operazioni, siano riconducibili al ricorrente. Di principio, la DAPI e l'autorità inferiore potevano dunque considerare le operazioni riconducibili alla società FF._____ come di rilievo del qui ricorrente. Benché le spiegazioni fornite dal ricorrente e dall'autorità inferiore in merito a detta operazione non siano molto chiare, il Tribunale ritiene comunque che - alla luce degli atti dell'incarto - la DAPI poteva considerare il finanziamento alla società FF._____ per un importo di 90'000 franchi del 2 gennaio 2003 di cui all'operazione n. 3 come imputabile al qui ricorrente. Su questo punto, la ricostruzione contenuta nel « classificatore H._____ », così come ripresa dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, va dunque confermata. Operazione n. 8 Nella perizia I._____, viene indicato quanto segue in rapporto all'importo di 35'000 franchi: « [p]restito [PP._____], lavori forniti serramenti esterni hotel QQ._____. Corrispettivo dovuto a [PP._____] per lavori effettuati a QQ._____, incassato direttamente dall'azionista di [PP._____] [ricorrente] dalla società RR._____ » (cfr. perizia I._____, Allegato AA; doc. 7 allegato alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che dai conti della società PP._____ non risulterebbe alcun debitore RR._____. Non vi sarebbe alcuna uscita, quindi apparirebbe evidente come la società non abbia proceduto a questo versamento. In aggiunta, nella contabilità di detta società del 2003 non sarebbe stata trovata alcuna fattura emessa a carico di questo cliente. Nell'incarto della PP._____, non vi sarebbe alcuna informazione sulle presunte prestazioni effettuate a QQ._____ (rif. 1041; cfr. citata duplice, pag. 8). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente contesta le deduzioni dell'autorità inferiore, riconfermandosi nelle conclusioni della perizia I._____. La DAPI sosterebbe che il ricorrente avrebbe semplicemente provveduto a coprire il saldo negativo del suo conto SS._____ attingendo dalla sua liquidità personale. In realtà, l'estratto conto bancario (cfr. doc. 7 e Allegato AC acclusi alla perizia I._____) evidenzerebbe chiaramente che l'entrata di 35'000 franchi non potrebbe essere in alcun modo assimilata ad un'operazione a contanti, oltretutto a un trasferimento di liquidità dal conto n. 1000 al conto n. 2019. Dai documenti bancari infatti risulterebbe che detta somma sarebbe stata accreditata con ordine di bonifico derivante da soggetto terzo, ossia la RR._____, la quale avrebbe commissionato dei lavori a QQ._____ per il tramite della PP._____ e che in seguito il ricorrente avrebbe incassato tale somma personalmente per conto della società. Benché la DAPI non abbia ritrovato dei riscontri documentali nella contabilità della società, non sarebbe corretto in ogni caso presumere un'uscita di liquidità dalla cassa personale del ricorrente. Si tratterebbe dunque di un'entrata di liquidità contro debito verso la PP._____ (cfr. citata triplice, pagg. 15 seg.). Riguardo all'operazione n. 8, il Tribunale concorda con l'autorità inferiore e non intravede alcun motivo per discostarsi dalla ricostruzione della DAPI. Più nel dettaglio, da un esame del doc. 7 accluso alla perizia I._____ (presente anche nel classificatore DF109), si evince che detto documento concerne un estratto conto UFF.SS._____ del 31 marzo 2003, indicante quanto segue: « riporto saldo, ammortamento del credito, RR._____, inserzione SS._____ info ». Esso concerne un credito di 35'000 franchi. Da detto documento non risulta però un legame con gli asseriti lavori effettuati dalla società PP._____ a QQ._____. Nella contabilità 2003 della PP._____ non vi è poi traccia di un debitore di nome RR._____ per 35'000 franchi (cfr. classificatore FID060). Nel classificatore DF109 vi è l'estratto del conto UFF.SS._____, intestato al ricorrente e non alla PP._____, presso la Banca SS._____ del 28 febbraio

2003, ove figura il credito della società RR._____ di 35'000 franchi del 13 febbraio 2003 (vedi anche estratti successivi nello stesso classificatore). Nell'estratto è precisato che il titolare è il ricorrente (cfr. citati atti, in: classificatore DF109). Come indicato dall'autorità inferiore, agli atti non vi è una fattura intestata alla RR._____ e/o concernente dei lavori a QQ._____, giustificante quanto asserito dal ricorrente. Manca dunque il giustificativo di tale operazione (cfr. classificatore 1041). Ne discende che, in assenza di una prova di quanto asserito dal ricorrente, va confermato il dato ritenuto nella ricostruzione di cui al « classificatore H._____ », così come ripresa dall'autorità inferiore. Operazioni n. 9-10 Nella perizia I._____, viene precisato che il ricorrente non sarebbe azionista di FF._____ e della GG._____, così come risulterebbe dal contratto fiduciario del 7 gennaio 2003 (cfr. perizia I._____, Allegato AA; docc. 5 e 6 allegati alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore precisa che gli importi delle operazioni n. 9 e 10 registrati dalla DAPI riguarderebbero il rimborso del prestito concesso dalla società MM._____ al ricorrente di 130'000 franchi, rimborsato nel 2003 dalle società FF._____ e GG._____ come da ricevute allegate al contratto. Nella contabilità delle due società non vi sarebbe nessuna registrazione in merito, pertanto sarebbe lecito credere che se le due società non hanno effettuato il rimborso (poiché tale rimborso non è stato registrato contabilmente) qualcun altro lo ha fatto, o se, le società hanno effettivamente effettuato il rimborso fuori bilancio una persona le ha finanziate (cfr. citata duplice, pagg. 8 seg.). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente sottolinea che il contratto di mutuo del 18 dicembre 2002 con la società MM._____, senza motivo, non sarebbe stato considerato dalla DAPI tra gli incrementi di liquidità in suo favore. Circa i rimborsi del debito MM._____ di cui all'operazione n. 2, evidenzia quanto segue: rimborso del 20 febbraio 2003 di 60'450 franchi: la ricevuta di pagamento allegata alla perizia I._____, evidenzerebbe chiaramente che il rimborso di questa cifra sarebbe stato eseguito dalla FF._____ per conto del ricorrente, per cui l'operazione non avrebbe un'influenza diretta sui flussi di cassa del conto n. 1000; rimborso del 25 febbraio 2003 di 70'600 franchi: la ricevuta di pagamento allegata alla perizia I._____, evidenzerebbe chiaramente che il rimborso di questa cifra sarebbe stato eseguito dalla GG._____ per conto del ricorrente, per cui l'operazione non avrebbe un'influenza diretta sui flussi di cassa del conto n. 1000. A suo avviso, la DAPI di contro prospetterebbe ancora una volta una tesi aberrante, presumendo, ipotizzando che una terza persona avrebbe finanziato le operazioni. Il ricorrente sottolinea di non aver mai rimborsato personalmente queste somme (cfr. citata triplice, pag. 16). Riguardo alle operazioni n. 9-10, il Tribunale condivide l'opinione dell'autorità inferiore. Come già sottolineato nell'ambito dell'operazione n. 2, da un esame del doc. 2 accluso alla perizia I._____, il Tribunale rileva infatti che si tratta chiaramente di un contratto di mutuo datato 18 dicembre 2002, con il quale la società MM._____ ha concesso al ricorrente un prestito dell'importo totale di 130'000 franchi, versato in contanti. Secondo la cessione di credito e la ricevuta di pagamento agli atti (acclusi al doc. 2 allegato alla perizia I._____), sembrerebbe che il 20 febbraio 2003 e il 25 febbraio 2003 la MM._____ abbia ricevuto 60'450 franchi dalla FF._____, rispettivamente 70'600 franchi dalla GG._____, a tacitazione del debito del ricorrente (le due società sono subentrate al ricorrente). Ora, nulla spiega perché mai due società anonime dovrebbe subentrare al ricorrente nel rimborso di un suo prestito personale. Come già indicato in precedenza (cfr. consid. 10.5.1.4 del presente giudizio), tutto lascia pensare che le due società siano riconducibili al ricorrente. Per tale motivo, si deve ritenere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha imputato al ricorrente detti importi nelle operazioni n. 9 e

10, sicché vanno qui confermati. Peraltro, come indicato dall'autorità inferiore, da un esame della contabilità della FF. _____ (cfr. classificatore FID068) e della GG. _____ (cfr. classificatore FID157), il rimborso di detti due importi non figura in alcun modo. Si deve dunque ritenere che è un terzo ad avere provveduto a tale rimborso, così come indicato dall'autorità inferiore. Se le due società avessero davvero rimborsato detti importi, lo avrebbero dunque fatto fuori bilancio. Resta il fatto che tali società sono riconducibili al ricorrente, sicché il rimborso da esse effettuato (o da terzi) è anch'esso a lui riconducibile. In tale frangente, il Tribunale non intravede pertanto alcun valido motivo per discostarsi dalla ricostruzione della DAPI di cui al « classificatore H. _____ », così come ripresa dall'autorità inferiore. Operazione n. 11 Nella perizia I. _____, viene indicato che il ricorrente non sarebbe azionista della società GG. _____, così come risulterebbe dal contratto fiduciario del 7 gennaio 2003 (cfr. perizia I. _____, Allegato AA; doc. 5 allegato alla perizia). Al riguardo, nella duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che si tratterebbe di un'operazione riconducibile al ricorrente (cfr. citata duplica, pag. 7). In aggiunta, essa ha precisato che secondo la contabilità della GG. _____, in data 4 marzo 2003, il correntista avrebbe finanziato la società a contanti; questi fondi sarebbero serviti (in aggiunta al saldo di fr. 700) al pagamento delle fatture dell'avv. TT. _____ (fr. 1'200), della MM. _____ (fr. 250) e dell'Ufficio registri (fr. 40), costi relativi al ricorrente (cfr. citata duplica, pag. 9). Nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente ribadisce di non essere mai stato azionista della GG. _____, come risulterebbe dal contratto di mandato fiduciario. Peraltro egli evidenzia che questa operazione (secondo la DAPI da intendere come « uscita di liquidità ») sarebbe stata considerata due volte dall'autorità inferiore. Da ciò si desumerebbe ancora una volta la superficialità con cui è stato allestito il « classificatore H. _____ » (cfr. citata triplica, pagg. 16 seg.). Riguardo all'operazione n. 11 riconducibile alla società GG. _____, il Tribunale rinvia innanzitutto le parti a quanto già sancito al consid. 10.5.1.4 del presente giudizio. In tale contesto, si ribadisce che - come indicato dal Tribunale per le operazioni n. 9-10 - agli atti vi sono indizi che lasciano pensare che il conto debitore della GG. _____, quindi i versamenti d'interesse e prelevamenti registrati nelle rispettive contabilità, come tutte le altre operazioni, siano riconducibili al ricorrente. Ora, il Tribunale osserva che dalla contabilità della GG. _____ (cfr. classificatore FID157) risulta effettivamente un versamento correntista di 1'000 franchi in data 4 marzo 2003 (cfr. classificatore FID157). Dalla contabilità risulta altresì verosimile quanto indicato dall'autorità inferiore, secondo cui detti fondi sarebbero serviti (in aggiunta al saldo di fr. 700) al pagamento all'avv. TT. _____ di 1'200 franchi (4 marzo 2003), alla MM. _____ per 250 franchi (5 marzo 2003) e all'Ufficio registri per 40 franchi (11 giugno 2003; cfr. classificatore FID157). Ciò posto, il Tribunale non intravede in che modo la DAPI avrebbe considerato due volte detta operazione, così come invece sostenuto dal ricorrente. L'importo di 1'000 franchi ritenuto dall'autorità inferiore, sulla base della ricostruzione di cui al « classificatore H. _____ », va dunque confermato. Operazione n. 13 Nella perizia I. _____, viene indicato che si tratterebbe del deposito garanzia affitti di 3 mesi incassato a contanti dalla AA. _____ (cfr. perizia I. _____, Allegato AA; doc. 17 accluso alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplica 24 ottobre 2018 l'autorità inferiore indica che la cauzione sarebbe stata verosimilmente versata dalla AA. _____ nel 2002 alla conclusione del contratto, ma che nel 2003 non vi sarebbe stato nessun versamento nei conti bancari della cauzione. Pertanto nel 2003 sarebbe avvenuta una compensazione e quindi un movimento non monetario. L'importo di 30'500 franchi derivante dalla compensazione dei lavori effettuati per riparare i danni agli appartamenti locati dovrebbe quindi essere

aggiunto agli ammanchi di liquidità poiché il ricorrente avrebbe verosimilmente riparato i danni risultanti dal doc. 17 (danni arrecati agli appartamenti locati; cfr. citata duplice, pag. 9). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente contesta l'uscita di cassa di 30'500 franchi, in quanto non vi sarebbero evidenze documentali a riprova di questo versamento. Del resto la quantificazione dell'ammontare dei danni non implicherebbe necessariamente un'uscita di cassa, questo perché il ricorrente dopo aver stimato l'entità dei danni avrebbe poi deciso di non procedere con l'esecuzione dei lavori. Ad ogni modo, anche in tal caso la DAPI si limiterebbe a fornire cifre sulla base di supposizioni teoriche (cfr. citata triplice, pag. 17). Per quanto concerne l'operazione n. 13, il Tribunale concorda con l'autorità inferiore. Per gli stessi motivi da lei evocati, il Tribunale è infatti di avviso che non si tratta di un'entrata monetaria, bensì di una compensazione. Il doc. 17 accluso alla perizia I._____ concerne la destinazione della caparra/deposito di garanzia in rapporto al contratto di locazione della società AA._____: una parte della cauzione è stata trattenuta per il pagamento dell'affitto del mese di marzo 2003, l'altra compensata con i danni arrecati agli appartamenti arrecati. Secondo quanto risultante dal doc. 17 prodotto dal ricorrente, l'importo di 30'500 franchi (= fr. 45'750 [deposito di garanzia] - fr. 15'250 [affitto di marzo 2003]) va dunque aggiunto agli ammanchi di liquidità, così come indicato dall'autorità inferiore. Che il ricorrente abbia o meno poi deciso di non riparare più i danni, nulla muta al riguardo. Rimane il fatto che una parte del deposito di garanzia è stata da lui trattenuta originariamente per pagare i lavori di riparazione dei danni. In tali circostanze, in assenza della prova del contrario, si deve ritenere che si tratti di un ammanco di liquidità, così come indicato dall'autorità inferiore. Ora, non va dimenticato che si tratta di una ricostruzione (una stima), sicché l'autorità inferiore e la DAPI sono legittimate a fondarsi sugli elementi agli atti, quand'anche in sfavore del ricorrente. Su questo punto la ricostruzione di cui al « classificatore H._____ » ripresa dall'autorità inferiore va confermata. Operazione n. 15 Nella perizia I._____, viene indicato che si tratta del ritiro macchina da garage, rispettivamente di una transazione non avvenuta a contanti: « Riconsegna autoveicolo audi A4 in leasing con valore 54'000 [franchi] » (cfr. perizia I._____, Allegato AA; cfr. doc. 16 accluso alla perizia). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2008, l'autorità inferiore indica che i documenti presentati dal ricorrente (cfr. doc. 16) tratterebbero dell'acquisto di un altro autoveicolo da parte della GG._____, peraltro avvenuto nel 2009 e non nel 2003 (cfr. doc. 6 accluso alla duplice; cfr. citata duplice, pag. 9). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente contesta la tesi dell'autorità inferiore, ribadendo di non aver mai riscattato il veicolo in leasing, in quanto al momento della conclusione del finanziamento assicurativo, l'assicurazione si sarebbe ripresa il vecchio veicolo, stipulando con il ricorrente un nuovo contratto di leasing riferito ad un nuovo veicolo. Per cui egli contesta recisamente l'uscita di cassa di 54'000 franchi. L'autorità inferiore peraltro non avrebbe prodotto alcun documento a comprova della sua tesi (cfr. citata triplice, pag. 17). Per l'operazione n. 15, come l'autorità inferiore, il Tribunale rileva che i documenti prodotti dal ricorrente sono del 2009 e 2006 (cfr. doc. 16 accluso alla perizia I._____). Non si intravede il legame tra questi documenti con l'acquisto dell'auto di 54'000 franchi da parte di V._____ considerato nella ricostruzione della DAPI, di cui al contratto di leasing del 23 maggio 2003 prodotto dall'autorità inferiore (cfr. doc. 6 allegato alla duplice). L'importo ritenuto nella ricostruzione di cui al « classificatore H._____ », così come ripreso dall'autorità inferiore, va dunque confermato. Operazione n. 17a Nella perizia I._____, viene indicato che si tratterebbe di un ultimo sconto, come risultante dal rogito. La differenza di 15'000 franchi sarebbe riconducibile ad una riduzione per lavori che verranno eseguiti (cfr. perizia I._____, Allegato AA; doc. 8

accluso alla perizia). Nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che l'acquisto dell'immobile ad UU. _____ sarebbe avvenuto al prezzo di 1'050'000 franchi, la differenza di 15'000 franchi sarebbe data dall'accordo (cfr. pagg. 15 e 18 dell'atto notarile) per lavori che il ricorrente si sarebbe impegnato ad eseguire nello stabile. Essa ritiene che questi lavori abbiano comportato un'uscita monetaria di 15'000 franchi per il ricorrente, visto che egli ha sicuramente eseguito i lavori (cfr. citata duplice, pag. 9). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente precisa che si tratterebbe di un'operazione di compravendita fatta dal ricorrente dalla VV. _____. Il prezzo di vendita sarebbe stato pari a 1'050'000 franchi di cui 50'000 franchi versati a titolo di caparra, 950'000 franchi accreditati sul conto del notaio e i rimanenti 15'000 franchi sarebbero lo sconto in compensazione di lavori eseguiti personalmente dal ricorrente. Secondo l'aberrante tesi della DAPI l'esecuzione di questi lavori avrebbe comportato un'uscita di cassa per i costi sostenuti dell'importo appunto di 15'000 franchi. In realtà i lavori effettuati dal ricorrente avrebbero comportato un'uscita di liquidità di 15'000 franchi: la cui qualificazione sarebbe riferita esclusivamente alla manodopera (cfr. citata triplice, pag. 17). Circa l'operazione n. 17a, il Tribunale si allinea all'autorità inferiore. Dal rogito n. 510 del 7 aprile 2004 agli atti risulta l'acquisto immobiliare da parte del ricorrente di varie proprietà per piani (PPP) ubicate ad UU. _____, per un importo totale di 1'050'000 franchi. Una parte di 15'000 franchi del prezzo totale di 1'050'000 franchi è stata pagata dal ricorrente mediante compensazione con un credito da lui vantato nei confronti della venditrice in rapporto ai lavori di sistemazione ch'esso si è impegnato ad eseguire (cfr. citato rogito, pag. 15, punto n. 3). Di fatto, la venditrice - per detti lavori di sistemazione - ha riconosciuto al ricorrente un indennizzo di 15'000 franchi (cfr. citato rogito, pag. 18, punto n. 10). Questo indennizzo essendo tuttavia intervenuto mediante compensazione, si deve ritenere che per eseguire i suddetti lavori di sistemazione, il ricorrente ha dovuto sostenerne i costi, ciò che - come indicato dall'autorità inferiore - ha verosimilmente per lui comportato un'uscita monetaria di 15'000 franchi (avere/passivo). Ciò sancito, si precisa ancora che la data del 16 aprile 2004 presa in considerazione dall'autorità inferiore corrisponde alla data dell'istanza d'iscrizione della compravendita immobiliare a Registro fondiario. Da ultimo, si osserva altresì che al doc. 8 allegato alla perizia I. _____ risulta accluso un documento datato 13 aprile 2004 - verosimilmente stilato dallo stesso ricorrente (dall'esame della copia originale del rogito, tale documento non risulta allegato a quest'ultimo) - ove viene precisato che l'importo di 15'000 franchi è dedotto dal prezzo di compravendita, con riferimento alla pag. 8 di detto rogito. Non essendoci motivo di ritenere come erroneo il dato ricostruito dalla DAPI, poi ripreso dall'autorità inferiore, lo stesso va dunque confermato. Operazioni n. 18 e 24 Nella perizia I. _____, viene indicato che si tratterebbe del prestito del suocero a favore della moglie II. _____: « Contratto tra II. _____ e suocero bulgaro. Somma ricevuta a contanti » (cfr. perizia I. _____, Allegato AA; doc. 9 allegato alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che il prestito non figurerebbe nella dichiarazione fiscale del ricorrente. Nessun ulteriore elemento sarebbe dato in merito alla presente posizione. In aggiunta, nella dichiarazione firmata dalla signora II. _____ in A. _____, essa indicava (rif. 160.100.184): « nel corso del 2004 ho ricevuto in prestito fr. 80'000 da mio padre HH. _____, il denaro mi necessita in quanto ero in fase di divorzio. In data 4.2.2005 ho restituito fr. 14'000 a mio padre ». Secondo l'autorità inferiore, si desumerebbe da tale dichiarazione che la signora A. _____ avesse necessità di soldi e che questi sarebbero stati utilizzati per concludere la pratica di divorzio, per il suo sostentamento e per altre spese. Sempre secondo tale dichiarazione essa avrebbe restituito

una parte del debito nel 2005, mentre fino al 2014 non vi sarebbero più rimborsi. Secondo l'autorità inferiore, apparirebbe quindi inusuale che, da un lato, HH. _____ abbia versato ca. 1'200'000 franchi al marito della figlia (donazione), mentre in questa occasione egli abbia concesso soltanto un prestito alla figlia. In aggiunta a ciò, se II. _____ avesse effettivamente ricevuto questi fondi, questi sarebbero stati spesi come da sua dichiarazione (cfr. citata duplice, pag. 9). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente indica che la differenza andrebbe confermata a suo favore. Il ricorrente contesta infatti la tesi dell'autorità inferiore, la quale evidentemente avrebbe travisato le dichiarazioni a suo tempo rilasciate da sua moglie II. _____. In sostanza non si sarebbe mai aperta una procedura di divorzio, per cui quanto riportato a verbale sarebbe semplicemente infondato. Tutte le somme elargite dal signor HH. _____ sarebbero da intendere come donazione. Il ricorrente non avrebbe potuto dichiararlo come prestito, e neppure sarebbe stato obbligato ad indicare la donazione, visto il legame diretto di parentela sussistente tra il donante e la moglie. Egli contesta che suo suocero abbia corrisposto loro 100'200 franchi annui. Il ricorrente non capisce dove l'autorità inferiore abbia rilevato questo dato (cfr. citata triplice, pag. 18). Per quanto concerne le operazioni n. 18 e 24, il Tribunale è di stesso avviso dell'autorità inferiore e concorda pienamente con quanto da lei indicato, a cui si rinviano le parti. Dall'esame della dichiarazione 10 novembre 2014 della moglie del ricorrente acclusa al doc. 9 allegato alla perizia I. _____ (atto DAPI n. 160.100.184) risulta chiaramente che il prestito di 80'000 franchi concesso da suo suocero il 10 novembre 2004 è stato erogato a sua moglie (e non al ricorrente), al fine di sostenerla nella procedura di divorzio. Non vi è pertanto alcun motivo di considerare l'importo di 80'000 franchi come di spettanza del ricorrente. Che poi la procedura di divorzio sia o meno stata avviata, nulla muta a tale conclusione. Nulla agli atti lascia poi pensare che di fatto si tratterebbe di una donazione, tutti gli atti parlando di prestito; ulteriore elemento a favore della sussistenza del prestito, è il rimborso di 14'000 franchi effettuato in data 4 febbraio 2005 dalla stessa moglie, precisando che si trattava di un prestito (cfr. già citata dichiarazione 10 novembre 2014 della moglie). Del resto, lo stesso ricorrente il 26 novembre 2014 ha dichiarato che si trattava di un prestito. Non si vede pertanto come egli possa sostenere che l'autorità inferiore avrebbe travisato le dichiarazioni di sua moglie, allorquando lui stesso ha indicato nel 2014 che si trattava di un prestito (cfr. consegna dichiarazione del 16 novembre 2014 acclusa al doc. 9 allegato alla perizia I. _____ [atto DAPI n. 160.100.027]). Anche a considerare tale importo come donazione (ciò che non è qui il caso), lo stesso andrebbe comunque imputato alla moglie (unica beneficiaria) e non al ricorrente. Che poi il suocero abbia o meno corrisposto al ricorrente e sua moglie 100'200 franchi è qui ininfluenza, sicché non vi è ragione di approfondire tale punto. La tesi del ricorrente non può pertanto qui essere seguita. Peraltro, il prestito di 80'000 franchi non figura neppure nelle dichiarazioni fiscali del ricorrente (e della moglie; segnatamente quella del 2004, anno dell'erogazione del prestito; cfr. classificatore FID136), così come giustamente indicato dall'autorità inferiore. L'importo ritenuto nella ricostruzione di cui al « classificatore H. _____ », così come ripreso dall'autorità inferiore, va dunque confermato. Operazione n. 19 Nella perizia I. _____, viene indicato che si tratterebbe di un versamento a debito del conto bancario LL. _____ dell'8 luglio 2004 (cfr. perizia I. _____, Allegato AA; doc. 20 allegato alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che non si tratterebbe di un versamento a debito del conto bancario dell'8 luglio 2004. Infatti in questa data vi è un giro bancario di 25'000 franchi: verrebbe accreditato il conto n. 1003.2 e addebitato il conto n. 1003.3. Non vi sarebbero importi a contanti in uscita dal conto (cfr.

citata duplica, pag. 9). Nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente non contesta le osservazioni dell'autorità inferiore (cfr. citata triplica, pag. 18) Nella misura in cui il ricorrente concorda con le conclusioni dell'autorità inferiore, l'operazione n. 19 non risulta più litigiosa, sicché il Tribunale non intravede alcun motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo. Operazione n. 23 Nella perizia I._____, viene indicato che andrebbero richiesti i giustificativi spese. Viene poi indicato che la somma di 205'206 franchi sarebbe eccessiva. L'ammontare massimo delle spese sostenute non supererebbe l'ammontare degli importi prelevati (cfr. perizia I._____, Allegato AA). Al riguardo, nella duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore precisa che il ricorrente avrebbe già verificato di persona le fatture inserite nei dossier sequestrati relativi alle spese eseguite per cassa. Essa indica che il dossier 1030 è a disposizione. La distinta spese, già in possesso del ricorrente, è allegata (cfr. doc. 7 accluso alla duplica [distinta spese]). Essa precisa che il calcolo a suo tempo effettuato dalla DAPI sarebbe corretto (cfr. citata duplica, pagg. 9 seg.). Nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente si riconferma nella perizia I._____ e nel conteggio di 191'849.75 franchi (cfr. citata triplica, pag. 18). Per quanto concerne l'operazione n. 23, il Tribunale concorda pienamente con quanto indicato dall'autorità inferiore. Da un esame del classificatore 1030 (denominato dossier 1030 dall'autorità inferiore) risulta chiaramente la lista dettagliata degli importi presi in considerazione dalla DAPI e dall'autorità inferiore per ritenere una spesa pari a 205'206 franchi. Per ogni importo preso in considerazione è presente un giustificativo. Ora, nell'ambito della presente procedura di ricorso, il ricorrente ha avuto modo di visionare nuovamente tutta la documentazione agli atti (in data 24 ottobre 2019). Successivamente alla visione degli atti, egli non ha tuttavia presentato alcuna ulteriore osservazione a sostegno della tesi secondo cui l'ammontare massimo delle spese sostenute sarebbe di 191'849.75 franchi anziché di 205'206 franchi presi in considerazione dalla DAPI e dall'autorità inferiore (cfr. in particolare ultimo scritto 29 ottobre 2019 del ricorrente). In tali circostanze, l'importo ritenuto nella ricostruzione di cui al « classificatore H._____ », così come ripreso dall'autorità inferiore, va dunque confermato. Operazione n. 25 Nella perizia I._____, viene precisato che l'importo sarebbe stato pagato dal conto credito di costruzione WW._____ e che si tratterebbe di spese per immobili: « pagamento fatture intestate [al ricorrente] e E._____ effettuato a debito del conto credito di costruzione intestato a E._____ e [al ricorrente] » (cfr. perizia I._____, Allegato AA; doc. 10 allegato alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che si tratterebbe della fattura emessa il 31 dicembre 2005 dalla PP._____ per lo stabile [...] a WW._____ (cfr. doc. 8 allegato alla duplica, fattura [...]). I pagamenti sarebbero stati effettuati a contanti dal conto costruzione e quindi accreditati al conto cassa. La registrazione della fattura sarebbe così corretta. Il costo è stato dimezzato in considerazione della proprietà comune con E._____. Pertanto l'autorità inferiore ritiene necessario diminuire il costo pagato per « liquidità da controllare » di 31'550 franchi (cfr. citata duplica, pag. 10). Nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente si riconferma nelle risultanze della perizia I._____ e ritiene che detto importo vada considerato integralmente. Egli indica che la DAPI ha dimezzato l'importo in considerazione del fatto che il credito di costruzione fosse cointestato con il signor E._____. La DAPI ha inserito la seguente registrazione « spese immobili / liquidità: fr. 31'550 ». Tuttavia la DAPI avrebbe omesso di considerare l'operazione di prelievo dal conto Credito di costruzione: « liquidità / Conto costruzione: fr. 31'550 ». Egli ritiene che, ad ogni buon conto, questa operazione non potrebbe avere alcun impatto sulla liquidità, per cui l'operazione originariamente registrata nella contabilità « classificatore H._____ » andrebbe stornata

per l'intero importo di 63'100 franchi e non solo per la metà (cfr. citata triplica, pag. 18). Per quanto concerne l'operazione n. 25, il Tribunale concorda con l'autorità inferiore. Le spiegazioni fornite dall'autorità inferiore sono plausibili e trovano riscontro negli atti. Come indicato dall'autorità inferiore, l'importo di 63'100 franchi concerne la fattura emessa dalla PP. _____ il 31 dicembre 2005 per lo stabile [...] a WW. _____ (cfr. doc. 8 accluso alla duplica; classificatore 1002). Secondo quanto indicato dall'autorità inferiore, i pagamenti sono stati effettuati a contanti dal conto costruzione e quindi accreditati al conto cassa. Ciò trova conferma nella contabilità della società PP. _____ (cfr. classificatore FID060): nel conto cassa sono stati registrati quale « dare » (accreditati) con la dicitura « A. _____ -E. _____ » tutti gli acconti indicati nella predetta fattura come segue: 22'500 franchi (data 1° dicembre 2004, secondo fattura: 7 dicembre 2004), 18'000 franchi (data 30 gennaio 2005, secondo fattura: 25 gennaio 2005), 16'000 franchi (data 28 febbraio 2005, secondo fattura: 4 febbraio 2005) e 6'600 franchi (data 28 febbraio 2005, secondo fattura: 16 febbraio 2005). Poiché si tratta di una proprietà comune, è poi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha dimezzato l'importo di 63'100 franchi a favore del ricorrente, computando quale costo pagato per « liquidità da controllare » l'importo di 31'550 franchi. L'importo della ricostruzione di cui al « classificatore H. _____ », qui corretto dall'autorità inferiore va dunque confermato. Operazione n. 28 Nella perizia I. _____, viene indicato che si tratterebbe di una registrazione contabile non presente in estratto SS. _____. L'estratto SS. _____ (conto 2019 del piano contabile H. _____) non evidenzerebbe tale importo: « Versamento effettuato su conto 2019 non presente » (cfr. perizia I. _____, Allegato AA; doc. 11 allegato alla perizia). Al riguardo, nella duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che la registrazione effettuata di 12'677 franchi si sarebbe resa necessaria per assestare il conto SS. _____ affinché il saldo finale combaciasse. Da un'attenta analisi della movimentazione bancaria sarebbe stato riscontrato che 5'000 franchi provengono dall'incasso di un assegno [...] e che 1'144.35 franchi provengono da un altro conto SS. _____ (questa registrazione era stata ritenuta un costo). Pertanto l'autorità inferiore ritiene necessario diminuire le uscite di cassa « liquidità da controllare » di 6'144.35 franchi (cfr. citata duplica, pag. 10). Nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente non contesta le conclusioni dell'autorità inferiore (cfr. citata triplica, pag. 18) Nella misura in cui il ricorrente concorda con le conclusioni dell'autorità inferiore, l'operazione n. 28 non risulta più litigiosa, sicché il Tribunale non intravede alcun motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo. Operazione n. 32 Nella perizia I. _____, viene indicato che si tratterebbe dell'acquisto di un appartamento a XX. _____ per 460'000 franchi effettuato come da rogito n. 783 del 15 settembre 2006 come segue: ipoteca di 300'000 franchi, pagamento del ricorrente di 100'000 franchi + 30'000 franchi, compensazione con avv. YY. _____ per prestazioni PP. _____ di 30'000 franchi. L'importo di cui andrebbe tenuto conto quale dare ammonterebbe invero a 160'000 franchi e non solo a 130'000 franchi, come ritenuto dalla DAPI (cfr. perizia I. _____, Allegato AA; doc. 12 allegato alla perizia). Al riguardo, nella duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che la registrazione sarebbe corretta e sarebbe stata effettuata in questo modo per evidenziare la mancanza di 30'000 franchi. Essa rende inoltre attenti al fatto che bisognerebbe considerare due registrazioni effettuate a cassa il 15 settembre 2006, ovvero quella di 160'000 franchi e quella di 130'000 franchi, in seguito alle quali la differenza risultante sarebbe di 30'000 franchi, di cui non si avrebbe evidenza della provenienza. Il controllo degli atti della PP. _____ permetterebbe di escludere che i 30'000 franchi siano stati versati da questa società (cfr. citata duplica, pag. 10). Nella triplica 12 dicembre 2018,

il ricorrente indica che si tratterebbe del pagamento della caparra riferito all'attico di XX._____ addebito del conto bancario LL._____. La differenza di 30'000 franchi rispetto al prezzo di cessione sarebbe rappresentata dai lavori eseguiti dalla PP._____ per l'avv. YY._____. Ciò si tradurrebbe in un debito da parte del ricorrente nei confronti della PP._____, che non potrebbe avere pertanto nessun impatto diretto sulla liquidità, ma che invece rappresenterebbe un debito del ricorrente verso la PP._____ che ingiustificatamente non verrebbe considerato dall'autorità inferiore. Incontestabile sarebbe che la PP._____ non avrebbe mai versato questa somma al ricorrente, ma avrebbe eseguito per suo conto dei lavori per 30'000 franchi (« attico XX._____ / debito PP._____ : fr. 30'000 »; cfr. citata triplica, pag. 19). Per quanto concerne l'operazione n. 32, il Tribunale osserva che si tratta di un'operazione inerente alla compravendita immobiliare da parte del ricorrente di un appartamento ubicato a XX._____. A comprova della natura di detta operazione, il ricorrente ha prodotto il doc. 12 allegato alla perizia I._____, e meglio, una copia non autenticata dei rogiti datati 12 settembre 2006 e 15 settembre 2006 relativi alla predetta compravendita immobiliare, nonché di alcuni estratti bancari concernenti il versamento del prezzo di compravendita. Dal punto n. 4 del rogito datato 12 settembre 2006, risulta che il prezzo di compravendita era di 460'000 franchi. Al riguardo, nello scritto 15 settembre 2006 accluso al doc. 12 allegato alla perizia I._____ il ricorrente indica di aver provveduto al suo pagamento come segue: a) mediante versamento di due acconti pari a 30'000 franchi in data 6 aprile 2006 e a 100'000 franchi in data 12 settembre 2006; b) costituzione di un'ipoteca pari 300'000 franchi in data 12 settembre 2006; c) compensazione di 30'000 franchi in data 27 dicembre 2005 nei confronti dell'avv. YY._____, per i lavori effettuati dalla società PP._____ (« Avv. YY._____ x 27.12.2005 saldo PP._____ girata per acconto XX._____ »). Ora, da un esame degli estratti bancari ivi allegati, non risulta però alcuna traccia del versamento di 30'000 franchi del 27 dicembre 2005. Neppure da un esame della documentazione della società PP._____ agli atti, risulta un qualsiasi documento attestante la circostanza secondo cui detta società - riconducibile al ricorrente - avrebbe compensato i costi di 30'000 franchi per dei lavori da lei effettuati per l'avv. YY._____ (cfr. classificatori concernenti la società PP._____ : 1041 [2003], 1011 [2004], 1002 [2005], FID060 [contabilità 2000-2007], FID118 [vari documenti], ecc.). Peraltro i due rogiti in questione non menzionano alcunché circa le modalità di versamento dell'importo di 160'000 franchi in capitale proprio da parte del ricorrente, in aggiunta all'ipoteca di 300'000 franchi, a saldo del prezzo di vendita di 460'000 franchi, sicché risulta difficile verificare quanto asserito dal ricorrente. In tale frangente, il Tribunale non può escludere ch'effettivamente il ricorrente e l'avv. YY._____ abbiano convenuto di procedere ad una compensazione per un importo di 30'000 franchi. Tuttavia, in assenza di un giustificativo al riguardo, il Tribunale è di avviso che sia a giusta ragione che la DAPI e l'autorità inferiore non ne hanno tenuto conto. In definitiva, si deve dunque ritenere che è a giusta ragione che dette autorità hanno tenuto conto dell'importo pari a 130'000 franchi. Ciò sancito, il Tribunale ricorda in ogni caso che la base imponibile all'imposta preventiva in oggetto non è stata determinata sulla base della ricostruzione contenuta nel « classificatore H._____ », bensì di un'altra ricostruzione (cfr. consid. 7.3.1, 10.1.1 e 10.1.3 del presente giudizio). Ora, le censure del ricorrente concernono unicamente la ricostruzione del suo patrimonio contenuta nel « classificatore H._____ », ma non la ricostruzione della base imponibile all'imposta preventiva. Quand'anche la sua censura relativa all'operazione n. 32 fosse stata accolta dal Tribunale, ciò non avrebbe dunque comportato automaticamente l'ammissione del suo ricorso. Sia

come sia, questo dato della ricostruzione di cui al « classificatore H._____ », così come ripreso dall'autorità inferiore, va comunque qui confermato. Operazione n. 45 Nella perizia I._____, viene indicato che non si tratterebbe di liquidità mancante, bensì di reddito conseguito dal ricorrente nell'anno 2007 incassato su conto ZZ._____ per 70'000 franchi (cfr. perizia I._____, Allegato AA; doc. 13 allegato alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che si tratterebbe di reddito non dichiarato. I versamenti sul conto bancario verrebbero effettuati esclusivamente a contanti. Vi sarebbero 3 versamenti - 70'000 franchi, 70'000 franchi e 30'000 franchi - sul conto tenuto congiuntamente a E._____. Essa indica poi che, sebbene un versamento a contanti appaia, anche in questo caso, alquanto strano poiché non permetterebbe di dimostrare l'effettivo pagamento, apparirebbe opportuno aumentare la liquidità a disposizione del ricorrente (cfr. citata duplice, pag. 10). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente non contesta le conclusioni dell'autorità inferiore (cfr. citata triplice, pag. 19). Nella misura in cui il ricorrente concorda con le conclusioni dell'autorità inferiore, l'operazione n. 45 non risulta più litigiosa, sicché il Tribunale non intravede alcun motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo. Operazioni n. 48 e 59 Nella perizia I._____, viene indicato che dette operazioni sarebbero già state considerate nel 2006 (cfr. perizia I._____, Allegato AA; doc. 19 allegato alla perizia). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che le spese della signora A._____ sarebbero tutte indicate nella distinta allegata dal ricorrente (cfr. doc. 9 allegato alla duplice, costi II._____). Vi sarebbe una fattura Condominio [...] del 2007 che non sarebbe stata inserita ma che sarebbe stata notificata al ricorrente con il conteggio finale indicante l'importo di 3'539.58 franchi, da aggiungere alla ricostruzione (cfr. citata duplice, pag. 10). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente non contesta le conclusioni dell'autorità inferiore (cfr. citata triplice, pag. 19). Nella misura in cui il ricorrente concorda con le conclusioni dell'autorità inferiore, le operazioni n. 48 e 59 non risultano più litigiose, sicché il Tribunale non intravede alcun motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo. Operazione n. 56 Nella perizia I._____, viene indicato che si tratta di un versamento a contanti di affitti incassati: « ricavi da affitti (e non liquidità da controllare bonificato a contanti). Incasso affitti avvenuto su OO._____ (OO._____) » cfr. perizia I._____, Allegato AA). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che l'affitto di S._____ sarebbe stato effettivamente incassato sul conto OO._____ al 12 dicembre 2018. Malgrado il ricorrente non abbia dichiarato questo importo nelle sue dichiarazioni fiscali 2008, la DAPI ritiene corretto ammettere questo importo in aumento della disponibilità di cassa del ricorrente (cfr. citata duplice, pag. 10). Nella triplice 12 dicembre 2018, il ricorrente non contesta le conclusioni dell'autorità inferiore (cfr. citata triplice, pag. 19). Nella misura in cui il ricorrente concorda con le conclusioni dell'autorità inferiore, l'operazione n. 56 non risulta più litigiosa, sicché il Tribunale non intravede alcun motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo. Operazione n. 61 Nella perizia I._____, viene indicato che si tratta di un diritto di compera secondo il rogito n. 1184 dell'avv. AAA (cfr. perizia I._____, Allegato AA; doc. 22 allegato alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplice 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che questo importo, sebbene non dichiarato dal ricorrente, sarebbe presumibilmente stato incassato e quindi dovrebbe andare a diminuire la sua mancanza di liquidità. In effetti, il giorno seguente al rogito, sul conto [...] vengono versati 100'000 franchi a contanti. Essa riconosce quindi l'incasso di 50'000 franchi anche se ritiene come non chiaro per quale motivo l'importo è stato incassato a contanti e non sul conto del notaio. Apparirebbe comunque strano che da un lato il diritto di compera non sia stato dichiarato,

mentre dall'altro il notaio abbia versato a contanti l'importo al suo cliente. La non restituzione sui conti bancari del ricorrente da parte del notaio AAA._____, potrebbe attestare che egli abbia utilizzato tali fondi per pagare altri costi legati al ricorrente. In ogni caso si pone tale importo a favore del ricorrente (cfr. citata duplica, pagg. 10 seg.). Nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente non contesta le conclusioni dell'autorità inferiore (cfr. citata triplica, pag. 19). Nella misura in cui il ricorrente concorda con le conclusioni dell'autorità inferiore, l'operazione n. 61 non risulta più litigiosa, sicché il Tribunale non intravede alcun motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo. Operazione n. 72 Nella perizia I._____, viene indicato che non sarebbero state riscontrate differenze, così come risultante dalla documentazione allegata (cfr. perizia I._____, Allegato AA; doc. 18 allegato alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che la contabile della DAPI non si sarebbe resa conto di non aver stornato a fine anno il diritto di compera. Tuttavia, l'addebito a cassa di 95'000 franchi sarebbe parzialmente stornato dall'accredito di 35'000 franchi. Occorrerebbe quindi ritenere a favore del ricorrente l'importo di 60'000 franchi (cfr. citata duplica, pag. 11). Nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente non contesta le conclusioni dell'autorità inferiore (cfr. citata triplica, pag. 19). Nella misura in cui il ricorrente concorda con le conclusioni dell'autorità inferiore, l'operazione n. 72 non risulta più litigiosa, sicché il Tribunale non intravede alcun motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo. Operazione n. 73 Nella perizia I._____, viene indicato che si tratterebbe del diritto di compera secondo il rogito n. 1447 (immobile di Chiasso; cfr. perizia I._____, Allegato AA; doc. 14 allegato alla predetta perizia). Al riguardo, nella duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore indica che il ricorrente e il signor E._____ avrebbero incassato sul conto [...] il 20 settembre 2010 264'000 franchi (versamento a monte effettuato su conto euro il 13 settembre 2010 per EUR 200'000 [doc. 10 allegato alla duplica, estratto conto]) provenienti dallo studio del notaio AAA._____ con l'indicazione « acconto diritto di compera del 20.08.2010 part. [...] », quindi l'operazione sarebbe stata registrata. Che l'operazione sia stata contabilizzata quale attivo o quale ricavo, essa non influisce sul conto liquidità (cfr. citata duplica, pag. 11). Nella triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente non contesta le conclusioni dell'autorità inferiore (cfr. citata triplica, pag. 19). Nella misura in cui il ricorrente concorda con le conclusioni dell'autorità inferiore, l'operazione n. 73 non risulta più litigiosa, sicché il Tribunale non intravede alcun motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo.

E. 10.6

Da quanto precede, risultano le seguenti modifiche della ricostruzione contenuta nel « classificatore H._____ », così come indicate dall'autorità inferiore nella duplica 24 ottobre 2018 (cfr. citata duplica, pag. 11): Liquidità mancante accertata secondo contabilità e dopo aver considerato i giustificativi presentati dal ricorrente prima della chiusura dell'inchiesta della DAPI fr. 4'629'165 Affitti non dichiarati dal ricorrente negli anni 2008-2009 fr. 254'000 Operazione n. 13: modifica a sfavore del ricorrente - fr. 30'500 Operazione n. 25: modifica a favore del ricorrente fr. 31'550 Operazione n. 28: modifica a favore del ricorrente fr. 6'144 Operazione n. 45: modifica a favore del ricorrente fr. 85'000 Operazioni n. 48-59: modifica a sfavore del ricorrente - fr. 3'540 Operazione n. 56: modifica a favore del ricorrente fr. 9'500 Operazione n. 61: modifica a favore del ricorrente fr. 50'000 Operazione n. 72: modifica a favore del ricorrente fr. 60'000 Mancanza di liquidità fr. 4'167'011 Ciò constatato, il Tribunale è di avviso che le predette modifiche non sono tali da pregiudicare le conclusioni della DAPI e dell'autorità inferiore, secondo cui il ricorrente avrebbe beneficiato delle prestazioni valutabili in denaro versate dalle varie

società che hanno gestito la « C. _____ » e il « F. _____ ». Detto in altri termini, il Tribunale non intravede degli errori manifesti, tali da far considerare la ricostruzione contenuta nel « classificatore H. _____ » come errata. Ora, lo si ricorda ancora anche in questo contesto (cfr. a tal proposito, consid. 10.1.1 e 10.1.3 del presente giudizio), la ricostruzione contenuta nel « classificatore H. _____ » non mira a stabilire la base imponibile all'imposta preventiva, bensì a dimostrare ulteriormente - ovvero in aggiunta agli altri elementi probatori - ch'egli ha percepito delle entrate di dubbia provenienza, spiegabili unicamente con il suo rapporto di vicinanza alle società che si sono susseguite nella gestione del postribolo e del bar. Tale ricostruzione mira infatti unicamente a rendere più plausibile la sua qualità di beneficiario delle distribuzioni dissimulate di utile erogate dalle predette società. Ciò ribadito, il Tribunale rileva che nella misura in cui anche nel caso della ricostruzione di cui al « classificatore H. _____ » si è in presenza di una stima, è comprensibile che vi sia qualche errore non rilevato in precedenza, specialmente se il contribuente - come nel caso concreto - non produce i documenti giustificativi pertinenti nel momento in cui viene chiamato dalla DAPI ad esprimersi circa la ricostruzione delle cifre d'affari in questione. Ora, nel caso concreto, le modifiche apportate dall'autorità inferiore sono state fatte sulla base di una nuova valutazione degli elementi, alla luce delle censure sollevate dal ricorrente e dei documenti da lui prodotti in questa sede. Talune modifiche sono poi state eseguite quand'anche il ricorrente non abbia di per sé prodotto i documenti giustificativi a comprova delle sue allegazioni (p. es. per quanto concerne gli affitti da esso incassati a contanti, come indicato al consid. 10.3.2 del presente giudizio). In tale frangente, non vi è motivo per discostarsi dalla ricostruzione della DAPI e dai correttivi adottati dall'autorità inferiore in questa sede. Si deve dunque ritenere che, sulla base della ricostruzione contenuta nel « classificatore H. _____ », l'autorità inferiore poteva lecitamente ritenere che il ricorrente ha percepito delle entrate non giustificate e verosimilmente connesse con le attività della « C. _____ » e del « F. _____ ». Anche su questo punto, il ricorso del ricorrente va pertanto respinto.

E. 10.7

Nella misura in cui gli elementi agli atti risultano sufficienti per valutare della correttezza della ricostruzione patrimoniale del ricorrente contenuta nel « classificatore H. _____ », qui discussa e ridiscussa in dettaglio dalle parti nei loro relativi allegati ed analizzata dallo stesso Tribunale, quest'ultimo non ritiene necessario ordinare una perizia fiscale indipendente, così come invece auspicato dal ricorrente. Gli elementi agli atti sono infatti sufficienti a permettere al Tribunale di valutare la ricostruzione del patrimonio del ricorrente effettuata dalla DAPI, che - come già detto più volte (cfr. a tal proposito, consid. 10.1.1, 10.1.3 e 10.6 del presente giudizio) - non mira a determinare la base imponibile, bensì a dimostrare ulteriormente ch'egli ha percepito delle entrate di dubbia provenienza, spiegabili unicamente con il suo rapporto di vicinanza alle società qui interessate. Per tale motivo, anche applicando l'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. circa l'apprezzamento anticipato delle prove, [tra le tante] sentenza del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4 con rinvii), la richiesta del ricorrente va qui respinta. 11. Visto tutto quanto suesposto, il Tribunale giunge dunque alla conclusione che sulla base di tutti gli elementi agli atti - segnatamente, delle testimonianze (cfr. consid. 9 del presente giudizio) e della ricostruzione del patrimonio del ricorrente di cui al « classificatore H. _____ » (cfr. consid. 10 del presente giudizio) - l'autorità inferiore (e prima di lei, la DAPI) poteva considerare il ricorrente quale beneficiario delle prestazioni imponibili in oggetto, e meglio delle prestazioni valutabili in denaro erogate dalla B. _____ nel periodo fiscale dal 1°

gennaio 2006 al 30 giugno 2006, così come ricostruite da detta autorità (cfr. consid. 7.3.1 del presente giudizio). Il ricorrente non è infatti riuscito ad apportare la controprova di quanto sostenuto dall'autorità inferiore, sicché su questo punto il suo ricorso va pertanto respinto. 12. Ciò sancito, da ultimo, rimane da esaminare se quanto asserito dal ricorrente è tale da far ritenere che è a torto che l'autorità inferiore ha attribuito al ricorrente il 78% delle prestazioni valutabili in denaro della B._____.

E. 12

15.03.2003 fr. 4'400.00

E. 12.1

In concreto, il ricorrente critica l'attribuzione del 78% delle prestazioni valutabili in denaro alla sua persona, da lui ritenuta del tutto arbitraria in assenza di un qualsiasi documento attestante la ripartizione dell'azionariato decisa dalla DAPI e confermata dall'autorità inferiore, allorché egli non ha mai fatto parte delle società qui interessate (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pag. 18; replica 30 luglio 2018, pag. 22; triplica 12 dicembre 2018, pag. 25). A comprova di ciò sottolinea ad esempio il fatto che il signor E._____ sarebbe azionista al 100% della società M._____, come risultante dal doc. F da lui prodotto con replica nell'inc. A-6691/2012 (cfr. replica 30 luglio 2018, pagg. 6 e 22; triplica 12 dicembre 2018, pag. 24).

E. 12.2

Senonché non vi è nulla di arbitrario in detta attribuzione, tant'è che le allegazioni del ricorrente non permettono di inficiarla. Più nel dettaglio, il Tribunale ribadisce che per stabilire la ripartizione 78%/22% delle prestazioni valutabili in denaro, l'autorità inferiore si è fondata sugli elementi probatori a sua disposizione, in particolar modo sulla ricostruzione della DAPI. Nello specifico, la DAPI si è fondata sull'ipotetica ricostruzione dell'azionariato delle società in base ai ritrovamenti delle azioni al portatore presso il signor E._____ per una quota del 22%, nonché alle dichiarazioni di alcuni testimoni (cfr. consid. 7.4.1.2 del presente giudizio, per i dettagli). Tale valutazione - tenuto altresì conto della difficoltà legata alla presenza di azioni al portatore, il cui il suo legittimo titolare risulta difficile se non addirittura impossibile da determinare con certezza - appare qui sensata e plausibile. Che la DAPI si sia fondata su un'ipotetica ripartizione dell'azionariato per determinare le quote di spettanza del ricorrente e del signor E._____ appare qui adeguato, ciò a prescindere dalla questione a sapere chi siano gli azionisti delle società interessate. Poco importa dunque la questione a sapere se nel caso della società M._____ il signor E._____ fosse o meno azionista al 100%, come sostenuto dal ricorrente. In effetti, il fatto che il ricorrente possa essere considerato o meno azionista delle predette società non ha alcuna importanza, dal momento che - come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 7.1.3 del presente giudizio) - lo stesso può in ogni caso essere considerato quale persona vicina a dette società. Tenuto altresì conto della ricostruzione del patrimonio del ricorrente effettuata dalla DAPI e poi ripresa dall'autorità inferiore, esaminata in dettaglio dal Tribunale in questa sede (cfr. consid. 10 del presente giudizio), tale proporzione appare qui plausibile. Ne discende che anche questa ricostruzione va qui confermata, sicché è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha attribuito al ricorrente il 78% delle prestazioni imponibili. Anche su questo punto, il ricorso del ricorrente va dunque respinto. 13. Ciò sancito, riguardo alla cerchia delle persone tenute al pagamento della predetta ripresa d'imposta preventiva, qui contestata dal ricorrente, il Tribunale rileva quanto segue. In presenza di una presunta

sottrazione di imposta come nel caso in disamina, ovvero di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, la riscossione posticipata dell'imposta preventiva elusa è retta dall'art. 12 DPA (cfr. consid. 6.7.1 del presente giudizio). In virtù dell'art. 12 cpv. 2 DPA assoggettati al pagamento retroattivo sono indubbiamente la B. _____ - che ha omesso di dichiarare le prestazioni valutabili in denaro - nonché il ricorrente e il signor E. _____, quali persone che hanno fruito dell'indebito profitto, ovvero dei ricavi non contabilizzati da detta società (cfr. art. 10 cpv. 1 LIP in correlazione con l'art. 14 cpv. 1 LIP e l'art. 12 cpv. 2 DPA; consid. 6.7.2 del presente giudizio). In tale contesto, non è richiesta una colpa, sicché non vi è motivo di approfondire ulteriormente tale questione. Poco importa dunque sapere se al ricorrente possa essere imputata una colpa o meno. Nella misura in cui, come già rilevato in precedenza, la B. _____ è stata tuttavia a suo tempo radiata dal Registro di commercio, nei confronti di quest'ultima una ripresa fiscale appare chiaramente impossibile. Si deve dunque ritenere che gli unici rimasti assoggettati al pagamento posticipato dell'imposta preventiva sono il signor E. _____ e il ricorrente, così come giustamente rilevato dall'autorità inferiore. 14. In definitiva, alla luce dei considerandi che precedono, il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorso del ricorrente, per quanto qui ricevibile (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio), va respinto. Ne consegue che la decisione impugnata va qui integralmente confermata. 15.

E. 13

24.04.2003 fr. 45'750.00

E. 14

12.05.2003 fr. 3'880.00

E. 15

20.05.2003 fr. 54'000.00

E. 15.1

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura qui fissate a 6'000 franchi andrebbero di principio poste a carico del ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Poiché il ricorrente è tuttavia stato posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio con decisione incidentale del 13 marzo 2018, in concreto lo stesso è esonerato dal pagamento delle predette spese giudiziarie (cfr. art. 65 cpv. 1 PA; sentenza del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 8.1).

E. 15.2

Vista la sua soccombenza, il ricorrente non ha poi diritto a un'indennità di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF e contrario). Per contro, nella misura in cui, con decisione incidentale del 13 marzo 2018, l'avv. Francesco Barletta è stato designato quale avvocato d'ufficio del ricorrente, allo stesso va concessa un'indennità di gratuito patrocinio, a carico della cassa del Tribunale (cfr. art. 65 cpv. 2 PA in combinato disposto con l'art. 8 segg. TS-TAF; sentenze del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 8.2; A-6903/2015 del 25 aprile 2016 consid. 10; A-5172/2014 dell'8 gennaio 2015 consid. 14.2; A-3403/2013 del 17 novembre 2014 consid. 5.3) Nel caso concreto, l'avv. Francesco Barletta ha presentato una nota particolareggiata delle spese

complessiva per le dieci cause parallele in data 29 ottobre 2019. In tale contesto, va dunque tenuto conto di quanto indicato dall'avvocato, considerando altresì che si tratta di dieci cause parallele (cfr. art. 14 cpv. 1 TS-TAF, in merito alla determinazione delle spese ripetibili). In virtù dell'art. 12 TS-TAF, in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2 TS-TAF e l'art. 10 cpv. 1 TS-TAF, l'indennità di gratuito patrocinio (così come nel caso dell'indennità a titolo di spese ripetibili) non deve coprire ogni spesa, bensì unicamente le spese necessarie (cfr. sentenze del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 8.2; A-6903/2015 del 25 aprile 2016 consid. 10; A-5172/2014 dell'8 gennaio 2015 consid. 13.5). Ne consegue che occorre qui valutare se la richiesta dell'avvocato appare qui adeguata. Ora l'importo complessivo di 44'042.50 franchi (IVA non inclusa) richiesto dall'avvocato per le dieci cause parallele a titolo di onorario, di spese e di esborsi - tenuto conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della complessità della vertenza, del lavoro effettivo e necessario svolto in qualità d'avvocato d'ufficio - appare qui adeguato. Ne discende che per le dieci cause parallele va concessa all'avvocato un'indennità di gratuito patrocinio pari all'importo da lui richiesto che, incluso il supplemento IVA ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, comporta un importo complessivo di 47'473 franchi, da ripartire in maniera in proporzione sulle dieci cause parallele. Per quanto concerne la presente causa, si giustifica dunque la concessione a quest'ultimo di un'indennità di gratuito patrocinio pari a 4'747.30 franchi. Al riguardo, il ricorrente è reso attenti al fatto che, giusta l'art. 65 cpv. 4 PA, qualora esso dovesse ritornare a miglior fortuna, lo stesso sarà tenuto a rimborsare al Tribunale la predetta indennità versata al suo avvocato d'ufficio (cfr. sentenze del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 8.2; F-1472/2016 dell'8 dicembre 2017 consid. 9.5 e 9.7; A-6903/2015 del 25 aprile 2016 consid. 10).

E. 16

19.12.2003 fr. 1'800.00

E. 17

31.12.2003 fr. 142'148.45 17a 16.04.2004 fr. 15'000.00

E. 18

16.08.2004 fr. 80'000.00

E. 19

24.08.2004 fr. 25'000.00

E. 20

31.12.2004 fr. 9'000.00

E. 21

31.12.2004 fr. 11'000.00

E. 22

31.12.2004 fr. 191'849.75

E. 23

31.12.2004 fr. 205'206.00 fr. 191'849.75

E. 24

04.02.2005 fr. 14'000.00

E. 25

31.12.2005 fr. 63'100.00

E. 26

31.12.2005 fr. 15'500.00

E. 27

31.12.2005 fr. 47'189.40

E. 28

31.12.2005 fr. 12'677.35

E. 29

10.02.2006 fr. 3'600.00

E. 30

26.06.2006 fr. 6'100.00

E. 31

08.08.2006 fr. 6'800.00

E. 32

15.09.2006 fr. 130'000.00 fr. 160'000.00

E. 33

25.09.2006 fr. 2'700.00

E. 34

13.11.2006 fr. 2'700.00

E. 35

31.12.2006 fr. 1'900.00

E. 36

31.12.2006 fr. 24'594.85

E. 37

23.01.2007 fr. 2'700.00

E. 38

13.02.2007 fr. 3'800.00

E. 39

27.03.2007 fr. 1'800.00

E. 40

16.05.2007 fr. 4'500.00

E. 41

22.05.2007 fr. 1'800.00

E. 42

03.07.2007 fr. 4'500.00

E. 43

28.09.2007 fr. 3'600.00

E. 44

03.10.2007 fr. 900.00

E. 45

09.10.2007 fr. 85'000.00

E. 46

23.10.2007 fr. 6'300.00

E. 47

31.12.2007 fr. 17'317.60

E. 48

31.12.2007 fr. 41'710.30

E. 49

08.01.2008 fr. 2'700.00

E. 50

23.01.2008 fr. 1'800.00 51 28.02.2008 fr. 4'500.00 52 12.03.2008 fr. 100.00 53 09.04.2008 fr. 2'700.00 54 29.04.2008 fr. 2'700.00 55 02.06.2008 fr. 5'400.00 56 12.12.2008 fr. 9'500.00 57 31.12.2008 fr. 2'200.00 58 31.12.2008 fr. 20'227.40 59 31.12.2008 fr. 46'185.48 60 16.03.2009 fr. 10'000.00 61 07.04.2009 fr. 50'000.00 62 26.08.2009 fr. 10'000.00 63 07.09.2009 fr. 2'000.00 64 23.09.2009 fr. 10'000.00 65 29.09.2009 fr. 10'000.00 66 03.10.2009 fr. 12'000.00 67 09.10.2009 fr. 37'700.00 68 27.11.2009 fr. 10'000.00 69 31.12.2009 fr. 5'920.00 70 31.12.2009 fr. 88'902.35 71 31.12.2009 fr. 8'730.00 72 08.04.2010 fr. 95'000.00 73 20.08.2010 fr. 100'000.00 74 31.12.2010 fr. 35'000.00 75 31.12.2010 fr. 62'847.75 76 31.12.2010 fr. 4'000.00 77 23.03.2011 fr. 5'000.00 78 24.03.2011 fr. 5'000.00 79 04.04.2011 fr. 6'000.00 80 19.04.2011 fr. 3'000.00 81 28.06.2011 fr. 4'000.00 82 08.08.2011 fr. 12'500.00 83 09.08.2011 fr. 12'500.00 84 31.12.2011 fr. 31'477.05 85 31.12.2011 fr. 41'499.55 86 31.12.2011 fr. 626.10 Con tale premessa, si invitano le parti a far riferimento a quanto indicato nella precedente tabella, con particolare riguardo ai colori e al numero di operazione, al fine di facilitare la lettura delle considerazioni dell'autorità inferiore, del ricorrente e dello stesso scrivente Tribunale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.